



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 137

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 30 gennaio 2019

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 5
<i>Comitato ristretto per la revisione delle schede elettorali (Riunione n. 6)</i>	» 20

Commissioni congiunte

3^a (Affari esteri, emigrazione) e 14^a (Politiche dell'Unione europea-Senato) e III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea-Camera):

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 21
---------------------------	----------------

Commissioni riunite

1^a (Affari costituzionali) e 4^a (Difesa):

<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 7)</i>	<i>Pag.</i> 23
---	----------------

3^a (Affari esteri) e 4^a (Difesa):

<i>Plenaria</i>	» 24
---------------------------	------

9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):

<i>Plenaria</i>	» 30
<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 6)</i>	» 36
<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 7)</i>	» 36
<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 8)</i>	» 37

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

<i>Sottocommissione per i pareri</i>	<i>Pag.</i> 38
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	» 39
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 31)</i>	» 51
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	» 51

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

2 ^a - Giustizia:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	56
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	67
3 ^a - Affari esteri:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 29) (antimeridiana)</i>	»	68
<i>Plenaria</i>	»	68
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 30) (pomeridiana)</i>	»	74
4 ^a - Difesa:		
<i>Plenaria</i>	»	75
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 7)</i>	»	76
5 ^a - Bilancio:		
<i>Plenaria</i>	»	77
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i>	»	86
7 ^a - Istruzione pubblica, beni culturali:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	93
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	95
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 33)</i>	»	100
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 50)</i>	»	101
<i>Plenaria</i>	»	101
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 51)</i>	»	105
11 ^a - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Plenaria (1^a antimeridiana)</i>	»	106
<i>Plenaria (2^a antimeridiana)</i>	»	107
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	108
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 15)</i>	»	113
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 59)</i>	»	114
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 60)</i>	»	114
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	115

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	119
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:		
<i>Plenaria</i>	»	133
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	135

Per la sicurezza della Repubblica:	
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 136
Per l'attuazione del federalismo fiscale:	
<i>Plenaria</i>	» 137
<hr/>	
ERRATA CORRIGE	<i>Pag.</i> 139

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 30 gennaio 2019

Plenaria

17ª Seduta

Presidenza del Presidente

GASPARRI

La seduta inizia alle ore 11,10.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

(Doc. IV-bis, n. 1) Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Matteo Salvini, nella sua qualità di Ministro dell'interno (Esame e rinvio)

Il Presidente relatore GASPARRI (*FI-BP*) fa preliminarmente presente che in data 23 gennaio 2019 la Procura distrettuale della Repubblica di Catania – in conformità a quanto disposto dal Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Catania con relazione deliberata il 7 dicembre 2018 e depositata il 22 gennaio 2019 – ha trasmesso al Presidente del Senato della Repubblica (in quanto Camera competente ai sensi dell'articolo 5 della legge costituzionale n. 1 del 1989, essendo il ministro Salvini attualmente senatore) gli atti del procedimento penale n. 1/2018 Registro Generale sezione reati ministeriali nei confronti del senatore Matteo Salvini, nella qualità di Ministro dell'interno, per l'avvio della procedura di cui all'articolo 9 della legge costituzionale n. 1 del 1989, ai fini del rilascio dell'autorizzazione in ordine al reato di sequestro di persona aggravato, previsto e punito dall'articolo 605, commi primo, secondo, n. 2, e terzo del codice penale. In pari data il Presidente del Senato ha deferito la questione all'esame della Giunta e ne ha dato annuncio all'Assemblea.

La vicenda all'origine dei fatti riguarda l'operazione di soccorso e salvataggio di 190 immigrati effettuata in data 16 agosto 2018 dall'unità navale della Guardia Costiera «U. Diciotti» in zona SAR (*Search and Rescue*)

maltese, di cui parte successivamente trattenuti a bordo della predetta imbarcazione ormeggiata nel porto di Catania fino al 25 agosto 2018.

Con decreto depositato il 16 ottobre 2018 il Tribunale dei Ministri di Palermo ha escluso la sussistenza di condotte penalmente rilevanti ascrivibili al Ministro fino alla data del 19 agosto 2018, dichiarando la propria incompetenza territoriale in ordine ai fatti accaduti nell'intervallo temporale successivo, a partire dall'attracco della nave nel porto di Catania in data 20 agosto e fino all'autorizzato sbarco degli immigrati il 25 agosto 2018, rimettendo gli atti al Procuratore della Repubblica di Catania per le valutazioni di competenza (v. pag. 2 della Relazione del Tribunale di Catania-sezione reati ministeriali, di seguito citata come «Relazione»).

Il Procuratore della Repubblica di Catania (ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge costituzionale n. 1 del 1989), con istanza depositata il 29 ottobre 2018, ha chiesto al Tribunale di Catania-sezione per i reati ministeriali di disporre l'archiviazione del procedimento iscritto nei confronti del Ministro dell'interno per infondatezza della notizia di reato (v. pag. 2 della Relazione del Tribunale di Catania-sezione reati ministeriali).

All'esito dell'esame, il Tribunale dei Ministri di Catania – nel condividere le conclusioni del Tribunale dei Ministri di Palermo con riferimento a quanto accaduto nell'arco temporale compreso tra il 15-16 agosto e il 20 agosto 2018 – ha ritenuto che ad opposte conclusioni debba pervenirsi per quanto concerne la condotta tenuta dallo stesso Ministro Salvini nel successivo periodo, compreso tra l'attracco della nave «U. Diciotti» al porto di Catania e la tarda serata del 25 agosto, allorquando veniva autorizzato lo sbarco degli immigrati (v. pag. 3 della Relazione del Tribunale di Catania-sezione reati ministeriali).

Con riguardo alla cronologia degli eventi successivi al 20 agosto 2018, si evince dalla predetta Relazione del Tribunale dei Ministri di Catania che, in tale data, alle ore 8,53, IMRCC (*Italian Maritime Rescue Coordination Centre*) Roma, cioè la Centrale Operativa del Comando Generale delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, dava ordine alla motonave della Guardia Costiera «U. Diciotti», con a bordo gli immigrati soccorsi in mare, di portarsi a venti miglia ad est di Catania; alle successive ore 16,43 veniva ordinato alla motonave di dirigersi verso il porto di Catania, dove attraccava alle ore 23,49 con a bordo i 177 immigrati rimasti, ricevendo tuttavia il Comandante Kothmeir l'ordine di «non calare la passerella e lo scalandrone» (pagine 5 e 6 della Relazione).

Il 22 agosto, permanendo la situazione di stallo ed il diniego del POS (*Place of Safety*), a seguito di esplicita richiesta scritta avanzata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minori di Catania, nella serata dello stesso giorno veniva autorizzato da parte del Ministero dell'interno l'immediato sbarco dei minori non accompagnati presenti a bordi della «U. Diciotti».

Il 24 agosto 2018, dopo due giorni di attesa, IMRCC Roma, per il tramite del Centro Nazionale di Coordinamento (NCC), inviava una terza richiesta di POS al competente Dipartimento per le libertà civili e per l'immigrazione del Ministero dell'interno.

Il pomeriggio del 25 agosto 2018, in seguito all'attivazione della procedura sanitaria «MEDEVAC» da parte del Comandante della «U. Diciotti», veniva effettuato lo sbarco di sei immigrati che necessitavano di urgenti accertamenti clinici ed esami di laboratorio.

Nella tarda serata dello stesso giorno il Ministro dell'interno autorizzava lo sbarco degli immigrati ancora a bordo; le operazioni iniziavano alle ore 00.08 del 26 agosto per concludersi dopo alcune ore con il trasferimento degli stessi presso lo *Hotspot* di Messina, dove venivano ultimate le procedure di riconoscimento ed identificazione.

Ciò premesso in punto di fatto, il Collegio di Catania, nel precisare il quadro normativo di riferimento in relazione al procedimento di sbarco e alle competenze amministrative (pagine 6 e seguenti della Relazione), e nel richiamare la competenza funzionale del Tribunale dei Ministri, conferma che la condotta ascritta al senatore Salvini sia riconducibile nell'ambito del «reato ministeriale», in quanto strettamente connessa – secondo la tesi accusatoria – all'abuso dei poteri dallo stesso esercitati nella sua qualità di Ministro.

Soffermandosi sulla configurazione del reato ipotizzabile e sulla sua qualificazione giuridica (pagine 15 e seguenti della Relazione), il Tribunale ritiene che le risultanze delle indagini preliminari consentano di ritenere fondata la *notitia criminis* a carico del Ministro Salvini in ordine al delitto di sequestro di persona contemplato dall'articolo 605 del codice penale. Ad avviso del Collegio precedente è ipotizzabile che quest'ultimo, nella sua veste di Ministro e pubblico ufficiale, abbia abusato delle funzioni amministrative attribuitegli nell'ambito dell'iter procedurale per la determinazione del *place of safety*, ponendo – «arbitrariamente», secondo lo stesso Tribunale – il proprio veto all'indicazione del POS da parte del competente Dipartimento per le libertà civili e per l'immigrazione, quale atto amministrativo propedeutico e necessario per autorizzare lo sbarco. In tal modo avrebbe determinato la forzosa permanenza degli immigrati a bordo dell'unità navale «U. Diciotti», con conseguente illegittima privazione della loro libertà personale per un arco temporale giuridicamente apprezzabile e al di fuori dei casi consentiti dalla legge.

Sotto tale profilo, peraltro, il Collegio (pagine 34 e seguenti della Relazione) esclude nel caso di specie la configurabilità di una causa di giustificazione *ex* articolo 51 del codice penale (e cioè la scriminante dell'esercizio di un diritto o adempimento di un dovere).

Lo stesso Tribunale (pagina 48 della Relazione), sottolinea, per quanto attiene alla valutazione delle «ragioni politiche» che hanno «condizionato» il corretto *iter* amministrativo della procedura di rilascio del POS, che su tale aspetto il sindacato del Tribunale dei Ministri debba necessariamente escludersi, costituendo tale materia prerogativa esclusiva della Camera di appartenenza del Ministro, alla quale spetta la valutazione se rilasciare ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione l'autorizzazione a procedere.

Essendo il primo caso di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione pervenuta in Giunta nella corrente legislatura,

il Presidente relatore ritiene opportuno ricordare alcuni elementi di tipo metodologico in ordine alla fattispecie in questione.

Va in via preliminare sottolineato che la legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, ha profondamente modificato il pregresso sistema di giustizia penale, facente capo alla giurisdizione della Corte costituzionale – prevista dagli originari articoli 96, 134 e 135 della Costituzione – nell’ottica prospettica di riportare i cosiddetti reati ministeriali nell’alveo del rito penale ordinario, bilanciando tuttavia il principio di parità di fronte alla giurisdizione con quello della garanzia della funzione di governo.

La salvaguardia della funzione di governo è attuata in primo luogo attraverso l’attribuzione dello svolgimento delle indagini preliminari al cosiddetto Tribunale dei Ministri, la cui composizione – in un’ottica specificamente garantista – è stabilita con criteri di mera casualità (l’estrazione a sorte) e di professionalità (magistrati in servizio da almeno cinque anni, con qualifica almeno di magistrato di tribunale).

In secondo luogo, la tutela della funzione governativa è effettuata attraverso l’introduzione di una nuova condizione di procedibilità, ossia l’autorizzazione a procedere di una delle due Camere, tipizzando due cause di giustificazione *extra ordinem* (che la Camera competente è chiamata a valutare), atte ad evidenziare motivi tali da rendere inopportuna la prosecuzione del procedimento penale; in particolare, la Camera competente è chiamata a valutare se l’inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell’esercizio della funzione di Governo (articolo 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989).

Tutto ciò premesso sul piano generale, si ribadisce che la valutazione che la Giunta è chiamata ad effettuare sul caso di cui al documento in titolo dovrà svolgersi secondo le prescrizioni di cui alla richiamata disciplina contenuta nella legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, e in particolare, essa dovrà limitarsi ad accertare se sussista o meno una delle due cause di giustificazione *extra ordinem* prima richiamate. Non spetta invece alla Giunta un sindacato in ordine all’eventuale insussistenza del reato (ad esempio perché il fatto commesso non configura la fattispecie penale ipotizzata dall’accusa e quindi – per usare un’espressione di tipo «processualistico» – il fatto non costituisce reato), essendo tali circostanze rimesse all’esclusiva competenza valutativa del Tribunale dei Ministri (ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 5 giugno 1989, n. 219) e sottratte quindi al sindacato della Giunta, in base all’articolo 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989, anche in ossequio al postulato costituzionale della separazione dei poteri.

Il recinto delle attribuzioni riservato al Senato, una volta pervenuta la comunicazione dal Procuratore della Repubblica, ai sensi degli articoli 5 e 8 della legge n. 1 del 1989, conosce in astratto tre possibili soluzioni: può convenire sul riconoscimento della natura ministeriale e tuttavia negare l’autorizzazione susseguente sulla scorta dei requisiti *ex* articolo 9, terzo comma; può convenire sul riconoscimento della natura ministeriale e concedere l’autorizzazione a procedere con rimessione degli atti al collegio di

cui all'articolo 7 perché continui il procedimento secondo le norme vigenti; infine, può disconoscere la natura ministeriale del reato e disporre la restituzione degli atti all'autorità giudiziaria procedente affinché il procedimento prosegua nelle forme ordinarie.

Si ricorda che ove si ravvisi la terza ipotesi, ossia ove la Giunta proponga all'Assemblea la restituzione degli atti ai sensi del comma 4 dell'articolo 135-bis del Regolamento del Senato, l'Aula vota su tale proposta, come prescrive il primo periodo del comma 8 del predetto articolo 135-bis.

Ove la Giunta abbia proposto invece la concessione dell'autorizzazione a procedere e non siano state formulate proposte intese a negarla (tenendo presente che, ai sensi del comma 7 del predetto articolo 135-bis, fino alla discussione in Assemblea almeno venti senatori possono formulare proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta, mediante la presentazione di appositi ordini del giorno motivati), l'Assemblea non procede a votazione, come prescrive testualmente il terzo periodo del predetto comma 8 del Regolamento, «*intendendosi senz'altro approvate le conclusioni della Giunta*».

Le proposte di diniego dell'autorizzazione sono invece messe ai voti, ai sensi del comma 8-bis dell'articolo 135-bis del Regolamento; il sopracitato comma 8-bis dispone altresì che in tal caso si procede «*mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo*» ovvero, «*dichiarando il voto ai Segretari*».

Si precisa che il termine previsto dal comma 3 dell'articolo 135-bis per la presentazione da parte della Giunta della relazione scritta per l'Assemblea è di trenta giorni dal deferimento. L'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989 prevede che l'Assemblea esamini la proposta della Giunta entro sessanta giorni dal momento in cui gli atti sono pervenuti al Presidente del Senato. In base al predetto comma 3 è previsto che l'Aula si esprima sull'eventuale diniego dell'autorizzazione a procedere a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Ciò premesso, il Presidente relatore propone che la Giunta, ai sensi dell'articolo 135-bis, comma 2, del Regolamento del Senato, nonché dell'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale n. 1 del 1989, inviti l'interessato a fornire personalmente i chiarimenti che egli reputi opportuni e/ o a produrre eventuali documenti o memorie scritte entro sette giorni, riservandosi di formulare la propria proposta conclusiva successivamente all'acquisizione dei predetti elementi.

La Giunta conviene su tale proposta.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) interviene sull'ordine dei lavori, chiedendo di precisare in quale giorno è stato assegnato alla Giunta il documento, evidenziando che da tale data decorre il *dies a quo* per il computo del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 135-bis del Regolamento.

Il PRESIDENTE precisa che il documento in titolo è stato deferito alla Giunta in data 23 gennaio 2019, sottolineando altresì che verosimil-

mente potrebbero essere necessarie tre ulteriori sedute di Giunta, la prima per l'eventuale audizione del Ministro, la seconda per l'illustrazione della proposta del relatore e l'avvio del dibattito, la terza per la conclusione del dibattito e per la votazione finale della predetta proposta.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) sottolinea l'importanza della materia oggetto del documento in esame, prospettando l'opportunità che la Giunta si convochi, ove necessario, anche più volte alla settimana.

Il senatore BONIFAZI (*PD*) evidenzia che il calendario definito dalla Giunta deve essere calibrato anche in relazione alle esigenze istruttorie che emergeranno dopo che il ministro Salvini avrà ricevuto la comunicazione relativa alla fissazione di un termine di sette giorni ed avrà avuto quindi la possibilità di scegliere se essere o meno audito dalla Giunta.

Il PRESIDENTE fa presente che si attiverà al fine di consentire il rispetto del termine di trenta giorni, previsto per l'esame in Giunta dal comma 2 dell'articolo 135-*bis* del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

VERIFICA DEI POTERI

Regione Lazio

(Esame e rinvio)

Il relatore GIARRUSSO (*M5S*), come stabilito nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi del 24 gennaio scorso, svolge una relazione parziale sulla base dei dati tratti dal verbale dell'Ufficio elettorale regionale, dati che sono ancora sottoposti a controllo, nell'ambito dell'attività di verifica prevista dal Regolamento per la verifica dei poteri.

Dopo aver dato conto della proclamazione degli eletti nei collegi uninominali ed in quelli plurinominali, con la relativa assegnazione dei seggi spettanti alla Regione per la quota proporzionale, si sofferma sulle operazioni che hanno condotto alla compensazione dei seggi tra liste eccedentarie e liste deficitarie.

L'Ufficio elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera c del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533 ha proceduto all'assegnazione dei seggi nei singoli collegi plurinominali. Accertata la non corrispondenza tra il numero seggi assegnati alle liste nella regione e il totale dei seggi risultanti dalle assegnazioni in ciascun collegio plurinominali, ha proceduto all'individuazione delle liste eccedentarie e delle liste deficitarie. Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle sono risultate liste eccedentarie, avendo ottenuto entrambe 1 seggio in più, rispettivamente 2 seggi anziché 1 e 7 seggi anziché 6; Partito democratico e Liberi e Uguali

sono risultate liste deficitarie, avendo ottenuto entrambe 1 seggio in meno, rispettivamente 3 seggi anziché 4 e 0 seggi anziché 1.

L'Ufficio ha effettuato la compensazione tra le liste interessate apportando quindi una variazione nel numero di seggi assegnati a ciascun collegio con il D.P.R. 28 dicembre 2017. Il numero di 6 seggi spettanti al collegio 2 resta invariato; mentre risultano assegnati 6 seggi nel collegio 1, anziché 5 e 6 seggi nel collegio 3, anziché 7.

Fa presente quindi che sono stati presentati alcuni ricorsi elettorali.

In data 29 marzo 2018, i signori Giampaolo Girardi, Roberto Maria Meola, Andrea Costanzo, Vittorio Amedeo Marinelli, Massimo Zizzari e Flavia Grasso, tutti cittadini elettori nel Collegio uninominale n. 3 Roma – Quartiere Portuense, hanno presentato ricorso avverso la proclamazione della senatrice Paola Binetti.

In particolare i ricorrenti rilevano che il risultato determinatosi a seguito delle operazioni elettorali presso il Collegio uninominale n. 3 – che ha visto proclamata senatrice la candidata Paola Binetti, con 93.801 voti validi, con uno scarto di 715 voti rispetto al candidato Mauro Vaglio che ha ottenuto 93.086 voti validi – è illegittimo e merita di essere annullato in quanto il procedimento elettorale è caratterizzato da gravissime irregolarità che denotano la violazione dei principi in materia di trasparenza e regolarità delle operazioni elettorali e del principio di genuinità del risultato elettorale.

Dai dati ricavati dall'esame dei verbali esposti in consultazione con riferimento alle 622 Sezioni, in 205 verbali si sono rilevate gravi irregolarità a causa della differenza tra schede vidimate, schede riconsegnate e voti assegnati, in 84 verbali sono state rilevate anomalie e 39 verbali sono in bianco o mancanti di dati. Pertanto, ad avviso dei ricorrenti, il totale delle sezioni con verbali irregolari è di 328.

Da tali irregolarità emerge che i voti attribuiti in eccesso sono 16.958, mentre i voti da considerarsi in difetto sono 19.123, evidenziandosi che in alcune sezioni vi sono più voti espressi che schede autenticate, in altre sezioni la somma delle schede votate e di quelle non utilizzate è diversa dal numero delle schede autenticate, in altre ancora non risulta essere stata autenticata alcuna scheda.

Pertanto, i ricorrenti richiedono in via principale l'annullamento integrale delle operazioni elettorali svoltesi il 4 marzo 2018 presso il Collegio uninominale n. 3 Roma – Quartiere Portuense, con conseguente ordine di rinnovo delle stesse ed in via subordinata ed ove occorra la rinnovazione della verifica delle schede votate, delle tabelle di scrutinio e dei registri ove vengono annotati gli elettori.

In data 3 aprile 2018, Lavinia Mennuni, candidata nel Collegio uninominale n. 4 Roma – Quartiere Collatino per la coalizione di centro-destra, ha proposto ricorso avverso la proclamazione del senatore Pierpaolo Sileri.

In particolare, nel rilevare che lo scarto tra il candidato proclamato senatore e la stessa ricorrente è di 570 voti, il ricorso mette in evidenza che nelle 535 sezioni elettorali del predetto collegio si è proceduto all'annullamento non solo delle schede palesemente nulle, ma anche di un nu-

mero considerevole di schede in cui gli elettori avevano tracciato un segno su due liste di candidati nel collegio plurinominale collegate alla medesima candidata del collegio uninominale in questione, Mennuni, vanificando così l'espressione di un voto di preferenza chiaramente rivolto in favore della ricorrente.

Si osserva altresì nel ricorso che il numero delle schede dichiarate nulle o annullate è stato particolarmente elevato, per un totale di 5.125 schede non valide e che, ad una disamina delle operazioni di spoglio quali risultanti dai verbali, è emerso l'annullamento di almeno 500 preferenze. A tal fine, sono riportati, a titolo esemplificativo, i dati di alcune sezioni.

Ad avviso della ricorrente, l'annullamento di un numero così considerevole di voti in suo favore sarebbe dipeso dalle istruzioni del Ministero dell'interno per le operazioni degli uffici elettorali, le quali hanno stabilito (pag. 59) che, date le particolari caratteristiche del voto congiunto previste dalla legge elettorale, la scheda deve in ogni caso considerarsi nulla per mancanza di univocità del voto qualora siano votati più candidati uninominali o più liste. Tale criterio viene quindi contestato perché si pone in contrasto con le previsioni normative che prevedono un novero di casi di invalidità delle schede elettorali limitato ad ipotesi predeterminate, in virtù del principio del *favor voti* che tutela l'espressione del voto dell'elettore.

Il PRESIDENTE avverte quindi che dei ricorsi elettorali illustrati dal relatore sarà data comunicazione ai senatori controinteressati, Binetti e Sileri, ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento per la verifica dei poteri.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Circoscrizione Estero-ripartizione Africa, Asia, Oceania e Antartide (Esame e rinvio)

Il relatore CUCCA (*PD*), d'intesa con la correlatrice D'Angelo, riferisce sulla situazione elettorale della Circoscrizione Estero-ripartizione Africa, Asia, Oceania e Antartide, premettendo che i dati che seguono sono stati tratti dal verbale Ufficio elettorale centrale per la circoscrizione Estero e pertanto si tratta di dati di proclamazione non ancora controllati dagli uffici di segreteria della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari nell'ambito dell'attività di verifica prevista dal Regolamento per la verifica dei poteri.

L'Ufficio elettorale ha determinato la cifra elettorale di ciascuna lista e di ciascun candidato nella ripartizione e ha proceduto in seguito all'attribuzione dell'unico seggio spettante alla ripartizione Africa, Asia, Oceania, Antartide alla lista Partito democratico che ha riportato una cifra elettorale pari a 16.601. La lista che segue, Lega Nord-Forza Italia-Fratelli d'Italia, ha riportato una cifra pari a 14.916 e sarebbero necessari 1.686 voti in più affinché superi la lista a cui è stato attribuito il seggio.

L'Ufficio ha poi individuato, tra i candidati del Partito democratico, il candidato con la maggiore cifra elettorale e pertanto ha proclamato eletto Francesco Giacobbe, il quale ha riportato una cifra elettorale di 2.769. La candidata che segue, Allegra Salvadori, ha riportato una cifra pari a 2.388 e sarebbero necessari 382 voti in più affinché superi il candidato a cui è stato attribuito il seggio.

In data 4 aprile è pervenuto un ricorso che interessa tutte e quattro le ripartizioni della Circoscrizione Estero e, per quanto riguarda la ripartizione in esame, è avverso l'elezione del senatore Francesco Giacobbe.

Il ricorrente, signor Felice Palone, delegato della lista Movimento 5 Stelle per tutte e quattro le ripartizioni, denuncia molteplici irregolarità (testimoniate anche da inchieste giornalistiche) che si sarebbero verificate nel corso delle operazioni di voto nella Circoscrizione Estero. L'esercizio del voto, finalizzato all'elezione di dodici membri della Camera dei deputati e sei membri del Senato della Repubblica, avviene per corrispondenza, secondo le modalità stabilite dalla L. 459/2001 e dal D.P.R. 104/2003. Legittimati ad esprimere il proprio voto all'estero sono i cittadini italiani iscritti all'AIRE nonché quelli che per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano temporaneamente in un paese estero in cui non sono anagraficamente residenti, ove abbiano optato per tale modalità di esercizio del voto entro il 31 gennaio 2018.

In particolare, fa riferimento a segnalazioni concernenti: errori di conteggio; mancanza di plichi elettorali; consegna di plichi, già aperti, ad operazioni avviate o comunque oltre il termine per l'esercizio del diritto di voto; immissione di schede nelle urne senza la previa verifica del tagliando elettorale; firme replicate e schede aventi espressioni di voto con grafia identica; seggi incustoditi; criteri di annullamento non uniformi; ipotesi di stampa relative ad acquisto di schede o interi plichi; stampa di materiale elettorale da parte di tipografie non autorizzate; stampa di schede false, alcune delle quali rinvenute abbandonate; mancata ricezione di schede; abbandono di plichi contenenti schede elettorali.

In conseguenza delle suddette irregolarità ne risulterebbe irrimediabilmente compromesso il legittimo esercizio del diritto di voto per violazione dei principi di segretezza, libertà e personalità. Chiede pertanto di esaminare i verbali di tutti i seggi elettorali interessati e, ove necessario, anche le singole schede votate, con particolare riferimento a quelle annullate, procedendo al riconteggio.

In data 5 aprile 2018 è pervenuto, dal signor Nicola Brienza, candidato per la lista Civica Popolare nella ripartizione in esame, un ricorso di identico contenuto al precedente ma avverso unicamente l'elezione del senatore Francesco Giacobbe.

Il PRESIDENTE avverte quindi che dei ricorsi elettorali illustrati dal relatore sarà data comunicazione al senatore controinteressato, Giacobbe, ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento per la verifica dei poteri.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Circoscrizione Estero-ripartizione America meridionale

(Esame e rinvio)

Il relatore CUCCA (*PD*), d'intesa con la correlatrice D'Angelo, riferisce sulla situazione elettorale della Circoscrizione Estero-ripartizione America meridionale, premettendo che i dati che seguono sono stati tratti dal verbale Ufficio elettorale centrale per la circoscrizione Estero e pertanto si tratta di dati di proclamazione non ancora controllati dagli uffici di segreteria della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari nell'ambito dell'attività di verifica prevista dal Regolamento per la verifica dei poteri.

L'Ufficio elettorale ha determinato la cifra elettorale di ciascuna lista e di ciascun candidato nella ripartizione e ha proceduto in seguito all'attribuzione dei due seggi spettanti alla ripartizione America meridionale, attribuendone uno alla lista MAIE – Movimento associativo italiani all'estero, che ha riportato una cifra elettorale pari a 103.492, e uno alla lista USEI – Unione sudamericana emigrati italiani, che ha riportato una cifra elettorale pari a 67.700. La lista che segue, Partito democratico, ha riportato una cifra pari a 57.910 e sarebbero necessari 9.791 voti in più affinché superi la lista a cui è stato attribuito il secondo seggio.

L'Ufficio ha poi individuato, tra i candidati delle due liste a cui spettano i seggi, i candidati con la maggiore cifra elettorale e pertanto ha proclamato eletti, per il MAIE, Ricardo Antonio Merlo, il quale ha riportato una cifra elettorale pari a 54.911, e, per la lista USEI, Adriano Cario, il quale ha riportato una cifra pari a 24.742. Il candidato immediatamente seguente, Francisco Fabian Nardelli, ha riportato una cifra di 15.811 e sarebbero necessari 8.932 voti in più affinché superi il candidato a cui è stato attribuito il secondo seggio.

In data 4 aprile è pervenuto un ricorso che interessa tutte e quattro le ripartizioni della Circoscrizione Estero e, per quanto riguarda la ripartizione in esame, è avverso l'elezione del senatore Adriano Cario.

Il ricorrente, signor Felice Palone, delegato della lista Movimento 5 Stelle per tutte e quattro le ripartizioni, denuncia molteplici irregolarità (testimoniate anche da inchieste giornalistiche) che si sarebbero verificate nel corso delle operazioni di voto nella circoscrizione estero. L'esercizio del voto, finalizzato all'elezione di dodici membri della Camera dei deputati e sei membri del Senato della Repubblica, avviene per corrispondenza, secondo le modalità stabilite dalla L. 459/2001 e dal D.P.R. 104/2003. Legittimati ad esprimere il proprio voto all'estero sono i cittadini italiani iscritti all'AIRE nonché quelli che per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano temporaneamente in un paese estero in cui non sono anagraficamente residenti, ove abbiano optato per tale modalità di esercizio del voto entro il 31 gennaio 2018.

In particolare, fa riferimento a segnalazioni concernenti: errori di conteggio; mancanza di plichi elettorali; consegna di plichi, già aperti, ad operazioni avviate o comunque oltre il termine per l'esercizio del di-

ritto di voto; immissione di schede nelle urne senza la previa verifica del tagliando elettorale; firme replicate e schede aventi espressioni di voto con grafia identica; seggi incustoditi; criteri di annullamento non uniformi; ipotesi di stampa relative ad acquisto di schede o interi plichi; stampa di materiale elettorale da parte di tipografie non autorizzate; stampa di schede false, alcune delle quali rinvenute abbandonate; mancata ricezione di schede; abbandono di plichi contenenti schede elettorali.

In conseguenza delle suddette irregolarità ne risulterebbe irrimediabilmente compromesso il legittimo esercizio del diritto di voto per violazione dei principi di segretezza, libertà e personalità. Chiede pertanto di esaminare i verbali di tutti i seggi elettorali interessati e, ove necessario, anche le singole schede votate, con particolare riferimento a quelle annullate, procedendo al riconteggio.

Si rende necessario individuare, ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento per la verifica dei poteri, quale controinteressato nella ripartizione all'esame rispetto al ricorso illustrato il senatore Adriano Cario.

In data 5 aprile è pervenuto un esposto, privo di firma autenticata, avverso l'elezione dei senatori Ricardo Antonio Merlo e Adriano Cario.

L'esponente, signora Alejandra Concepcion Angeloni, candidata della lista Movimento 5 Stelle nella ripartizione in esame, denuncia molteplici irregolarità (testimoniate anche da inchieste giornalistiche) che si sarebbero verificate nel corso delle operazioni di voto nella circoscrizione estero. L'esercizio del voto, finalizzato all'elezione di dodici membri della Camera dei deputati e sei membri del Senato della Repubblica, avviene per corrispondenza, secondo le modalità stabilite dalla L. 459/2001 e dal D.P.R. 104/2003. Legittimati ad esprimere il proprio voto all'estero sono i cittadini italiani iscritti all'AIRE nonché quelli che per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano temporaneamente in un paese estero in cui non sono anagraficamente residenti, ove abbiano optato per tale modalità di esercizio del voto entro il 31 gennaio 2018.

In particolare, fa riferimento a segnalazioni concernenti: errori di conteggio; mancanza di plichi elettorali; consegna di plichi, già aperti, ad operazioni avviate o comunque oltre il termine per l'esercizio del diritto di voto; immissione di schede nelle urne senza la previa verifica del tagliando elettorale; firme replicate e schede aventi espressioni di voto con grafia identica; seggi incustoditi; criteri di annullamento non uniformi; ipotesi di stampa relative ad acquisto di schede o interi plichi; stampa di materiale elettorale da parte di tipografie non autorizzate; stampa di schede false, alcune delle quali rinvenute abbandonate; mancata ricezione di schede; abbandono di plichi contenenti schede elettorali.

In conseguenza delle suddette irregolarità ne risulterebbe irrimediabilmente compromesso il legittimo esercizio del diritto di voto per violazione dei principi segretezza, libertà e personalità. Chiede pertanto di esaminare i verbali di tutti i seggi elettorali interessati e, ove necessario, anche le singole schede votate, con particolare riferimento a quelle annullate, procedendo al riconteggio.

In data 16 aprile 2018 è stato inviato un esposto fuori termine, dal signor Fabio Porta, candidato per il Partito democratico nella ripartizione in esame, avverso l'elezione del senatore Adriano Cario. L'esponente eccepisce l'esistenza di almeno 9.790 schede viziate, che corrispondono alla differenza tra i voti attribuiti all'USEI, che vede eletto il suo candidato Adriano Cario, e al PD. In estrema sintesi, in alcune sezioni, che sono indicate nell'esposto, si sarebbero raggiunte percentuali «patologiche» dei voti ottenuti dall'USEI rispetto a quelle ottenute nelle altre sezioni dell'Argentina e di Buenos Aires in particolare, dove Cario ha ottenuto 21.972 voti di preferenza sul totale di 24.742 ottenuti in tutta la ripartizione. Anche la lista USEI avrebbe raggiunto nelle sezioni del consolato di Buenos Aires delle percentuali non comparabili con quelle ottenute in altri consolati della ripartizione (un 47% contro percentuali comprese tra il 17% e il 28%). Inoltre, secondo il signor Porta, durante lo scrutinio sarebbe emerso che, nelle sezioni da lui segnalate, la maggior parte dei voti sarebbe stata manifestata attraverso la medesima calligrafia.

In via istruttoria chiede alla Giunta di prendere visione ed estrarre copia di verbali e schede di specifiche sezioni del Consolato di Buenos Aires. Ove necessario, chiede il sollevamento della questione di legittimità costituzionale degli artt. 12 e 14 della legge n. 459/2001 e dell'art. 70 DPR n. 361/1957 per violazione dell'art. 48 Cost. (requisiti di personalità, libertà e segretezza del voto).

In data 23 luglio 2018, il signor Porta, per il tramite del suo avvocato, ha fatto pervenire alla Giunta copia della sua denuncia querela, di tenore uguale all'esposto illustrato, depositata presso la Questura di Roma e copia del verbale di ricezione.

In data 10 gennaio 2019, l'avvocato del signor Porta ha segnalato alla Giunta delle elezioni che, oltre al procedimento apertosi in seguito alla denuncia del suo cliente di cui allega l'iscrizione nel Registro delle notizie di reato, esisterebbe, sempre presso la Procura di Roma, un altro procedimento penale relativo agli stessi fatti. Inoltre sarebbe stata depositata una denuncia anche presso la Procura della Repubblica di Buenos Aires.

Il PRESIDENTE avverte quindi che del ricorso e degli esposti elettorali illustrati dal relatore sarà data comunicazione al senatore controinteressato, Cario, ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento per la verifica dei poteri.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Circoscrizione Estero-ripartizione Americhe settentrionale e centrale (Esame e rinvio)

Il relatore CUCCA (PD), d'intesa con la correlatrice D'Angelo, riferisce sulla situazione elettorale della Circoscrizione Estero-ripartizione America settentrionale e centrale, premettendo che i dati che seguono

sono stati tratti dal verbale Ufficio elettorale centrale per la circoscrizione Estero e pertanto si tratta di dati di proclamazione non ancora controllati dagli uffici di segreteria della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari nell'ambito dell'attività di verifica prevista dal Regolamento per la verifica dei poteri.

L'Ufficio elettorale ha determinato la cifra elettorale di ciascuna lista e di ciascun candidato nella ripartizione e ha proceduto in seguito all'attribuzione dell'unico seggio spettante alla ripartizione America settentrionale e centrale alla lista Lega Nord-Forza Italia-Fratelli d'Italia che ha riportato una cifra elettorale pari a 30.330. La lista che segue, Partito democratico, ha riportato una cifra pari a 25.775 e sarebbero necessari 4.556 voti in più affinché superi la lista a cui è stato attribuito il seggio.

L'Ufficio ha poi individuato, tra i candidati della lista Lega Nord-Forza Italia-Fratelli d'Italia, il candidato con la maggiore cifra elettorale e pertanto ha proclamato eletta Francesca Alderisi, la quale ha riportato una cifra elettorale di 11.005. Il candidato che segue, Mario Cortellucci, ha riportato una cifra pari a 5.339 e sarebbero necessari 5.667 voti in più affinché superi la candidata a cui è stato attribuito il seggio.

In data 4 aprile è pervenuto un ricorso che interessa tutte e quattro le ripartizioni della Circoscrizione Estero e, per quanto riguarda la ripartizione in esame, è avverso l'elezione della senatrice Francesca Alderisi.

Il ricorrente, signor Felice Palone, delegato della lista Movimento 5 Stelle per tutte e quattro le ripartizioni, denuncia molteplici irregolarità (testimoniate anche da inchieste giornalistiche) che si sarebbero verificate nel corso delle operazioni di voto nella Circoscrizione Estero. L'esercizio del voto, finalizzato all'elezione di dodici membri della Camera dei deputati e sei membri del Senato della Repubblica, avviene per corrispondenza, secondo le modalità stabilite dalla L. 459/2001 e dal D.P.R. 104/2003. Legittimati ad esprimere il proprio voto all'estero sono i cittadini italiani iscritti all'AIRE nonché quelli che per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano temporaneamente in un paese estero in cui non sono anagraficamente residenti, ove abbiano optato per tale modalità di esercizio del voto entro il 31 gennaio 2018.

In particolare, fa riferimento a segnalazioni concernenti: errori di conteggio; mancanza di plichi elettorali; consegna di plichi, già aperti, ad operazioni avviate o comunque oltre il termine per l'esercizio del diritto di voto; immissione di schede nelle urne senza la previa verifica del tagliando elettorale; firme replicate e schede aventi espressioni di voto con grafia identica; seggi incustoditi; criteri di annullamento non uniformi; ipotesi di stampa relative ad acquisto di schede o interi plichi; stampa di materiale elettorale da parte di tipografie non autorizzate; stampa di schede false, alcune delle quali rinvenute abbandonate; mancata ricezione di schede; abbandono di plichi contenenti schede elettorali.

In conseguenza delle suddette irregolarità ne risulterebbe irrimediabilmente compromesso il legittimo esercizio del diritto di voto per violazione dei principi di segretezza, libertà e personalità. Chiede pertanto di esaminare i verbali di tutti i seggi elettorali interessati e, ove necessario,

anche le singole schede votate, con particolare riferimento a quelle annullate, procedendo al riconteggio.

Il PRESIDENTE avverte quindi che del ricorso elettorale illustrato dal relatore sarà data comunicazione alla senatrice controinteressata, Alderisi, ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento per la verifica dei poteri.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Circoscrizione Estero-ripartizione Europa

(Esame e rinvio)

Il relatore CUCCA (*PD*), d'intesa con la correlatrice D'Angelo, riferisce sulla situazione elettorale della Circoscrizione Estero-ripartizione Europa, premettendo che i dati che seguono sono stati tratti dal verbale Ufficio elettorale centrale per la circoscrizione Estero e pertanto si tratta di dati di proclamazione non ancora controllati dagli uffici di segreteria della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari nell'ambito dell'attività di verifica prevista dal Regolamento per la verifica dei poteri.

L'Ufficio elettorale ha determinato la cifra elettorale di ciascuna lista e di ciascun candidato nella ripartizione e ha proceduto in seguito all'attribuzione dei due seggi spettanti alla ripartizione Europa, attribuendone uno alla lista Partito democratico, che ha riportato una cifra elettorale pari a 178.522, e uno alla lista Lega Nord-Forza Italia-Fratelli d'Italia, che ha riportato una cifra elettorale pari a 139.317. La lista che segue, Movimento 5 Stelle, ha riportato una cifra pari a 135.677 e sarebbero necessari 3.641 voti in più affinché superi la lista a cui è stato attribuito il secondo seggio.

L'Ufficio ha poi individuato, tra i candidati delle due liste a cui spettano i seggi, i candidati con la maggiore cifra elettorale e pertanto ha proclamato eletti, per il PD, Laura Garavini, la quale ha riportato una cifra elettorale pari a 36.386, e, per la lista Lega-Forza Italia-Fratelli d'Italia, Raffaele Fantetti, il quale ha riportato una cifra pari a 13.617. Il candidato immediatamente seguente, Marco Fiore, ha riportato una cifra di 8854 e sarebbero necessari 4.764 voti in più affinché superi il candidato a cui è stato attribuito il secondo seggio.

In data 4 aprile è pervenuto un ricorso che interessa tutte e quattro le ripartizioni della Circoscrizione Estero e, per quanto riguarda la ripartizione in esame, è avverso l'elezione del senatore Raffaele Fantetti.

Il ricorrente, signor Felice Palone, delegato della lista Movimento 5 Stelle per tutte e quattro le ripartizioni, denuncia molteplici irregolarità (testimoniate anche da inchieste giornalistiche) che si sarebbero verificate nel corso delle operazioni di voto nella Circoscrizione Estero. L'esercizio del voto, finalizzato all'elezione di dodici membri della Camera dei deputati e sei membri del Senato della Repubblica, avviene per corrispondenza, secondo le modalità stabilite dalla L. 459/2001 e dal D.P.R. 104/2003. Le-

gittimati ad esprimere il proprio voto all'estero sono i cittadini italiani iscritti all'AIRE nonché quelli che per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano temporaneamente in un paese estero in cui non sono anagraficamente residenti, ove abbiano optato per tale modalità di esercizio del voto entro il 31 gennaio 2018.

In particolare, fa riferimento a segnalazioni concernenti: errori di conteggio; mancanza di plichi elettorali; consegna di plichi, già aperti, ad operazioni avviate o comunque oltre il termine per l'esercizio del diritto di voto; immissione di schede nelle urne senza la previa verifica del tagliando elettorale; firme replicate e schede aventi espressioni di voto con grafia identica; seggi incustoditi; criteri di annullamento non uniformi; ipotesi di stampa relative ad acquisto di schede o interi plichi; stampa di materiale elettorale da parte di tipografie non autorizzate; stampa di schede false, alcune delle quali rinvenute abbandonate; mancata ricezione di schede; abbandono di plichi contenenti schede elettorali.

In conseguenza delle suddette irregolarità ne risulterebbe irrimediabilmente compromesso il legittimo esercizio del diritto di voto per violazione dei principi di segretezza, libertà e personalità. Chiede pertanto di esaminare i verbali di tutti i seggi elettorali interessati e, ove necessario, anche le singole schede votate, con particolare riferimento a quelle annullate, procedendo al riconteggio.

In data 5 aprile 2018 è stato inviato, dal signor Matteo Angelo Marcello Pilato, candidato per la lista Movimento 5 Stelle nella ripartizione in esame, un ricorso di identico contenuto al precedente ma avverso unicamente l'elezione del senatore Raffaele Fantetti.

Il PRESIDENTE avverte quindi che dei ricorsi elettorali illustrati dal relatore sarà data comunicazione al senatore controinteressato, Fantetti, ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento per la verifica dei poteri.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Regione Emilia Romagna

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 25 settembre 2018 e proseguito nelle sedute del 18 ottobre, del 27 novembre, dell'11 e del 19 dicembre 2018 e del 15 gennaio 2019.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta il relatore Paroli ha avanzato, d'intesa con tutti gli altri componenti del Comitato per la revisione delle schede dichiarate nulle e delle schede contestate, assegnate e non assegnate, dall'Ufficio elettorale regionale del collegio uninominale n. 5 della regione Emilia Romagna, la proposta che la Giunta deliberi un'integrazione formale del mandato conferito al Comitato volto alla verifica anche delle schede bianche.

Il relatore, senatore PAROLI (*FI-BP*) ribadisce, a nome di tutti gli altri componenti del Comitato per la revisione delle schede elettorali dell'Emilia Romagna la proposta di un'integrazione formale del mandato, già conferito dalla Giunta, volto ad estendere la verifica anche alle schede bianche.

Prima di procedere ad ulteriori convocazioni del Comitato, reputa opportuno che la Giunta si pronunci su questa proposta.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) chiede un ulteriore rinvio della decisione in Giunta su tale profilo.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea l'opportunità che il Comitato si riunisca comunque nelle more del pronunciamento da parte della Giunta circa la proposta di ampliamento del mandato, in modo tale da non determinare un rallentamento delle attività di verifica di tale organo.

Il senatore CUCCA (*PD*) si esprime favorevolmente rispetto alla proposta di ampliamento del mandato al Comitato, formulata dal senatore Paroli.

Il relatore PAROLI (*FI-BP*), raccogliendo il suggerimento del senatore Augussori, fa presente che l'attività del Comitato continuerà anche nelle more della decisione della Giunta in ordine alla proposta di ampliamento del mandato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,15.

Comitato ristretto per la revisione delle schede elettorali nella regione Emilia Romagna

Riunione n. 6

Relatore: PAROLI (FI-BP)

Orario: dalle ore 16,20 alle ore 17,45

COMMISSIONI CONGIUNTE

3^a (Affari esteri, emigrazione) e 14^a (Politiche dell'Unione europea)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

della Camera dei deputati

Mercoledì 30 gennaio 2019

Plenaria

4^a Seduta

Presidenza del Presidente della 14^a Commissione del Senato

LICHERI

Interviene il ministro per gli affari europei Savona.

La seduta inizia alle ore 9,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Le Commissioni congiunte prendono atto.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Audizione del Ministro per gli affari europei sulle prospettive di riforma dell'Unione europea**

Il presidente LICHERI introduce la procedura informativa in titolo.

Il ministro SAVONA rende comunicazioni sull'argomento in titolo.

Intervengono, quindi, per formulare osservazioni e porre quesiti il deputato DE LUCA (*PD*), il senatore AIROLA (*M5S*), la senatrice GIAMMANCO (*FI-BP*) e il senatore VESCOVI (*L-SP-PSd'Az*), i deputati BOLDRINI (*LEU*) e LUPI (*Misto-NCI-USEI*), la senatrice GINETTI (*PD*) e il deputato ROSSELLO (*FI*).

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore AIROLA (*M5S*).

Segue la replica del ministro SAVONA.

Dopo un ulteriore intervento della senatrice GINETTI (*PD*), prosegue la replica del Ministro Savona.

Interviene sull'ordine dei lavori il deputato SCALFAROTTO (*PD*), cui risponde il presidente LICHERI.

Prosegue quindi la replica del ministro SAVONA.

Intervengono sull'ordine dei lavori i deputati DE LUCA (*PD*) e BOLDRINI (*LEU*), cui risponde il presidente LICHERI.

Pongono infine ulteriori quesiti il deputato PETTARIN (*FI*) e il senatore AIMI (*FI-BP*), nonché per formulare osservazioni il deputato CARELLI (*M5S*), ai quali replica nuovamente il ministro SAVONA.

Il presidente LICHERI dichiara, quindi, conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 11,10.

COMMISSIONI 1^a e 4^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

4^a (Difesa)

Mercoledì 30 gennaio 2019

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 7

*Presidenza della Presidente della 4^a Commissione
TESEI*

Orario: dalle ore 16,35 alle ore 17,40

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL COCER-INTERFORZE, IN
RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 791 (RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE
PERSONALE FORZE ARMATE E DI POLIZIA)*

COMMISSIONI 3^a e 4^a RIUNITE**3^a (Affari esteri, emigrazione)****4^a (Difesa)**

Mercoledì 30 gennaio 2019

Plenaria**2^a Seduta***Presidenza della Presidente della 4^a Commissione*

TESEI

Intervengono il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Di Stefano e il sottosegretario di Stato per la difesa Tofalo.

La seduta inizia alle ore 12,50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, per il periodo dal 1^o ottobre al 31 dicembre 2018 (n. 69)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145. Esame e rinvio)

La relatrice per la 4^a Commissione PUCCIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) osserva che lo schema di decreto iscritto all'ordine del giorno dà corso, relativamente ai profili finanziari, alle risoluzioni approvate dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati rispettivamente il 13 dicembre e il 19 dicembre 2018. Con tali atti, infatti, il Parlamento ha autorizzato le missioni internazionali e gli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno ai processi di pace e di stabilizzazione contenuti nella deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 novembre 2018, per il periodo dal 1^o ottobre al 31 dicembre 2018.

Al riguardo, ricorda che lo scorso dicembre le Commissioni riunite avevano esaminato due deliberazioni: il documento XXVI, n. 1, (che disponeva la proroga – per il periodo dal 1 ottobre al 31 dicembre – delle missioni e degli interventi di cooperazione allo sviluppo già in corso) e il documento XXV, n.1 (che disponeva invece l'avvio di una nuova missione di addestramento in Iraq). Nella deliberazione governativa veniva specificato, tuttavia, che la nuova missione in Iraq non comportava oneri finanziari, in quanto le risorse ad essa destinate sarebbero state tratte dagli assetti già operanti nell'ambito di un'altra missione già operativa nell'area. In ragione di ciò, le Commissioni sono oggi sostanzialmente chiamate a vagliare le risorse destinate alla proroga delle missioni esistenti (in cui comunque viene dato conto dell'onere nullo della nuova missione).

Ricorda, infine, che il presente schema di decreto, coerentemente alla deliberazione approvata a dicembre, non concerne le missioni che non prevedono il dispiegamento di mezzi e di personale delle Forze armate, e che erano già state finanziate per l'intero anno 2018.

Dopo aver proceduto a una breve disamina di due articoli e dell'allegato che compongono il provvedimento e aver ricordato che l'atto è altresì corredato della prescritta relazione tecnica, osserva che, per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2018, la copertura finanziaria delle missioni è stata assicurata in due modi, ovvero sia –per circa 275 milioni- dal capitolo 1183 (Fondi da ripartire), dello Stato di previsione del Ministero della difesa, sulla base di quanto già disposto in sede di assestamento del bilancio, sia –per la parte restante- dal fondo per il finanziamento delle missioni internazionali, comprensivo di 11 milioni di saldo già disponibile e di 130 milioni rifinanziati dall'articolo 24 del decreto-legge n. 119 del 2018 (c.d. «decreto fiscale»).

In particolare, il prospetto riportato dall'allegato (e dalla relazione tecnica), concerne, nel dettaglio, solo la seconda fonte di finanziamento, e prevede, in particolare, circa 86 milioni di euro a carico del Ministero della difesa, 5 milioni di euro a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri (in relazione al supporto info-operativo dell'AISE) e 50 milioni di euro per la copertura degli interventi di cooperazione e sviluppo a carico del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Relativamente alle missioni militari, non formano pertanto oggetto di riparto da parte del provvedimento in esame le ulteriori risorse allocate dalla legge di assestamento per l'anno 2018 (legge n. 111 del 2018) sul fondo «Sopravvenute maggiori esigenze nello Stato di previsione del Ministero della difesa» (capitolo 1183). Tale legge ha infatti previsto un incremento di circa 295 milioni di euro sul capitolo 1183 del Ministero della difesa. In sede di assestamento, una nota al capitolo di spesa specificava che la variazione proposta teneva conto sia delle maggiori esigenze connesse al finanziamento delle missioni internazionali di euro 300 milioni per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2018, sia della compensazione di euro 5 milioni offerta dal capitolo 4246. Conseguentemente, gli importi per ciascuna missione militare ripartiti dal presente schema nell'Allegato 1

risultano inferiori agli importi della deliberazione esaminata lo scorso dicembre. Identici risultano invece gli importi relativi agli interventi di cooperazione allo sviluppo.

La relatrice ricorda inoltre che le risorse per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali a norma degli articoli 3 e 4 della legge quadro sulle missioni internazionali sono allocate su un apposito fondo missioni presso il Ministero dell'economia, per il cui riparto gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono sottoposti alle competenti commissioni parlamentari per l'espressione del parere (articolo 4, comma 3) Anche le anticipazioni di tesoreria di cui al comma 4 del citato articolo 4 e le anticipazioni di cui al successivo comma 4-*bis* sono disposte a valere sulla dotazione del fondo missioni presso il Ministero dell'economia, su richiesta delle amministrazioni competenti, fino a che non siano emanati i relativi decreti.

Conclude osservando che, relativamente alle risorse di cui al capitolo 1183 della Difesa, la legge istitutiva (articolo 23, comma 1, della legge n. 292/2002) prevede che i decreti ministeriali di riparto siano comunicati anche alle competenti commissioni parlamentari.

Il senatore AIROLA (*M5S*), relatore per le parti di competenza della 3^a Commissione, illustra il provvedimento in titolo ad integrazione di quanto già detto dalla collega della 4^a Commissione, limitandosi, pertanto, ad esaminare i profili di competenza del Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale.

Lo schema di decreto in parola non fa che ripartire, in relazione al periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2018, le risorse del fondo già individuate per gli interventi di cooperazione allo sviluppo dalla deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 novembre scorso ed autorizzati dalle Camere, richiamando, in particolare, le schede dalla 45 alla 49 già allegate alla stessa deliberazione, e in cui vengono indicati gli stanziamenti relativi al finanziamento delle missioni internazionali e agli interventi di cooperazione allo sviluppo, a sostegno dei processi di pace di stabilizzazione.

Le risorse finanziarie complessive rese disponibili per il periodo ottobre-dicembre 2018 per questi interventi sono pari a complessivi 50 milioni di euro.

Con riferimento alle iniziative di cooperazione allo sviluppo (scheda 45), le risorse finanziarie per il periodo ottobre-dicembre 2018 ammontano a 34,5 milioni di euro. Ricordo che fra i Paesi beneficiari degli interventi la scheda annovera, fra gli altri, il Burundi, l'Etiopia, la Libia, la Somalia, il Mali, il Sudan, il Sud Sudan, l'Afghanistan, l'Iraq, il Myanmar, il Pakistan, la Palestina, oltre alla Siria e agli Stati del Medio Oriente maggiormente interessati dal flusso dei rifugiati siriani, ovvero Libano e Giordania.

In relazione agli interventi di sostegno ai processi di pace, stabilizzazione e rafforzamento della sicurezza, di cui alla scheda 46, viene confermato lo stanziamento per il periodo ottobre-dicembre 2018 di 2 milioni di euro, di cui 1,3 milioni di euro destinati ad interventi in Africa settentrio-

nale, Medio Oriente e Afghanistan. Anche in questo caso, a fini meramente ricognitivi, ricorda che fra le iniziative finanziate ci sono quelle destinate al percorso di riconciliazione nazionale in Libia, alla tutela e valorizzazione dei patrimoni archeologici siriano e iracheno, al consolidamento della stabilità del Libano e all'azione di contrasto della minaccia terroristica, anche in relazione ai Paesi del Corno d'Africa.

Con riferimento alla partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per la pace e la sicurezza (scheda 47), le risorse stanziare per il periodo ottobre-dicembre 2018 sono confermate per un ammontare di 2,5 milioni di euro. I contributi, come già indicato nella scheda, saranno destinati principalmente al sostegno del Fondo fiduciario della NATO sull'iniziativa «*defense capacity building (DCB)*» per programmi di rafforzamento istituzionale e degli enti di sicurezza e difesa dei Paesi *partner* dell'Alleanza di prioritario interesse per l'Italia, al Fondo fiduciario del Dipartimento per gli Affari politici delle Nazioni Unite per la ricerca di una soluzione alle crisi in Libia, Siria e Yemen, nonché al Fondo ONU per il consolidamento della pace e al Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP) per il rafforzamento delle istituzioni libiche.

In relazione agli interventi operativi di emergenza e di sicurezza in aree di crisi (scheda 49), in particolare destinati al potenziamento delle misure di sicurezza a tutela delle sedi diplomatiche e consolari in quelle aree, lo stanziamento per il periodo ottobre-dicembre 2018 è confermato per 11 milioni di euro.

Da ultimo evidenzia come l'articolo 2 dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nel regolare l'applicazione dell'articolo 5, comma 3 della legge n. 145 del 2016 sulle missioni internazionali – che consente, ai fini del calcolo dell'indennità da corrispondere al personale inviato in missione, di prendere a riferimento la diaria di una località diversa da quella di destinazione – considera per il personale inviato dal MAECI in Africa, Asia-Pacifico, America ed Europa, le diarie previste, rispettivamente, per la Repubblica democratica del Congo, l'Arabia Saudita, il Venezuela e i Paesi Bassi.

Si apre la discussione generale.

Il senatore VATTUONE (*PD*) pone l'accento sulla rilevante diversità tra le risorse assegnate alle missioni militari dal presente schema di decreto e quelle previste dalla deliberazione approvata dalle Commissioni riunite lo scorso 13 dicembre. Il documento in esame ripartisce infatti solo 86 milioni di euro, cioè una somma che non è evidentemente sufficiente per lo svolgimento delle missioni negli ultimi tre mesi dello scorso anno. Chiede, pertanto, delucidazioni al rappresentante del Governo.

La senatrice RAUTI (*FdI*), dopo aver criticato il ritardo con cui il Governo sottopone al Parlamento i delicati provvedimenti relativi all'impegno militare italiano in ambito internazionale, stigmatizza le recenti di-

chiarazioni rilasciate alla stampa dal Ministro della difesa in ordine al ritiro italiano dalla missione in Afghanistan. Ritiene quanto mai opportuno, sul punto, un confronto parlamentare in tempi brevi.

Il senatore CAUSIN (*FI-BP*), pur preannunciando il voto favorevole del suo Gruppo, critica anch'egli le dichiarazioni rilasciate dal Ministro della difesa sulla partecipazione italiana alle operazioni in Afghanistan. Osserva che si rende quanto mai necessaria un'audizione dello stesso Ministro, in Commissione, anche in relazione alla delicatissima questione del rinnovo della missione EUNAVORF MED SOPHIA.

Conclude sollecitando una maggiore attenzione, da parte del Governo, alla dignità e alle prerogative del Parlamento, nonché al rispetto dello spirito sotteso alla legge quadro sulle missioni internazionali.

Il sottosegretario TOFALO osserva che le ulteriori coperture finanziarie disposte in sede di assestamento originavano, comunque, dall'inadeguato finanziamento del fondo missioni predisposto dal Governo Gentiloni all'inizio del 2018. Assicura che la copertura economica delle operazioni militari è – nei fatti – coerente con quanto riportato dalle deliberazioni sottoposte all'esame del Parlamento lo scorso dicembre.

Per consentire alle Commissioni di approfondire gli elementi di dettaglio relativi all'utilizzo delle risorse predisposte tramite la legge di assestamento del bilancio, deposita la relativa documentazione.

Il sottosegretario DI STEFANO segnala che la ripartizione per aree geografiche dei diversi interventi di cooperazione sarà fattibile a partire dal 2019.

Il senatore VATTUONE (*PD*) ribadisce le proprie perplessità sulle modalità di finanziamento delle missioni militari, che appare poco rispettosa delle prescrizioni della legge n. 145 del 2016. Sarebbe inoltre opportuno che il Governo chiarisca adeguatamente le modalità di riparto degli stanziamenti presenti sul capitolo 1183 del bilancio della Difesa.

Replica il sottosegretario TOFALO, precisando che le risorse ripartite dallo schema di decreto in esame integrano quelle presenti sul capitolo 1183. Le modalità di riparto delle risorse presenti sul predetto capitolo sono, peraltro, precisate in un decreto del Ministro della difesa del novembre 2018.

Interviene quindi il senatore GASPARRI (*FI-BP*), associandosi a quanto già rappresentato dal senatore Causin e stigmatizzando l'atteggiamento tenuto dal Ministro della difesa, che ha provveduto a rilasciare alla stampa delle dichiarazioni inerenti un possibile ritiro dei militari italiani dall'Afghanistan, senza curarsi di riferire in Parlamento sul punto.

La presidente TESEI condivide l'opportunità di un confronto parlamentare sulle delicate problematiche sottese alle missioni internazionali.

Appreziate le circostanze, anche per garantire ai senatori la possibilità di approfondire le questioni emerse nel corso della discussione, rinvia a prossima seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,20.

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE**9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)****13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)**

Mercoledì 30 gennaio 2019

Plenaria**3^a Seduta**

Presidenza della Presidente della 13^a Commissione
MORONESE

La seduta inizia alle ore 10.

IN SEDE REFERENTE

(86) Loredana DE PETRIS ed altri. – *Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo nonché delega al Governo in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate*

(164) Paola NUGNES e Elena FATTORI. – *Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo, di riuso del suolo edificato e per la tutela del paesaggio*

(438) Maria Alessandra GALLONE ed altri. – *Disposizioni in materia di riqualificazione delle aree urbane degradate*

(572) NASTRI. – *Agevolazioni per la riduzione del consumo del suolo, il recupero delle aree urbane e il riuso del suolo edificato, mediante un credito d'imposta per l'acquisto di fabbricati da restaurare*

(715) Daniela DONNO. – *Promozione di iniziative locali per il recupero di terreni abbandonati e la creazione di orti sociali*

(843) TARICCO ed altri. – *Misure per il contenimento del consumo del suolo e il riuso del suolo edificato e deleghe per la disciplina in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate e per la definizione di incentivi di natura fiscale*

(866) NASTRI. – *Norme per il contenimento del consumo del suolo e la rigenerazione urbana, la tutela e valorizzazione dell'agricoltura e modifica all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la messa in sicurezza del territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 86 e 164, congiunzione con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 438, 572, 715, 843 e 866 e rinvio. Disgiunzione del disegno di legge n. 715)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 10 ottobre.

La presidente MORONESE (M5S), facente funzioni di relatrice in sostituzione della senatrice Nugnes, relatrice per la 13^a Commissione, dà conto del disegno di legge n. 438, recante disposizioni in materia di riqualificazione delle aree urbane degradate. Esso si compone di un solo articolo, che integra la disciplina del Comitato per la valutazione dei progetti di riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 ottobre 2015, con l'obiettivo di renderne l'attività maggiormente orientata alla riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e di degrado sociale dei minori. Per l'organizzazione di iniziative sociali, sportive e culturali rivolte a tale fine, viene espressamente prevista l'utilizzazione di edifici dismessi ubicati in zone idonee allo scopo. Per l'attuazione del provvedimento viene incrementato di 80 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2018, il Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, di cui all'articolo 1, comma 434, della legge n. 190 del 2014.

Illustra poi il contenuto del disegno di legge n. 572, che si compone di 2 articoli e introduce un credito d'imposta in favore delle imprese di costruzione e delle cooperative edilizie, per i periodi di imposta 2019-2027, in caso di acquisto da parte delle stesse di un intero fabbricato, oggetto di interventi di restauro, risanamento conservativo, recupero e ristrutturazione, e di successiva vendita, purché in assenza di contratti di locazione. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 30 per cento del costo complessivo sostenuto per i suddetti interventi edilizi, fino a un importo massimo di 50.000 euro annui per ciascuna unità immobiliare interessata dai medesimi interventi. Questi ultimi devono avvenire senza modifiche della sagoma esistente, nel rispetto della normativa urbanistica vigente, nonché nel rispetto del codice dei beni culturali e del paesaggio, nel caso di immobili soggetti a vincolo. Il credito d'imposta, ripartito in tre quote annuali di pari importo, è elevato al 40 per cento con un limite di 70.000 euro, qualora l'immobile oggetto degli interventi risulti ubicato all'interno dei centri storici, o nelle «zone omogenee A» interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale.

Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, e non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Qualora, a seguito dei controlli, sia accertata una indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta, si provvede al recupero dell'intero importo, maggiorato di interessi e sanzioni, come previsto dalla normativa vigente. Il disegno di legge in esame demanda quindi a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministero dell'ambiente, il Ministero delle infrastrutture e trasporti e la Conferenza unificata, l'individuazione delle modalità e dei criteri di attuazione delle precedenti disposizioni.

La presidente relatrice Moronese illustra poi il disegno di legge n. 715 che si compone di 4 articoli e prevede un'estensione dei poteri d'in-

tervento dei comuni ai fini del risparmio del suolo e della salvaguardia delle aree comunali non urbanizzate; in particolare, si stabilisce che i comuni possano prevedere opportuni interventi per il recupero dei terreni pubblici periurbani, classificati nel piano regolatore generale come zone agricole, abbandonati, incolti e a rischio di incendi e deposito di rifiuti, e promuovere la realizzazione, anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni con enti pubblici o ecclesiastici o organizzazioni di beneficenza, di parchi agricoli periurbani dotati di orti sociali a uso e servizio della comunità cittadina e per l'esercizio di attività di agricoltura sociale previste dalla legge, nonché per la coltivazione con metodo biologico e senza l'uso di fertilizzanti chimici di colture protette e per la propagazione e conservazione di ecotipi locali, orticoli e frutticoli, assicurandone in particolare l'opportuno approvvigionamento idrico. Il disegno di legge introduce altresì la previsione secondo cui le Agenzie regionali e delle province autonome competenti per territorio producono un attestato di qualità della terra (AQT) per le tipologie di terreni sopraelencate, al fine di attestare la salubrità, la qualità e le caratteristiche chimico-fisiche-pedologiche della coltre superficiale e del substrato dei terreni medesimi. L'AQT ha validità temporale massima di cinque anni dal momento della sua produzione. La sussistenza di un AQT per un determinato terreno e la salubrità del terreno stesso sono pubblicati in sede di visura catastale. Nel caso di vendita o di affitto dei predetti terreni, l'AQT deve essere reso disponibile al potenziale acquirente o affittuario all'avvio delle rispettive trattative e consegnato alla fine delle medesime. Nei contratti di compravendita, negli atti di trasferimento a titolo oneroso e nei contratti di affitto dei terreni in questione è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'AQT. Copia dell'AQT deve essere altresì allegata al contratto. Infine, l'attuazione delle disposizioni relative all'AQT viene demandata a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni; con tale decreto sono stabilite la definizione del contenuto di un AQT che comprende tutti i dati fattoriali relativi alla salubrità, alla qualità e alle caratteristiche chimico-fisiche-pedologiche della coltre superficiale e del substrato del terreno, nonché le modalità per la redazione di un AQT e le modalità di raccolta delle campionature, prevedendo in particolare la mappatura delle stazioni di campionamento.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*), relatore per la 9^a Commissione, illustra il disegno di legge n. 843, che si compone di 11 articoli e detta principi fondamentali per la valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole, naturali e seminaturali, al fine di promuovere e tutelare il paesaggio, l'ambiente e l'attività agricola, nonché di contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli effetti del-

l'inquinamento dell'aria e degli eventi di dissesto idrogeologico, delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici, della riduzione dei fenomeni che causano erosione, perdita di materia organica e di biodiversità.

In particolare, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'Unione europea circa il traguardo del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050, è definita, a livello regionale, la riduzione progressiva del consumo di suolo che deve essere pari ad almeno il 15 per cento ogni tre anni rispetto al consumo di suolo rilevato nei tre anni precedenti, sia per la componente di impermeabilizzazione irreversibile, sia per la componente di impermeabilizzazione reversibile.

Le regioni e le province autonome adottano quindi disposizioni per incentivare i comuni, singoli e associati, a promuovere strategie di rigenerazione urbana anche mediante l'individuazione, negli strumenti di pianificazione, degli ambiti urbanistici e delle aree a destinazione produttiva dismesse da sottoporre prioritariamente a interventi di ristrutturazione urbanistica e di rinnovo edilizio. A tal fine è promossa l'applicazione di strumenti di perequazione, compensazione e incentivazione urbanistica, purché non determinino ulteriore consumo di suolo e siano attuati esclusivamente in ambiti definiti e pianificati di aree urbanizzate.

Segnala poi che il disegno di legge delega il Governo ad adottare, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte a semplificare e a incentivare con opportune misure fiscali interventi di rigenerazione urbana di aree urbane degradate attraverso il miglioramento delle condizioni urbanistiche, abitative, socio-economiche, paesaggistiche, ambientali e culturali con particolare riferimento alla previsione di forme di intervento organiche relative ad aree urbane degradate, basate sulla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, sul recupero e realizzazione di dotazioni territoriali e di urbanizzazioni, spazi verdi e servizi, sulla tutela degli abitanti e delle attività economiche già presenti e sull'inserimento di funzioni pubbliche e private diversificate volte al miglioramento della qualità della vita dei residenti.

Tali forme di intervento devono garantire elevati livelli di qualità, sicurezza idrogeomorfologica e sismica, minimo impatto ambientale e risparmio energetico, attraverso l'indicazione di precisi obiettivi prestazionali degli edifici, di qualità architettonica perseguita anche attraverso bandi e concorsi rivolti a professionisti con requisiti idonei, di informazione e di partecipazione dei cittadini. Devono inoltre essere individuate misure tali da determinare una fiscalità di vantaggio, al fine di incentivare gli interventi di rigenerazione nelle aree urbane degradate.

Il disegno di legge assegna anche alle regioni il compito di definire criteri e modalità di realizzazione del Piano del verde e delle superfici libere urbane, che deve essere adottato da parte di ciascun comune, al fine di favorire la rigenerazione dei tessuti urbani, soprattutto di quelli degradati, di riqualificare le periferie, di mantenere permeabili e inedificate le aree libere nelle zone ad alta densità abitativa e nei contesti prevalente-

mente artificiali e per quanto possibile in quelli di media densità, di ridurre l'inquinamento, di offrire una migliore qualità della vita dal punto di vista della salubrità, del clima, della socialità e dell'integrazione, nonché di migliorare la qualità estetico-formale dell'ambiente urbano.

Ai comuni che hanno adeguato i propri strumenti urbanistici in modo da non prevedere consumo di suolo o da prevedere una riduzione del consumo di suolo superiore alla quantità indicata in precedenza è attribuita priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali per gli interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana e di bonifica dei siti contaminati a tal fine necessari, e per gli interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura urbana e il ripristino delle colture nei terreni agricoli incolti, abbandonati, inutilizzati o non più sfruttati a fini agricoli.

Il relatore Bergesio illustra poi il disegno di legge n. 866, che si compone di 14 articoli e detta principi fondamentali in materia di pianificazione del territorio per il contenimento del consumo del suolo, la mitigazione e la compensazione degli impatti ambientali provocati, l'orientamento degli interventi edilizi prioritariamente verso le aree già urbanizzate degradate e le aree ad uso produttivo dismesse da riqualificare, anche al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente.

Esso prevede deroghe ai vincoli imposti dal patto di stabilità interno, per gli enti locali che attuano ambiti di generazione urbana, inclusi piani adeguati per la messa in sicurezza del proprio territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico, nonché per la valorizzazione e la tutela dei terreni agricoli, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché contenere il consumo di suolo.

Inoltre sono previste misure incentivanti in favore degli enti locali che individuano, attraverso i loro strumenti urbanistici, ambiti caratterizzati da degrado delle aree e dei tessuti urbani da assoggettare ad interventi di rigenerazione urbana, ambientale e sociale i cui obiettivi devono essere individuati dai medesimi strumenti urbanistici.

Viene quindi istituito presso l'ISTAT il registro nazionale del consumo del suolo, quale sistema informativo statistico e geografico integrato. Esso si avvale delle informazioni disponibili e dei risultati metodologici e classificatori prodotti nell'ambito degli studi in sede internazionale, nazionale e accademica utilizzando, sia sul piano della produzione dei dati che su quello metodologico, i risultati cui sono pervenuti gli enti pubblici e privati che, a vario titolo, dispongono di informazioni e di strumenti utili a questo scopo.

Gli strumenti urbanistici possono perseguire la perequazione urbanistica, ovvero il pari trattamento delle proprietà di beni immobili che si trovano in analoghe condizioni di fatto e di diritto, da realizzare attraverso l'equa distribuzione, fra le proprietà immobiliari, dei diritti edificatori che essi attribuiscono e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali, compresa la cessione gratuita delle aree necessarie all'attuazione degli obiettivi di piano.

Il disegno di legge definisce poi il comparto edificatorio: esso riunisce le proprietà immobiliari per le quali gli strumenti urbanistici prevedono una trasformazione unitaria individuando gli obiettivi di riqualificazione urbanistica e ambientale. Esso può riunire sia beni immobili contigui che beni immobili non contigui. Su invito del comune o per propria iniziativa, i proprietari di beni immobili compresi in un comparto possono riunirsi in consorzio e presentare al comune il piano urbanistico attuativo riferito all'intero comparto, insieme con l'impegno, garantito da fidejussioni, a coprire i costi da sostenere per realizzare le opere di urbanizzazione e quelli eventualmente da sostenere per espropriare gli immobili a ciò funzionali. Per la costituzione del consorzio è sufficiente la partecipazione dei proprietari che detengono la maggioranza assoluta dei beni immobili in base al loro valore imponibile ai fini dell'applicazione dell'IMU.

Gli strumenti urbanistici possono definire misure volte a compensare i proprietari dei beni immobili che il comune intende acquisire gratuitamente per la realizzazione delle dotazioni territoriali e per gli interventi di edilizia residenziale sociale e ad incentivare i proprietari di manufatti da trasformare, recuperare o demolire in attuazione delle loro previsioni. Tali misure consistono nell'attribuzione alle aree interessate di quote di edificabilità da utilizzare *in loco* secondo le disposizioni degli strumenti urbanistici, ovvero da trasferire in altre aree edificabili, previo accordo per la cessione delle aree stesse al comune.

Il disegno di legge affida a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata la determinazione dell'estensione massima di suolo agricolo (inteso come il terreno qualificato tale dagli strumenti urbanistici, l'area di fatto utilizzata a scopi agricoli a prescindere dalla destinazione urbanistica e l'area comunque libera da edificazioni e da infrastrutture, suscettibile di utilizzazione agricola), consumabile nel territorio nazionale, al fine di una progressiva riduzione del consumo di tale suolo.

Si prevede infine di attribuire priorità nella concessione dei finanziamenti statali e regionali in materia edilizia ai comuni e alle province che prevedono l'attuazione di interventi finalizzati a dare priorità agli insediamenti abitativi nelle aree urbane dismesse e che procedono al recupero dei nuclei abitati rurali mediante manutenzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo degli edifici esistenti e della viabilità rurale.

La presidente MORONESE, d'intesa con la Presidenza della 9^a Commissione, propone quindi la congiunzione dell'esame dei disegni di legge n. 438, n. 572, n. 843 e n. 866 con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 86 e n. 164. Propone invece la disgiunzione dell'esame del disegno di legge n. 715 essendosi ritenuto, all'esito di un ulteriore approfondimento, preferibile la trattazione in separata sede delle problematiche oggetto del medesimo.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 86, n. 164, n. 438, n. 572, n. 843 e n. 866 è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,25.

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 6

*Presidenza della Presidente della 13^a Commissione
MORONESE*

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 15,25

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI
STATISTICA (ISTAT) IN RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE SUL CONSUMO DEL
SUOLO*

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 7

*Presidenza della Presidente della 13^a Commissione
MORONESE*

Orario: dalle ore 17,10 alle ore 17,55

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI CITTÀ AMICA IN RELAZIONE AI
DISEGNI DI LEGGE SUL CONSUMO DEL SUOLO*

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 8

Presidenza della Presidente della 13^a Commissione
MORONESE

Orario: dalle ore 19,45 alle ore 20,30

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI VERDI AMBIENTE E SOCIETÀ
(VAS) IN RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE SUL CONSUMO DEL SUOLO*

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 30 gennaio 2019

Sottocommissione per i pareri

24^a Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 9,20.

(667) AIROLA ed altri. – Ratifica ed esecuzione degli emendamenti allo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, adottati a Kampala l'11 giugno 2010

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(594) GIROTTO ed altri. – Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale

(Parere alla 10^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni sul testo; parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo.

Propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, a condizione che all'articolo 10, comma 2, lettera *c*) sia soppresso il limite del 40 per cento relativamente ai contributi erogati dalle Regioni, in considerazione dei limiti posti dalla legislazione europea previsti in termini assoluti e non percentuali.

Inoltre, in riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera *c*), all'articolo 6, comma 3 nonché all'articolo 12, comma 3, rileva l'opportunità di spe-

cificare che il regolamento ivi richiamato è il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 13.

Quanto agli emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando, in ordine all'emendamento 11.2, la necessità di prevedere un coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali nell'ambito dell'adozione del decreto ministeriale volto ad individuare i criteri e le modalità attraverso i quali le pubbliche amministrazioni possono prevedere, nei capitolati di gara di appalto, misure che promuovono l'utilizzo di prodotti del commercio equo e solidale.

La Sottocommissione conviene.

(733) SILERI ed altri. – Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, formazione e di ricerca scientifica

(Parere alla 12^a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria

59^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Sibilìa.

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE REFERENTE

(881) PERILLI ed altri. – Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 gennaio.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati emendamenti, pubblicati in allegato, sui quali ancora non è pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Avverte che gli emendamenti 2.0.4, 2.0.5 e 2.0.6 sono stati ritirati. Dichiarò, infine, improponibile l'emendamento 2.0.3.

Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra l'emendamento 1.6, che ripristina per l'elezione del Senato, nella circoscrizione del Trentino-Alto Adige, il numero di sei collegi uninominali – di cui tre per la provincia autonoma di Trento e tre per la provincia autonoma di Bolzano – già previsti dal decreto legislativo n. 533 del 1933 e definiti ai sensi della legge n. 422 del 1991. L'emendamento intende altresì estendere la medesima disciplina all'elezione della Camera dei deputati.

Ricorda che tale norma è volta ad attuare la misura 111 del pacchetto di interventi, riconosciuti da un accordo internazionale tra Italia e Austria – a favore della popolazione altoatesina. Ritiene opportuno, quindi, che se ne tenga conto anche in occasione dell'esame in Assemblea della riforma costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari.

Il senatore PARRINI (*PD*) si riserva di intervenire in sede di dichiarazione di voto sugli emendamenti di cui è primo firmatario.

Non essendovi altre richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,45.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 881**

Art. 1.

1.1

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Sopprimere l'articolo.

1.2

PARRINI, COLLINA, ZANDA

Sopprimere l'articolo.

1.3

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) alla lettera a), numero 1), sostituire le parole: «ai tre ottavi» con le seguenti: «a un decimo» e sostituire le parole: «ripartite in due collegi uninominali» con le seguenti: «costituite in un collegio uninominale»;

2) alla lettera b), numero 1), sostituire le parole: «un quarto dei collegi uninominali» con le seguenti: «un collegio uninominale».

1.4

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) alla lettera a), numero 1), sostituire le parole: «ai tre ottavi» con le seguenti: «a un quarto» e sostituire le parole: «ripartite in due collegi uninominali» con le seguenti: «costituite in un collegio uninominale»;

2) alla lettera b), numero 1), sostituire le parole: «un quarto dei collegi uninominali» con le seguenti: «un collegio uninominale».

1.5

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «pari ai tre ottavi del totale» con le seguenti: «pari a un quarto del totale».

1.6

DURNWALDER, UNTERBERGER, STEGER, CONZATTI

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «la circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol è ripartita in un numero di collegi uninominali pari alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione medesima, con arrotondamento all'unità pari superiore» con le seguenti: «nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol il numero di collegi uninominali è pari a quello previsto dall'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533».

Conseguentemente,

all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1), dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol il numero di collegi uninominali è pari a tre per la Provincia autonoma di Trento e tre per la Provincia autonoma di Bolzano, definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422»;

all'articolo 2, comma 1, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente: «3) il comma 4 è soppresso»;

all'articolo 3, comma 2, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente: «2-bis) i collegi uninominali delle Province autonome di Trento e di Bolzano sono definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422».

Art. 2.**2.1**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Sopprimere l'articolo.

2.2

PARRINI, COLLINA, ZANDA

Sopprimere l'articolo.

2.3

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:**1) alla lettera a), numero 1), sostituire le parole: «ai tre ottavi» con le seguenti: «a un decimo»;**2) alla lettera b), sostituire le parole: «un quarto dei collegi uninominali» con le seguenti: «un collegio uninominale»;**3) alla lettera c), sostituire le parole: «un quarto dei collegi uninominali» con le seguenti: «un collegio uninominale».*

2.4

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:**1) alla lettera a), numero 1) sostituire le parole: «ai tre ottavi» con le seguenti: «a un quarto»;**2) alla lettera b), sostituire le parole: «un quarto dei collegi uninominali» con le seguenti: «un collegio uninominale»;**3) alla lettera c), sostituire le parole: «un quarto dei collegi uninominali» con le seguenti: «un collegio uninominale».*

2.5

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «pari ai tre ottavi del totale» con le seguenti: «pari a un quarto del totale».

2.0.1

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Garanzia di una congrua rappresentanza alle minoranze per il mantenimento di un'equa rappresentatività parlamentare)

1. Dall'applicazione degli articoli 1 e 2 deve comunque essere garantita una congrua rappresentanza ai partiti, ai movimenti e alle forze politiche minoritari, evitando in ogni caso un ridimensionamento del livello della rappresentatività dell'organo parlamentare».

2.0.2

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di un collegio plurinomiale)

1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, al comma 2 le parole: "cinque collegi plurinominali" sono sostituite dalle seguenti: "in più di un collegio plurinomiale"».

2.0.3

LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo)

1. L'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:

"Art. 2. – *I.* Le circoscrizioni elettorali e i loro capoluoghi sono stabiliti nella tabella A allegata alla presente legge.

2. La circoscrizione elettorale "Italia alpina" è suddivisa in tre collegi uninominali corrispondenti, rispettivamente, ai territori della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, della Provincia autonoma di Trento e della Provincia autonoma di Bolzano/Südtirol.

3. Il complesso delle circoscrizioni elettorali plurinominali forma il collegio unico nazionale.

4. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni plurinominali di cui alla tabella A è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'istituto centrale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

5. La ripartizione dei seggi di cui al precedente comma si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica per il numero dei membri spettante all'Italia, detratti i seggi assegnati per i collegi uninominali, e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti".

2. All'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nessuna sottoscrizione è infine richiesta per la presentazione di liste di candidati nelle circoscrizioni uninominali per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo consiliare all'interno del Consiglio di Regione o di Provincia autonoma della relativa circoscrizione.";

b) all'ottavo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I candidati nei collegi uninominali non possono presentare la propria candidatura in altri collegi o circoscrizioni, a pena di esclusione.";

c) al nono comma, sono soppresse le seguenti parole: "francese della Valle d'Aosta, di lingua tedesca della provincia di Bolzano e di lingua";

3. Al comma secondo dell'articolo 14 della legge 18 del 1979, dopo le parole: "della lista di minoranza linguistica che si collega ai sensi dell'articolo 12" sono aggiunte le seguenti: "e per i candidati dei collegi uninominali".

4. Dopo il comma secondo dell'articolo 15, è aggiunto il seguente: "Per i collegi uninominali, accanto ad ogni contrassegno è riportato il nome del candidato e l'elettore, per votare, traccia un segno con la matita copiativa sul contrassegno ovvero sul nome del candidato prescelto o, comunque, nel rettangolo che lo contiene".

5. All'articolo 21, primo comma, numero 2) dopo le parole: "che non hanno raggiunto il quoziente elettorale nazionale" sono aggiunte le seguenti: "e le cifre elettorali delle liste diverse da quelle della lista del candidato vincente nei collegi uninominali"».

Conseguentemente, la Tabella A è sostituita dalla seguente:

	Circoscrizioni elettorali	Capoluogo della Circo-scrizione
I	Italia alpina: Vale d'Aosta/Valleé d'Aoste Provincia autonoma di Trento Provincia autonoma di Bolzano/ Südtirol	Aosta Trento Bolzano
II	Italia nord-occidentale (Piemonte - Liguria - Lombardia)	Milano
III	Italia nord-orientale (Veneto - Friuli-Venezia Giulia - Emilia-Romagna)	Venezia
IV	Italia centrale (Toscana - Umbria - Marche - Lazio)	Roma
V	Italia meridionale (Abruzzo - Molise - Campania - Puglia - Basilicata Calabria)	Napoli
VI	Italia insulare (Sicilia - Sardegna)	Palermo

2.0.4

DURNWALDER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n.18)

1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, dopo il comma 10, è inserito il seguente:

"10-bis. Qualora le liste di candidati presentate da partiti o gruppi politici espressi dalla minoranza di lingua francese della Valle d'Aosta, di lingua tedesca della provincia di Bolzano e di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia non siano collegate con altra lista ai sensi del comma 9 del presente articolo, vale quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, numero 1-ter) o 1-quater) della presente legge.";

b) all'articolo 21, comma 1, dopo il numero 1-bis), sono inseriti i seguenti:

"1-ter) procede ai sensi del comma 1, numero 2) se tra le liste di candidati di cui all'articolo 12, comma 10-bis, vi sia una lista che abbia conseguito la soglia di cui al comma 1, numero 1-bis);

1-quater) attribuisce un seggio alla lista con la maggiore cifra elettorale nazionale qualora nessuna lista di cui all'articolo 12, comma 10-bis, abbia superato la soglia di cui al comma 1, numero 1-bis)";

c) all'articolo 21, comma 1, al numero 2), ultimo periodo, dopo le parole: "quoziente elettorale nazionale" sono aggiunte, le seguenti: "e quelli ottenuti dalla differenza tra il quoziente elettorale nazionale e la cifra elettorale della lista di cui al numero 1-quater);"».

2.0.5

DURNWALDER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n.18)

1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, dopo il comma 10, è inserito il seguente:

"10-bis. Qualora le liste di candidati presentate da partiti o gruppi politici espressi dalla minoranza di lingua francese della Valle d'Aosta, di lingua tedesca della provincia di Bolzano e di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia non siano collegate con altra lista ai sensi del comma 9, del presente articolo, vale quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, numero 1-ter) della presente legge.";

b) all'articolo 21, comma 1, dopo il numero 1-bis), è inserito il seguente:

"1-ter) attribuisce un seggio alla lista con la maggiore cifra elettorale nazionale qualora nessuna lista di cui all'articolo 12, comma 10-bis abbia superato la soglia di cui al comma 1, numero 1-bis)";

c) all'articolo 21, comma 1, al numero 2), ultimo periodo, dopo le parole: "quoziente elettorale nazionale" sono aggiunte le seguenti: "e quelli ottenuti dalla differenza tra il quoziente elettorale nazionale e la cifra elettorale della lista di cui al numero 1-ter);"».

2.0.6

DURNWALDER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n.18)

1. All'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il numero 1-bis), è inserito il seguente:

"1-ter) individua tra le liste di candidati presentate da partiti o gruppi politici espressione di minoranze linguistiche riconosciute e non collegate con altra lista, la lista che abbia conseguito la maggior cifra elettorale nazionale";

b) al numero 2), le parole: "procede al riparto dei seggi" sono sostituite dalle seguenti: "procede all'attribuzione di un seggio alla lista di candidati individuata ai sensi del numero 1-ter) e al riparto dei seggi restanti"».

Art. 3.

3.1

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Sopprimere l'articolo.

3.2

PARRINI, COLLINA, ZANDA

Sopprimere l'articolo.

3.3

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 2, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «la rideterminazione dei collegi uninominali dovrà avere, di norma, uno scarto non superiore a cinquantamila abitanti tra il collegio con il livello di popolazione media più alto e il collegio con il livello di popolazione media più basso;».

3.4

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 2, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «la rideterminazione dei collegi uninominali dovrà avere, di norma, uno scarto non superiore a centomila abitanti tra il collegio con il livello di popolazione media più alto e il collegio con il livello di popolazione media più basso;».

3.5

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 2, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «la rideterminazione dei collegi uninominali dovrà avere, di norma, uno scarto non superiore a cinquantamila abitanti tra il collegio con il livello di popolazione media più alto e il collegio con il livello di popolazione media più basso;».

3.6

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 2, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «la rideterminazione dei collegi uninominali dovrà avere, di norma, uno scarto non superiore a centomila abitanti tra il collegio con

il livello di popolazione media più alto e il collegio con il livello di popolazione media più basso;».

3.7

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di evitare il potenziamento dell'impatto dell'aspetto maggioritario del sistema di elezione, nell'ipotesi di riduzione del numero dei parlamentari da eleggere e della conseguente riduzione del numero di seggi da distribuire, si deve operare prevedendo un riequilibrio di carattere proporzionale nella attribuzione dei seggi medesimi.».

3.8

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nella regione Friuli-Venezia Giulia deve comunque essere garantito un collegio uninominale al fine di favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38».

3.9

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di salvaguardare e tutelare le specificità autonomistiche e le minoranze linguistiche riconosciute della Regione Trentino-Alto Adige, la delimitazione e il numero dei collegi uninominali, sia per la Camera che per il Senato, deve comunque garantire l'equilibrio qualitativo e quantitativo vigente all'atto di approvazione della presente legge».

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 31

Presidenza del Vice Presidente

VITALI

indi del Vice Presidente

PERILLI

Orario: dalle ore 11,10 alle ore 14,30

AUDIZIONI INFORMALI SUI DISEGNI DEI LEGGE NN. 897 E CONNESSI (PREVENZIONE DI MALTRATTAMENTI A DANNO DI MINORI, ANZIANI E DISABILI NELLE STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE)

Plenaria

60^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

BORGHESI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Sibilia.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del professor Gian Carlo Blangiardo a Presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) (n. 10)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con la maggioranza dei due terzi dei componenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 novembre 2018.

Il PRESIDENTE, relatore, propone di esprimere un parere favorevole sulla proposta di nomina del professor Blangiardo a Presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Si passa alla votazione.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU*) esprime molte perplessità sulla designazione effettuata dal Consiglio dei ministri, soprattutto perché il candidato non ha una preparazione specifica in campo statistico, che ritiene invece indispensabile per assumere l'incarico di presidente dell'ISTAT.

Annuncia, quindi, un voto contrario.

Il senatore PARRINI (*PD*), a nome del proprio Gruppo, dichiara un voto contrario. Osserva, infatti, che l'audizione della persona designata dal Governo non ha consentito di superare le perplessità iniziali. A suo avviso, il candidato alla presidenza dell'ISTAT dovrebbe avere requisiti di autorevolezza e garanzia di terzietà che non appaiono soddisfatte dal professor Blangiardo, il cui *curriculum* è peraltro carente dal punto di vista della preparazione in campo statistico e dell'esperienza a livello internazionale.

Esprime rammarico per l'indisponibilità della maggioranza a convergere su un nominativo più condiviso, soprattutto in considerazione del *quorum* particolarmente elevato necessario per l'approvazione della proposta. Ciò rafforza la percezione di una sostanziale spartizione, tra i partiti che sostengono il Governo, degli incarichi di rilievo in enti pubblici e società partecipate, a prescindere da considerazioni meritocratiche.

Il senatore VITALI (*FI-BP*), al di là delle considerazioni sui requisiti del candidato e sul metodo per la sua designazione da parte del Consiglio dei ministri, annuncia un voto favorevole del Gruppo Forza Italia, per senso istituzionale e per superare la situazione di stallo nel rinnovo della presidenza dell'Istituto nazionale di statistica.

Si procede quindi alla votazione, a scrutinio segreto, sulla proposta di parere avanzata dal relatore, cui partecipano i senatori BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*), CALDEROLI (*L-SP-PSd'Az*), COLLINA (*PD*) (in sostituzione del senatore Zanda), CORBETTA (*M5S*), DE PETRIS (*Misto-LeU*), DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) (in sostituzione del senatore Bressa), FAZZONE (*FI-BP*), FERRARI (*PD*) (in sostituzione del senatore Cerno), GALLONE (*FI-BP*) (in sostituzione della senatrice Bernini), GARRUTI (*M5S*), GRASSI (*M5S*), MAIORINO (*M5S*), MALLEGGNI (*FI-BP*) (in sostituzione del senatore Pagano), MANCA (*PD*) (in sostituzione del senatore Faraone), MANTOVANI (*M5S*), MININNO (*M5S*) (in sostituzione del senatore Morra), PARRINI (*PD*), PERILLI (*M5S*), PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*), QUAGLIARIELLO (*FI-BP*), SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*), SAVIANE (*L-SP-PSd'Az*) (in sostituzione del senatore Augussoni), VITALI (*FI-BP*) e VONO (*M5S*).

La proposta di parere favorevole è approvata con 18 voti favorevoli, 5 voti contrari e una astensione.

Il PRESIDENTE, proclamando il risultato delle votazioni, rileva che la proposta di nomina ha ottenuto un parere favorevole con maggioranza superiore ai due terzi dei componenti della Commissione, come richiesto dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

La seduta, sospesa alle ore 15,35, riprende alle ore 15,50.

IN SEDE REFERENTE

(881) PERILLI ed altri. – Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione bilancio ha espresso un parere non ostativo su testo del disegno di legge e relativi emendamenti.

Il relatore GARRUTI (*M5S*) esprime parere contrario sugli emendamenti identici 1.1. e 1.2, in quanto, sopprimendo l'articolo 1, si altererebbe l'applicazione della norma con riferimento alla Camera dei deputati.

Esprime altresì parere contrario sugli emendamenti 1.3, 1.4 e 1.5, che non rispondono alla finalità del testo, introducendo un correttivo in senso proporzionale della disciplina elettorale vigente.

Invita i proponenti a ritirare l'emendamento 1.6 ed eventualmente a ripresentarlo per l'esame in Assemblea. Sono in corso, infatti, ulteriori valutazioni, anche con riferimento al disegno di legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari, il cui esame inizierà in Aula la prossima settimana.

Esprime parere contrario sugli emendamenti identici 2.1 e 2.2, nonché sugli emendamenti 2.3, 2.4, 2.5, 2.0.1, 2.0.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 e 3.9.

Il rappresentante del GOVERNO si rimette alle valutazioni della Commissione.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, gli emendamenti identici 1.1 e 1.2 sono posti in votazione congiuntamente e respinti.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.3.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU*) precisa che l'emendamento in esame è volto a riequilibrare in senso proporzionale la disciplina eletto-

rale, per preservare la rappresentanza delle minoranze. A suo avviso, infatti, questa subirà un pregiudizio anche a seguito della riduzione del numero dei parlamentari, sia per l'eccessiva estensione dei collegi uninominali, sia per effetto delle cosiddette soglie implicite. Anche gli emendamenti 1.4 e 1.5 hanno la medesima finalità, seppure con diverse modulazioni nella determinazione dei collegi uninominali.

Posto ai voti, l'emendamento 1.3 è respinto.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 1.4 e 1.5 sono respinti.

Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, UV)*), accogliendo l'invito del relatore, ritira l'emendamento 1.6, riservandosi di ripresentarlo per l'esame in Assemblea.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 2.1 e 2.2 sono respinti.

Sono quindi posti separatamente ai voti gli emendamenti 2.3, 2.4, 2.5, 2.0.1 e 2.0.2, che risultano respinti.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 3.1 e 3.2 sono respinti.

Sono quindi posti separatamente ai voti gli emendamenti 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 e 3.9, che risultano respinti.

Si passa alla votazione del mandato al relatore.

Il senatore PARRINI (*PD*) precisa di aver presentato solo emendamenti soppressivi, ritenendo impossibile apportare correttivi a un testo che modifica la disciplina elettorale vigente senza un approccio organico, necessario a causa della prevista riduzione del numero dei parlamentari. A suo avviso, l'obiettivo della maggioranza non è migliorare l'efficacia delle istituzioni parlamentari, ma conquistare consenso elettorale. Ritenendo inaccettabile tale impostazione, a nome del proprio Gruppo, annuncia un voto contrario.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU*) ribadisce la propria contrarietà sul provvedimento che, applicato congiuntamente alla riduzione del numero dei parlamentari, amplifica gli effetti negativi sugli equilibri costituzionali previsti a garanzia dei principi di rappresentanza democratica e rappresentatività, in particolare con riferimento all'eccessivo ampliamento dei collegi uninominali.

Ritiene incomprensibile, inoltre, la rinuncia a una revisione organica di una disciplina elettorale molto criticata, nella scorsa legislatura, dall'attuale maggioranza.

Il senatore VITALI (*FI-BP*) ritiene che, nel modificare la disciplina elettorale vigente, si sarebbe dovuto tenere conto degli effetti della prevista riduzione del numero dei parlamentari, come peraltro segnalato dagli esperti convocati nelle audizioni informali.

A suo avviso, tale riforma rischia di ingenerare confusione. Pertanto, annuncia un voto contrario, pur auspicando una maggiore disponibilità, da parte della maggioranza, ad accogliere rilievi e proposte delle opposizioni, quanto meno in occasione dell'esame in Assemblea.

Il senatore GRASSI (*M5S*) sottolinea che i contributi degli auditi sono stati comunque tenuti in considerazione, sebbene sia stata poi preferita una soluzione differente.

In ogni caso, ritiene irragionevoli le critiche su un testo che ha un mero rilievo tecnico, in quanto prevede un adeguamento automatico della disciplina elettorale, indipendentemente dal numero dei parlamentari. Basti pensare, infatti, che sarebbe valida anche nel caso – meramente teorico – di un aumento del numero di senatori e deputati.

Il senatore PARRINI (*PD*), a integrazione del proprio intervento, replica al senatore Grassi, precisando che l'eventuale aumento del numero dei parlamentari non avrebbe determinato gli effetti negativi che invece saranno causati dalla loro riduzione. Infatti, a seguito di tale modifica, aumenterà ulteriormente il bacino di elettori dei 232 collegi uninominali sul territorio nazionale, già di per sé molto ampio, con effetti negativi sulla rappresentatività.

La Commissione conferisce, quindi, al relatore il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. 881.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI INFORMALI

Il PRESIDENTE comunica che nel corso delle audizioni informali sui disegni di legge nn. 897 e connessi (prevenzione di maltrattamenti a danno di minori, anziani e disabili nelle strutture pubbliche e private), che si sono svolte il 16 gennaio scorso e in data odierna dinanzi all'Ufficio di Presidenza, alcuni dei soggetti invitati hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 30 gennaio 2019

Plenaria

64^a Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il PRESIDENTE introduce l'interrogazione n. 3-00477 dando la parola al rappresentante del Governo per la risposta.

Il rappresentante del GOVERNO risponde all'interrogazione con cui si rappresenta quanto evidenziato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova in relazione ai gravi ritardi maturati dall'Ufficio preposto alla liquidazione dei compensi spettanti agli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato.

In particolare, tale situazione deriverebbe dalla presenza di una sola unità amministrativa delegata al servizio predetto per l'intero distretto della Corte di Appello di Venezia, con esclusione dei Tribunali di Venezia e Verona presso i quali sono stati delegati altri funzionari alla liquidazione in questione.

Di qui la denunciata disparità di trattamento venutasi a creare presso gli uffici del distretto in termini di diversificata tempestività dei pagamenti predetti.

Con riguardo allo specifico problema relativo al fabbisogno del distretto in termini di unità destinate al servizio rileva che il numero elevato di liquidazioni da compiere avrebbe giustificato la destinazione di più unità al servizio.

Infatti, nei distretti caratterizzati da un elevato numero di liquidazioni di spese di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 sono stati individuati ulteriori funzionari delegati rispetto a quelli in sede distrettuale, in modo da velocizzare i pagamenti e riequilibrare, nello stesso tempo, il carico di lavoro degli uffici distrettuali i quali, prima che venisse ridefinita la struttura operativa degli uffici dei funzionari delegati, erano stati chiamati a pagare le spese di giustizia per tutti gli uffici del distretto di competenza.

Tanto premesso, conferma che il funzionario delegato alle spese di giustizia in servizio presso la Corte di appello di Venezia è competente ad effettuare i pagamenti relativi a tutti gli uffici giudicanti del distretto, ad eccezione dei tribunali di Venezia e Verona, i cui dirigenti amministrativi sono stati delegati alle spese di giustizia.

Quanto dunque alla denunciata «disparità di trattamento su base territoriale nel pagamento delle fatture per il patrocinio a spese dello Stato, a detrimento degli iscritti all'ordine degli avvocati di Padova, quale conta peraltro un numero di iscritti nettamente maggiore rispetto a Venezia e Verona», ricorda che il criterio utilizzato per la nomina di ulteriori funzionari delegati rispetto a quelli con competenza distrettuale non è quello della consistenza numerica degli iscritti ai locali Ordini degli avvocati, bensì quello del numero eccessivo di liquidazioni di spese di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 da effettuare.

Pertanto, al verificarsi della condizione in parola si sarebbe giustificata la domanda di ulteriori delegati al servizio presso la Corte di appello di Venezia, domanda che però non risulta essere stata sottoposta all'attenzione del Ministero.

Infine, effettuati gli opportuni accertamenti in ordine alla capienza del fondo destinato a tali liquidazioni presso la Corte di appello di Venezia, rileva che il funzionario delegato ha ricevuto l'accredito di tutte le somme richieste per far fronte alle complessive esposizioni debitorie maturate fino all'anno 2017, nonché entro la fine del 2018, dovrebbe aver utilizzato tutti i fondi assegnatigli nell'anno stesso. Inoltre, una volta ricevuta la comunicazione dell'ammontare dei debiti residui dell'anno 2018 non soddisfatti, il Ministero provvederà all'accredito dei fondi necessari all'estinzione degli stessi non appena disponibili.

Il presidente OSTELLARI (*L-SP-PSd'Az*), in qualità di interrogante, si dichiara soddisfatto della risposta ottenuta.

Il PRESIDENTE introduce l'interrogazione n. 3-00481, dando la parola al rappresentante del Governo per la risposta.

Il rappresentante del GOVERNO risponde all'interrogazione con cui la senatrice Riccardi – sulla premessa che «gli operai degli stabilimenti Pirelli di viale Sarca alla Bicocca' e viale Ripamonti di Milano nello svolgimento delle loro mansioni di magazzinieri, addetti alle mescole e alla vulcanizzazione, sono stati esposti, tra gli anni 70 ed 80, al contatto

con l'amianto senza alcun tipo di protezione individuale e senza l'adozione di adeguati sistemi di aspirazione delle polveri» - sottopone all'attenzione del Ministero il «grave nocumento subito dalle parti civili» del processo a carico degli *ex manager* dell'azienda Pirelli, accusati di omicidio colposo e lesioni gravissime per la morte di ventotto operai colpiti da mesotelioma pleurico, a causa del ritardo nel deposito delle motivazioni della sentenza che ha sancito l'assoluzione dei citati dirigenti, tenuto conto dell'imminente prescrizione dei reati e della circostanza che «ad oggi, nonostante siano trascorsi due anni dalla sentenza, le motivazioni non sono state ancora depositate» dal giudice Annamaria Gatto, del tribunale di Milano.

L'interrogante quindi chiede di valutare l'invio di una ispezione ministeriale al fine di verificare negligenze od omissioni ed invoca la possibilità di procedere disciplinarmente nei confronti del magistrato in questione.

Dall'istruttoria interna svolta sui fatti evidenziati risulta che già in data anteriore alla formulazione della presente interrogazione, ovvero il 7 dicembre scorso, il Ministero ha delegato l'ispettorato generale per le valutazioni di competenza in ordine alla condotta del magistrato in questione rispetto al notevole ritardo maturato nel deposito delle motivazioni della sentenza avvenuto in data 21 dicembre 2018.

Con riguardo al profilo sottolineato dall'onorevole interrogante con riferimento al nocumento che le parti civili costituite avrebbero subito dal ritardo, allo stato e salva diversa valutazione all'esito dell'istruttoria a compiersi da parte dell'Ispettorato, evidenzia che la dott.ssa Gatto nella sua relazione personale sulla vicenda ha precisato che: «alla prima udienza erano intervenute costituzioni di parte civile dei familiari dei lavoratori deceduti, di lavoratori persone offese del reato di lesioni colpose, di enti pubblici (Inail, Asl) e territoriali (regione Lombardia), nonché di associazioni di categoria e/o rappresentative di interessi diffusi»: pertanto, nel corso del processo è intervenuto risarcimento dei danni nei confronti di tutti i lavoratori o dei familiari di quelli che erano deceduti nonché nei confronti degli enti pubblici, anche territoriali. Difatti sono state revocate tutte le costituzioni di parte civile. Le uniche parti civili residue' al momento della lettura del dispositivo erano due lavoratori che risultavano persone offese del reato di lesioni colpose oltre ad associazioni di categoria e/o rappresentative di interessi diffusi. Tuttavia, «per quanto riguarda la posizione dei due lavoratori, il reato che risultava dal capo d'imputazione era prescritto al momento della lettura del dispositivo», mentre «le altre parti civili residue'... neppure erano legittimate alla costituzione».

Evidenzia che tutte le circostanze del caso risultano in corso di accertamento ed in valutazione all'Ispettorato investito dell'istruttoria relativa i cui esiti ancora non sono stati resi noti.

La senatrice RICCARDI (M5S), in replica, si dichiara soddisfatta della risposta.

IN SEDE REDIGENTE

(552) *Grazia D'ANGELO ed altri. – Disposizioni in materia di giustizia telematica*
(Discussione e rinvio)

Il relatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*), illustra il provvedimento in titolo che modifica la normativa in materia di notifica degli atti del procedimento penale e civile. Tale provvedimento riprende il testo e la relazione del disegno di legge Atto Senato n. 1339 esaminato dalla Commissione giustizia nel corso della XVII Legislatura.

Nel merito il disegno di legge consta di sette articoli. Più nel dettaglio l'articolo 1 interviene sull'articolo 157 del codice di procedura penale, modificandone il comma 8-*bis*. Tale disposizione, come riformulata, prevede che le notificazioni successive, in caso di nomina di difensore ai sensi dell'articolo 96 e di imputato non detenuto, sono sempre eseguite mediante consegna ai difensori a mezzo PEC. Si utilizza a tal fine l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal difensore nel primo scritto difensivo utile, presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni, comunicato al proprio ordine. Le notificazioni e gli avvisi ai difensori a mezzo di posta elettronica si intendono notificati al momento della ricezione, da parte dell'ufficio notificatore, della ricevuta di consegna dell'atto da parte del sistema informatico. In caso di impossibilità di procedere mediante posta certificata le comunicazioni e le notificazioni sono effettuate presso la cancelleria.

Gli articoli successivi (da 2 a 6) intervengono rispettivamente sugli articoli 136 (comunicazioni); 149-*bis* (notificazione a mezzo posta elettronica); 170 (notificazioni e comunicazioni nel mezzo del procedimento); 330 (luogo di notificazione della impugnazione) e 370 (controricorso) del codice di procedura civile introducendo l'obbligatorietà di tutte le notifiche e comunicazioni ai difensori a mezzo posta elettronica certificata.

L'articolo 2 sostituisce il terzo comma dell'articolo 136 del codice di procedura civile in materia di comunicazioni.

Ai sensi del secondo comma dell'articolo 136 del codice di procedura civile la comunicazione si esegue: mediante consegna del biglietto dal cancelliere al destinatario che rilascia ricevuta o mediante trasmissione a mezzo PEC, nel rispetto della normativa anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

Il terzo comma dell'articolo 136 del codice di procedura civile statuisce che, salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere ai sensi del secondo comma, il biglietto viene trasmesso a mezzo telefax o è rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica.

Proprio sul terzo comma dell'articolo 136 del codice di procedura civile interviene il disegno di legge sostituendo alla trasmissione a mezzo telefax e alla rimessione all'ufficiale giudiziario la sola trasmissione a mezzo PEC. Alla luce della ricostruzione normativa testé svolta, appena opportuno chiarire i rapporti fra il secondo comma e quanto previsto

dal terzo comma dell'articolo 136 del codice di procedura civile come riformulato dal disegno di legge. Ciò in quanto il secondo comma dell'articolo 136 del codice di procedura civile prevede già come ordinaria modalità di esecuzione della comunicazione la trasmissione a mezzo PEC e l'ipotesi contemplata dal terzo comma risulta essere del tutto residuale ed operante solo ove non sia possibile procedere alla trasmissione a mezzo PEC ovvero alla consegna del biglietto al destinatario.

L'articolo 3 riscrive il primo comma dell'articolo 149-*bis* del codice di procedura civile stabilendo che ove non diversamente previsto dalla legge, la notificazione si deve eseguire a mezzo PEC, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.

L'articolo 149-*bis* del codice di procedura civile, inserito nel codice di rito dal decreto legge n. 193 del 2009, disciplina la notificazione a mezzo PEC, prevedendo che se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo PEC anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.

L'articolo 4 modifica il primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile precisando che dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito a mezzo PEC. Anche in questo caso, «salvo che la legge non disponga diversamente».

L'articolo 5 aggiunge un ulteriore periodo al primo comma dell'articolo 330 del codice di procedura civile per il quale le notificazioni presso il procuratore costituito o domiciliatario sono comunque eseguite mediante consegna a mezzo PEC.

L'articolo 6 sostituisce il primo comma dell'articolo 370 del codice di procedura civile. Il comma come riscritto prevede che la parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da notificarsi al ricorrente a mezzo PEC o, in mancanza, presso il domicilio eletto entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso. In mancanza di tale notificazione, essa non può presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale. In proposito si deve ricordare che ai sensi della legge n. 55 del 1992 la notificazione del controricorso e del ricorso incidentale dinanzi alla Corte di cassazione può essere effettuata anche dall'ufficiale giudiziario del luogo ove ha sede il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, a mezzo del servizio postale. L'articolo 7 infine demanda a un decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentiti i consigli dell'ordine forense, l'introduzione delle modificazioni alla normativa vigente necessarie ai fini dell'applicazione di quanto previsto dalla legge in esame, con particolare riferimento alla necessità di assicurare che tutti gli uffici e le amministrazioni pubbliche, i periti e i consulenti tecnici di parte dispongano di indirizzo di posta elettronica certificata.

Interviene il senatore CALIENDO (*FI-BP*) segnalando sin d'ora al relatore la necessità chiarimenti in merito alla previsione contenuta nel-

l'articolo 7 del disegno di legge che sembra disallineata rispetto al termine di entrata in vigore della disciplina normativa.

Chiede altresì chiarimenti in merito all'ultima parte dell'articolo 1 relativa al fatto che la previsione normativa paventa la possibilità che in alcuni casi le comunicazioni debbano farsi presso la cancelleria del tribunale.

Il senatore CUCCA (PD) chiede la possibilità di procedere con delle audizioni in merito al disegno di legge in oggetto.

La Commissione conviene di svolgere un ciclo di audizioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(755) OSTELLARI ed altri. – Modifiche al procedimento monitorio ed esecutivo per la effettiva realizzazione del credito

(Discussione e rinvio)

Il senatore URRARO (M5S) illustra il provvedimento in titolo che introduce, nel codice di procedura civile, il procedimento di ingiunzione semplificato.

Il disegno di legge consta di tre articoli.

L'articolo 1 introduce nel Libro VI, Titolo I, del codice di procedura civile, un ulteriore Capo (il Capo I-bis), il quale disciplina il procedimento di ingiunzione semplificato.

Il Capo I-bis si compone di quattro articoli, da 656-bis a 656-quinquies.

Il nuovo articolo 656-bis del codice di procedura civile prevede che l'avvocato, munito di mandato professionale, su richiesta dell'assistito che sia creditore di una somma liquida di danaro, possa emettere un atto di ingiunzione di pagamento con cui ingiunge all'altra parte di pagare la somma dovuta nel termine di venti giorni, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata. Inoltre, nell'atto di intimazione sono quantificate le spese e le competenze e se ne ingiunge il pagamento.

L'ingiunzione può essere pronunciata: se del diritto fatto valere si dà prova scritta; se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo; se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.

L'articolo 656-ter del codice di procedura civile affida all'avvocato, a pena di responsabilità civile e disciplinare, l'onere di verificare i requisiti di cui all'articolo 656-bis del codice di procedura civile per l'emanazione

dell'atto di ingiunzione. Nel caso in cui l'avvocato ometta con dolo o colpa grave la puntuale verifica della sussistenza di tali requisiti, ne risponderà disciplinarmente e dovrà rimborsare le spese giudiziarie sostenute e i danni subiti dal soggetto erroneamente ingiunto.

L'atto di ingiunzione è notificato a mezzo posta elettronica certificata o attraverso la notifica a mezzo posta.

L'articolo 656-*quater* del codice di procedura civile disciplina l'opposizione giudiziale: questa si propone davanti all'ufficio giudiziario competente per valore con ricorso notificato all'avvocato che ha emesso l'ingiunzione di pagamento. Si applica per quanto compatibile la disciplina prevista dagli articoli 645 (Opposizione) e 647 (Esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell'opponente) del codice di procedura civile.

Ai sensi dell'articolo 656-*quinquies* del codice di procedura civile il giudice istruttore, qualora l'opposizione non sia fondata su prova scritta o di pronta soluzione, la deve rigettare con decreto motivato in prima udienza, senza svolgimento di alcuna istruttoria, concedendo, con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria dell'atto di ingiunzione. Il giudice, inoltre, ha l'obbligo di motivare la mancata condanna della parte soccombente ai sensi dell'articolo 96 del codice di rito.

Si applicano per quanto compatibili gli articoli 648 (Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione), 650 (Opposizione tardiva), 652 (Conciliazione), 653 (Rigetto o accoglimento parziale dell'opposizione) e 654 (Dichiarazione di esecutorietà ed esecuzione) del codice di procedura civile.

Allo scopo di evitare inutili esecuzioni, l'articolo 2 del disegno di legge prevede la possibilità di autorizzare il difensore a consultare le banche dati delle pubbliche amministrazioni per ricercare *ante causam*, con modalità telematiche, i beni da pignorare, senza passare per il giudice che autorizza l'ufficiale giudiziario. Più nel dettaglio la disposizione introduce nel codice di procedura civile il nuovo articolo 492-*ter*, rubricato «Ricerca preventiva con modalità telematiche dei beni da pignorare (*ante causam*)». L'articolo prevede che su istanza del creditore, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, autorizzi la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria e il numero di fax del difensore nonché dell'indirizzo di posta elettronica certificata. L'istanza può essere proposta preventivamente e prima dell'avvio di ogni azione giudiziaria volta al recupero del credito.

Con l'autorizzazione il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che il difensore, munito di apposita delega, acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre a esecuzione, comprese quelle relative

ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. terminate le operazioni, il difensore è tenuto a redigere un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze.

La disposizione fa salvo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Tale Centro provvede alla raccolta, elaborazione, classificazione e conservazione negli archivi magnetici delle informazioni e dei dati nonché alla loro comunicazione ai soggetti autorizzati.

L'articolo 3 del disegno di legge, infine, modifica l'articolo 653 del codice di procedura civile che disciplina i casi di rigetto o accoglimento parziale dell'opposizione, prevedendo che il giudice debba motivare la mancata condanna della parte soccombente *ex* articolo 96 del codice di procedura civile.

Interviene il senatore CUCCA (*PD*) esprimendo perplessità in merito al contenuto del disegno di legge che demanda di fatto l'emanazione del provvedimento monitorio agli avvocati senza il vaglio di un soggetto terzo.

Pertanto appare a suo avviso poco garantista affidare ad un atto di parte l'emissione del provvedimento monitorio, e insiste per lo svolgimento di audizioni in merito.

Interviene il senatore CALIENDO (*FI-BP*) che si associa alla richiesta del senatore Cucca in merito alla necessità di procedere con delle audizioni.

La Commissione conviene di svolgere un ciclo di audizioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(835) DI NICOLA ed altri. – Disposizioni in materia di lite temeraria

(Discussione e rinvio)

Il senatore LOMUTI (*M5S*) illustra il provvedimento in titolo che condivide l'intento riformatore di un disegno di legge presentato nella scorsa Legislatura, l'Atto Senato n. 1119-B – recante modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione con il mezzo della stampa –. Il complesso *iter* del progetto riformatore in questione, per le parti che interessano l'oggetto del disegno di legge in illustrazione, ha portato a differenti stesure dell'articolo 96 del codice di procedura civile.

L'impossibilità di raggiungere un consenso unanime sul provvedimento, in considerazione ai differenti temi affrontati dal disegno di legge

che hanno ingenerato contrasti sorti tra i differenti Gruppi presenti in Commissione, hanno portato ad un *empasse* che ha di fatto segnato le sorti del provvedimento in sede referente al Senato.

L'ultimo testo approvato dal Senato nella XVII Legislatura, prevedeva, come modifica all'articolo 96 del codice di procedura civile, una ipotesi di responsabilità aggravata civile di colui che, in malafede o colpa grave, attivi un giudizio a fini risarcitori per diffamazione e che, su domanda del convenuto, il giudice, rigettando la domanda di risarcimento, potesse condannare l'attore – oltre a quanto già previsto a legislazione vigente – anche al pagamento in favore del convenuto di una somma determinata in via equitativa. Successivamente la Camera, novellando il testo, introduceva ulteriori parametri ai quali il giudice doveva attenersi ai fini del *quantum*, legandolo all'entità della domanda risarcitoria.

Il disegno di legge in titolo, che ha una portata normativa ben più circoscritta rispetto a quello presentato nella scorsa Legislatura, propone una modifica dell'articolo 96 del codice di procedura civile in materia di lite temeraria, ma in linea con il precedente tentativo.

Il disegno di legge consta di un solo articolo, il quale introduce un ulteriore comma nell'articolo 96 del codice di procedura civile, prevedendo una ipotesi di responsabilità aggravata civile di colui che, in malafede o colpa grave, attivi un giudizio a fini risarcitori per diffamazione a mezzo stampa.

La nuova disposizione stabilisce che, su domanda del convenuto, il giudice – rigettando la domanda di risarcimento – condanni l'attore, oltre che al rimborso delle spese, anche al pagamento in favore di quest'ultimo di una somma determinata in via equitativa non inferiore alla metà della somma oggetto della domanda risarcitoria. Viene quindi stabilito un parametro oggettivo al quale il giudice, al momento del rigetto della domanda, debba rifarsi.

La disposizione che si intende introdurre integra, dal punto di vista risarcitorio, quanto già disposto dagli articoli 91 e 96 del codice di procedura civile e dall'articolo 45 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Nello specifico l'articolo 91, che ha ad oggetto la disciplina delle spese di lite, in linea con il principio di soccombenza, prevede che il giudice con la sentenza condanni il soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte liquidandone l'ammontare unitamente agli onorari di difesa. Autorevole dottrina, sposando in pieno la tesi del principio di soccombenza, afferma che: «il costo del ricorso alla giustizia civile non deve ripercuotersi in pregiudizio della parte che ha ragione giacché se così fosse, la parte vincitrice subirebbe una decurtazione professionale non altrimenti giustificabile».

L'articolo 96, rubricato come «responsabilità aggravata», reca la disciplina della lite temeraria. I requisiti ai fini dei quali venga configurata responsabilità ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile sono diversi. Il primo oggettivo: costituito dalla soccombenza di una delle parti; il secondo soggettivo: ovvero l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave; il terzo: il verificarsi di un danno per il vincitore, là

dove il danno viene posto in rapporto sinallagmatico come immediata e diretta conseguenza del fatto generatore.

In ultimo, l'articolo 45 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è intervenuto novellando l'articolo 96 del codice di procedura civile, aggiungendo un terzo comma che prevede, seppur in maniera parziale, un istituto giuridico presente negli ordinamenti di *common law*, ovvero il così detto danno punitivo, nel momento in cui dispone che il giudice, anche d'ufficio, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equativamente determinata.

Il senatore CALIENDO (*FI-BP*) segnala come il disegno di legge abbia ad oggetto una parte della disciplina contenuta nel disegno di legge, a sua firma, (Atto Senato n. 812) di cui chiede la congiunzione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(925) Deputati MOLTENI ed altri. – Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 15 gennaio.

Il PRESIDENTE chiede se vi siano interventi in discussione generale.

Il senatore CALIENDO (*FI-BP*) esprime perplessità sull'impatto che tale disegno di legge potrebbe avere sul carico dei processi pendenti. Chiede pertanto una valutazione di impatto normativo sul punto.

Il PRESIDENTE assicura che si farà tramite presso il Governo di tale richiesta.

Il seguito della discussione è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo (n. 62)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta ai sensi dell'articolo 1, della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 gennaio.

Il PRESIDENTE ricorda che la 14^a Commissione ha reso osservazioni favorevoli.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE fa presente che il relatore Candura presenterà una proposta di parere nelle prossime sedute.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice VALENTE (*PD*) esprime perplessità sul fatto che non si sia ancora calendarizzato alcun disegno di legge delle opposizioni e paventa la violazione delle loro prerogative.

Il senatore CALIENDO (*FI-BP*) interviene associandosi alla richiesta della senatrice Valente, insistendo affinché vengano incardinati i disegni di legge segnalati dalla propria parte politica.

Fa altresì presente come nella precedente legislatura fossero stati approvati disegni di legge provenienti dall'opposizione a testimonianza dello spirito di collaborazione tra forze politiche.

Il PRESIDENTE ribadisce che domani, in occasione dell'Ufficio di Presidenza, si affronterà nuovamente il tema della calendarizzazione dei disegni di legge provenienti dall'opposizione.

Interviene il senatore STANCANELLI (*FdI*) anticipando in merito all'Ufficio di Presidenza di domani, che richiederà che venga esaminato il disegno di legge n. 856.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente OSTELLARI comunica che la seduta già convocata per domani, giovedì 31 gennaio, alle ore 10 è posticipata alle ore 10,30.

La Commissione prende atto.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE comunica che l'ordine del giorno della seduta di domani sarà integrato con la discussione del disegno di legge n. 812 in materia di lite temeraria.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,05.

Sottocommissione per i pareri

12^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

CRUCIOLI

Orario: dalle ore 16,05 alle ore 16,10

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 10^a Commissione:

(594) GIROTTO ed altri. – Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale: parere non ostativo sul testo, non ostativo con osservazione sull'emendamento 13.1, non ostativo sui restanti emendamenti.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 30 gennaio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 29 (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
IWOBI

Orario: dalle ore 11,50 alle ore 12,40

AUDIZIONE INFORMALE DI MASSIMO ALBERIZZI, DIRETTORE DEL QUOTIDIANO ONLINE «AFRICA EXPRESS», NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 48 (LE NUOVE PROSPETTIVE GEOPOLITICHE NEL CORNO D'AFRICA E IL RUOLO DELL'ITALIA)

Plenaria

31^a Seduta

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Di Stefano.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(960) FERRARA ed altri. – *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017*

(Esame e rinvio)

Il senatore LUCIDI (*M5S*), relatore, illustra il disegno di legge di ratifica dell'Accordo del giugno 2017 tra la l'Italia e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO), relativo alla sede romana dell'organizzazione, ricordando, innanzitutto, che esso riproduce parzialmente il testo dell'Atto Senato n. 2978 che, presentato dal Governo nel corso della XVII legislatura, venne approvato dalla Camera dei deputati nel novembre del 2017, ma non poté vedere completato il suo *iter* di esame al Senato a causa della conclusione della legislatura.

L'intesa con l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO), l'organizzazione che promuove lo stato di diritto e le pratiche di buon governo nei Paesi in via di sviluppo, ed in situazioni post-belliche, aggiorna l'Accordo di sede del 1992, in considerazione del mutamento del quadro istituzionale nel frattempo determinatosi e di altre specifiche esigenze segnalate dall'organizzazione. Ricorda che la struttura, nata originariamente nel 1983 quale Istituto internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLI) avente sede nei Paesi Bassi, si è trasformata nel 1988 in organizzazione intergovernativa trasferendo la propria sede a Roma, e assumendo successivamente la denominazione attuale. Ad oggi i Paesi membri dell'IDLO sono 33, tra gli altri, oltre a numerosi Paesi membri dell'Unione europea, gli Stati Uniti d'America, la Cina, l'Afghanistan, il Kenya, l'Egitto, il Sudan, il Mozambico, le Filippine, e il Salvador.

Il testo in via di ratifica consolida la presenza in Italia della sede dell'IDLO, scongiurando il rischio di un suo possibile trasferimento all'estero. Il nuovo Accordo, composto di 18 articoli e sottoscritto nel giugno 2017, dispone l'invulnerabilità della sede centrale dell'Organizzazione (articolo III), la sua protezione (articolo IV), individuandone i servizi pubblici necessari (articolo V), e stabilendo che essa goda di immunità giurisdizionale in relazione ai suoi atti di natura pubblica o privata e che possa predisporre idonee procedure per la soluzione delle controversie con il suo personale (articolo VI). Alla struttura viene altresì riconosciuta la qualifica di organizzazione intergovernativa con personalità giuridica internazionale (articolo VII) e viene concessa l'esenzione dalla tassazione diretta (articolo IX) anche al personale italiano regolarmente impiegato presso la struttura, analogamente a quanto fatto da altri Paesi. Il testo accorda, inoltre, all'Organizzazione alcune agevolazioni finanziarie per il raggiungimento dei suoi obiettivi istituzionali (articolo X) e stabilisce norme in materia di assicurazioni sociali e sanitarie per il personale (articolo XI) e per il loro transito e soggiorno nel territorio della Repubblica italiana (articolo XII). Altre norme individuano i privilegi e le immunità per i Rappresentanti degli Stati e i Membri del Consiglio consultivo (articolo XIII) e per

gli esperti impegnati in missioni ufficiali per conto dell'Organizzazione (articolo XIV), nonché per il personale stabile della struttura (articolo XV), precisando che tali privilegi e immunità non siano conferiti a vantaggio personale degli interessati ma ad esclusivo interesse dell'Organizzazione (articolo XVI).

Gli oneri economici dell'Accordo sono valutati complessivamente in poco più di 242.000 euro annui.

Pur in assenza di una relazione tecnica allegata al provvedimento, si può certamente affermare, conclude il RELATORE, che l'Accordo oggetto della presente ratifica non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento comunitario e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(964) AIROLA ed altri. – Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017

(Esame e rinvio)

Il senatore PUGLIA (M5S), relatore, introduce il disegno di legge di ratifica dello Scambio di lettere del marzo 2017 tra l'Italia e il Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali (ICCROM), spiegando che esso riproduce parzialmente il testo dell'Atto Senato n. 2978 che, presentato dal Governo nel corso della XVII legislatura, venne approvato dalla Camera dei deputati nel novembre del 2017, ma non poté vedere completato il suo iter di esame al Senato a causa della conclusione della legislatura.

Il Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali (ICCROM) è l'organizzazione intergovernativa – cui attualmente aderiscono 136 Paesi – che promuove a livello internazionale la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio culturale. Dal 1959 l'Organizzazione ha stabilito la propria sede a Roma, presso il complesso monumentale di San Michele a Ripa, dove può vantare, fra l'altro, anche una delle biblioteche specializzate in conservazione di beni culturali più importanti del mondo.

Lo Scambio di lettere oggetto del presente disegno di legge di ratifica ha l'obiettivo di aggiornare l'Accordo di sede tra Italia e UNESCO del 1957, modificando in particolare la disciplina relativa alle esenzioni fiscali concesse ai dipendenti dell'Organizzazione, estendendo anche a quelli di nazionalità italiana i benefici fiscali previsti per il personale di altra nazionalità, conformemente a quanto previsto dalla Convenzione del 1947 sui privilegi e le immunità degli istituti specializzati delle Nazioni Unite. Una mancata soluzione negoziata della questione del trattamento fiscale dei funzionari italiani dell'Organizzazione potrebbe riflettersi negativa-

mente sul mantenimento della sede dell'ICCROM nella capitale italiana. Lo Scambio di lettere concede altresì il versamento in unica soluzione di una cifra pari ad un milione di euro a saldo totale delle somme dovute dallo Stato italiano per la manutenzione della sede.

Per l'attuazione dello Scambio di lettere viene autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2019 e valutato un onere economico di 500.000 euro annui a decorrere dallo stesso 2019.

Pur in assenza di una relazione tecnica allegata al provvedimento, secondo il RELATORE, si può certamente affermare che l'Accordo oggetto della ratifica non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(987) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati:

a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016;

b) Accordo di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016;

c) Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016

(Esame e rinvio)

Il senatore IWOBI (*L-SP-PSd'Az*), relatore, illustra il disegno di legge recante la ratifica di tre accordi bilaterali in materia di cooperazione giudiziaria sottoscritti dall'Italia con la Repubblica federale della Nigeria nel novembre 2016, concernenti, rispettivamente la materia dell'extradizione, della mutua assistenza in materia penale e del trasferimento delle persone condannate.

Ricorda, innanzitutto, che la Nigeria, che conta oltre 190 milioni di abitanti, è il Paese più popolato del continente africano, nonché la più grande economia dell'Africa sub-sahariana. Per l'Italia, che ospita oggi nel suo territorio una comunità di quasi 100.000 nigeriani e che vanta con il Paese africano decennali rapporti di collaborazione economica, la Nigeria rappresenta il secondo partner commerciale nell'Africa sub-sahariana dopo il Sud Africa. L'ampliamento della collaborazione bilaterale, non solo sul piano economico e politico, costituisce una opportunità da cogliere per l'Italia, anche nei delicati settori della cooperazione giudiziaria, su cui insistono appunto gli Accordi oggetto del presente disegno di legge di ratifica, in particolare al fine di predisporre una più efficace azione di contrasto al fenomeno del crimine transnazionale, spesso correlato allo sviluppo dei flussi migratori.

Il Trattato di estradizione, composto di 25 articoli, impegna le Parti a consegnarsi reciprocamente le persone perseguite o condannate dalle autorità giudiziarie dell'altro Stato, ai fini dello svolgimento del processo o dell'esecuzione della pena (articolo 1). L'intesa individua, innanzitutto, le tipologie di reato che danno luogo ad estradizione, precisando che l'extradizione processuale è prevista per i reati per i quali potrebbe essere inflitta, in entrambi gli Stati, una pena detentiva di almeno un anno, mentre l'extradizione esecutiva può essere concessa solo per pene ancora da espiare di almeno sei mesi (articolo 2). I successivi articoli esplicitano i casi che consentono ad una delle Parti di opporre un rifiuto obbligatorio dell'extradizione, fra cui i reati politici (articolo 3), e quelli per opporre un rifiuto facoltativo (articolo 4). Il Trattato disciplina, quindi, il procedimento di estradizione (articoli 6-9) e illustra l'applicazione del principio di specialità (articolo 10). Gli altri articoli vietano, fra l'altro, la riestradizione verso uno Stato terzo della persona estradata (articolo 11), e disciplinano la misura cautelare urgente dell'arresto provvisorio (articolo 12), l'ipotesi in cui siano avanzate più richieste di estradizione da diversi Stati per la stessa persona (articolo 13), le modalità di consegna della persona da estradare (articolo 14), i casi di consegna differita e temporanea (articolo 15) e la procedura semplificata di estradizione nel caso in cui la persona interessata acconsenta (articolo 16).

Il secondo testo all'esame della Commissione è l'Accordo di mutua assistenza in materia penale, il quale, composto di 31 articoli, è finalizzato a promuovere rapporti di collaborazione bilaterale rapidi ed efficaci in materia di cooperazione giudiziaria penale, in conformità ai principi del diritto internazionale. In virtù di tale Accordo, conformemente a quanto disposto da analoghi Trattati bilaterali già sottoscritti dal nostro Paese, le Parti si impegnano a prestarsi assistenza giudiziaria in ogni procedimento concernente reati la cui repressione risulti essere di competenza dello Stato richiedente. Il testo, nel definire il suo ambito di applicazione, precisa che l'assistenza giudiziaria potrà riguardare, fra l'altro, la localizzazione e l'identificazione di persone, la notifica di atti giudiziari, l'assunzione di testimoni, il trasferimento di persone detenute e l'esecuzione di indagini, perquisizioni e sequestri (articolo 2). I successivi articoli disciplinano forma e contenuto della domanda di assistenza (articolo 5), le sue modalità di esecuzione (articolo 6) e le circostanze per uno Stato richiesto per rifiutare o rinviare l'assistenza (articolo 7). Gli articoli da 8 a 18 disciplinano in modo puntuale il compimento dei singoli atti che possono costituire oggetto di una richiesta di cooperazione, dalla ricerca di persone (articolo 8) alle assunzioni di prove (articoli 10 e 11), dal trasferimento temporaneo di detenuti (articolo 13) alla protezione di vittime e testimoni (articolo 14). L'Accordo prevede, inoltre, la possibilità di scambio di informazioni sui procedimenti penali e sulle condanne inflitte nel proprio Paese nei confronti dei cittadini dell'altra Parte (articolo 20), nonché sulle leggi e sulle procedure vigenti nei due Paesi (articolo 21), e impegna le due Parti a rispettare il carattere di segretezza e di riservatezza della richiesta di assistenza (articolo 24).

Da ultimo, l'Accordo sul trasferimento delle persone condannate, composto di 24 articoli, è volto a consentire il trasferimento nel proprio Stato dei cittadini detenuti nel territorio dell'altro Stato contraente, al fine di permettere loro di scontare la pena residua nel proprio Paese di origine. Il testo disciplina le condizioni per dar luogo al trasferimento (articolo 4) e le modalità per richiederlo (articoli 6-9), e stabilisce altresì le procedure per la consegna della persona condannata (articolo 11). Altri articoli sono poi espressamente dedicati alle modalità di esecuzione della condanna nel Paese di origine dopo il trasferimento (articolo 12), alla cessazione dell'esecuzione della condanna (articolo 15), alle ipotesi di revisione della sentenza (articolo 13) o a quelle in cui sia accordata la grazia, l'amnistia o l'indulto alla persona condannata (articolo 14). Il Trattato stabilisce quindi le condizioni per il transito delle persone condannate (articolo 17), e reca le disposizioni finali dell'Accordo (articoli 18-24).

Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 del disegno di legge li valuta complessivamente in oltre 200.000 euro annui, ascrivibili essenzialmente alle spese per il trasferimento delle persone condannate.

L'analisi delle compatibilità dell'intervento, secondo il RELATORE, non segnala criticità di ordine costituzionale, né di contrasto con la normativa dell'Unione europea e con le altre norme di diritto internazionale cui l'Italia è vincolata.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 257 E 702 (RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE QUADRO DEL CONSIGLIO D'EUROPA SUL VALORE DEL PATRIMONIO CULTURALE PER LA SOCIETÀ, FATTA A FARO IL 27 OTTOBRE 2005)

Il senatore ALFIERI (PD), in considerazione della circostanza per cui la Conferenza dei Capigruppo ha ulteriormente reiterato la calendarizzazione in Aula, la prossima settimana, della Convenzione di Faro – da tempo all'esame in sede referente presso la Commissione esteri mediante due appositi disegni di legge – chiede delucidazioni in merito all'ipotesi, che era stata prospettata, di audire, a breve, esponenti governativi, tra cui, in particolare, il sottosegretario Bergonzoni, al fine di chiarire possibili perplessità che sembra siano emerse in merito all'interpretazione e all'implementazione, in Italia, di tale Convenzione.

A tale riguardo, il PRESIDENTE tiene a rassicurare il senatore Alfieri, precisando che sono in corso dei contatti informali con il sottosegretario in questione, miranti a sciogliere le suddette perplessità e che dovrebbero sfociare, infine, in una sua possibile audizione in Commissione.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 48 (LE NUOVE PROSPETTIVE GEOPOLITICHE NEL CORNO D'AFRICA E IL RUOLO DELL'ITALIA)

Il presidente PETROCELLI fa presente che, nell'ambito dell'Affare assegnato n. 48 (Le nuove prospettive geopolitiche nel Corno d'Africa e il ruolo dell'Italia), sono stati auditi, giovedì 24 gennaio scorso, rappresentanti dell'Istituto Affari Internazionali (IAI), in sede di Ufficio di Presidenza, che hanno consegnato della documentazione scritta che sarà pubblicata sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,30.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 30 (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,55

AUDIZIONE INFORMALE DELL'AMBASCIATORE SERGIO ROMANO, EDITORIALISTA DEL CORRIERE DELLA SERA, NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 47 (IL FUTURO DELLE RELAZIONI TRA L'ITALIA E LA FEDERAZIONE RUSSA)

DIFESA (4^a)

Mercoledì 30 gennaio 2019

Plenaria

18^a Seduta

Presidenza della Presidente
TESEI

La seduta inizia alle ore 10,05.

INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Elezione di un Segretario

La Commissione procede alla votazione per l'elezione di un senatore segretario.

Partecipano i senatori ANGRISANI (*M5S*) (in sostituzione della senatrice Bottici), BUCCARELLA (*Misto*), CANDURA (*L-SP-PSd'Az*), CASTALDI (*M5S*), CAUSIN (*FI-BP*), DELL'OLIO (*M5S*) (in sostituzione del senatore Castiello), DI MICCO (*M5S*) (in sostituzione della senatrice Bogo Deledda), DONNO (*M5S*), MININNO (*M5S*), MINUTO (*FI-BP*), ORTIS (*M5S*), PUCCIARELLI (*L-SP-PSd'Az*), RAUTI (*FdI*), ROJC (*PD*), ROMANO (*M5S*), TESEI (*L-SP-PSd'Az*) e VATTUONE (*PD*).

Risulta eletto il senatore ROMANO (*M5S*) con 12 voti. Risultano altresì 5 schede bianche.

La seduta termina alle ore 10,20.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 7

Presidenza della Presidente
TESEI

Orario: dalle ore 14 alle ore 16,15

AUDIZIONI INFORMALI IN RELAZIONE ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 56 (PROSPETTIVE DELL'EXPORT ITALIANO DI MATERIALI PER LA DIFESA E LA SICUREZZA)

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 30 gennaio 2019

Plenaria**116^a Seduta**

Presidenza del Presidente
PESCO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Laura Castelli.*

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(881) PERILLI ed altri. – Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari

(Parere alla 1^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e sospensione)

La relatrice GALLICCHIO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare né sul testo né sugli emendamenti.

Il sottosegretario Laura CASTELLI esprime un avviso conforme a quello della relatrice.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) chiede di avere a disposizione il tempo necessario per poter approfondire i profili finanziari del provvedimento, non ravvisando particolari ragioni di urgenza per l'espressione del parere.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) fa presente che sia dalla relazione tecnica che dalla documentazione predisposta dagli uffici emerge chiaramente l'assenza di onerosità del provvedimento.

Il presidente PESCO, al fine di consentire ai senatori di compiere i necessari approfondimenti, propone di rinviare il prosieguo dell'esame del provvedimento al termine della trattazione degli altri punti all'ordine del giorno.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi sospeso.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo (n. 62)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Esame e rinvio)

La relatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, che la relazione tecnica assicura che la disposizione si limita alla mera «formalizzazione» di adeguamento della disciplina nazionale alla normativa europea e che la prassi applicativa adottata dalle Corti d'Appello, in virtù di una valutazione estensiva dell'articolo 75, comma 1, del Testo Unico delle spese di giustizia, avrebbe sinora già consentito l'accesso al beneficio dell'istituto del gratuito patrocinio relativamente ai soggetti interessati da procedimenti di esecuzione di mandato d'arresto europeo (MAE). Al riguardo, va evidenziato che la mera attestazione della neutralità di nuove norme dovrebbe essere sempre accompagnata nella relazione tecnica dalla puntuale illustrazione degli elementi e dei dati che siano idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità. Pertanto, andrebbero comunque forniti elementi informativi integrativi della relazione tecnica a dimostrazione della neutralità della norma, corredati di dati idonei a comprovare l'avvenuto sostenimento negli ultimi anni di oneri per il gratuito patrocinio per tale tipologia di procedimenti, in termini analoghi a quanto effettuato relativamente all'articolo 2. Con riferimento all'articolo 2, occorre premettere che la norma reca un ampliamento della platea di accesso al gratuito patrocinio così come previsto dalla legislazione vigente, stabilendo che d'ora innanzi l'esclusione del diritto al beneficio, pur in presenza dei requisiti di legge, valga solo per i soggetti condannati con sentenza «definitiva» per un reato di natura «tributaria», mentre la norma vigente escludeva, sino ad oggi, tutti gli indagati e condannati (anche con sentenza non definitiva) per i reati «tributari». Per i profili contabili, la novella incide su fattori di spesa riconducibili ad oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *a*), della legge di contabilità, circostanza che autorizza il ricorso agli strumenti di flessibilità previsti in bilancio in presenza di oneri di spesa che eccedano le previsioni di stanziamento annuali. Per i profili di quantificazione, posto che la relazione

tecnica procede alla valutazione del nuovo e maggior onere, basandosi sulla individuazione dei procedimenti penali connessi ai reati tributari, richiamando l'articolo 17, comma 3, della legge di contabilità, andrebbero innanzitutto esplicitate le fonti attraverso cui sia possibile operare un riscontro rispetto alla tipologia e al numero dei procedimenti ivi analiticamente indicati. Con riferimento all'adozione della percentuale del 2 per cento quale valore medio dei procedimenti iscritti nel triennio (al netto di quelli conclusi con condanna) che risulterebbero mediamente interessati dall'istituto del gratuito patrocinio, andrebbe illustrato il criterio di determinazione di tale percentuale, da cui scaturisce per la relazione tecnica una stima di 800 procedimenti penali in materia tributaria, in ragione annua, che potranno essere interessati dalla attuazione del gratuito patrocinio a carico dello Stato. In merito poi al grado di prudenzialità dell'onere unitario assunto dalla relazione tecnica (3.000 euro), andrebbero richiesti gli elementi e parametri assunti nel relativo calcolo atteso che lo stesso è da riferire ai soli procedimenti penali connessi a reati di natura tributaria. Con riguardo all'articolo 4, non vi sono osservazioni sul comma 1, recante la copertura degli oneri relativi all'articolo 2, che viene posta a carico del fondo per il recepimento della normativa europea di cui al capitolo 2815, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze del bilancio 2019/2021. In merito ai commi 2 e 3, dal momento che ivi è prevista la formale clausola di «neutralità» per le restanti norme contenute nel provvedimento, rammenta che l'articolo 17, comma 6-bis, della legge di contabilità, prevede che per le disposizioni corredate di siffatte clausole, la relazione tecnica debba riportare la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, nonché l'illustrazione dei dati e degli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione, restando in ogni caso precluso il ricorso a tale istituto in presenza di spese di natura giuridicamente obbligatoria. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla relativa nota del servizio del Bilancio.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire le risposte ai chiarimenti chiesti dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernenti gli interventi relativi alle categorie «Fame nel mondo» (n. 65)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernenti gli interventi relativi alle categorie «calamità naturali» (n. 66)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernenti gli interventi relativi alle categorie «Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati» (n. 67)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernenti gli interventi relativi alle categorie «Conservazione dei beni culturali» (n. 68)

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Esame congiunto e rinvio)

Il presidente PESCO comunica che si procederà all'illustrazione e alla eventuale discussione generale congiunta degli schemi in titolo, in relazione all'analogia per materia, chiarendo che il parere sarà invece recato in riferimento a ogni singolo schema.

Conviene la Commissione.

La relatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) illustra congiuntamente gli schemi di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il piano di riparto è elaborato sulla base della nuova disciplina normativa di cui all'attuale testo del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, vigente a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 82 del 2013. Tale disciplina normativa prevede che la quota dell'otto per mille di diretta gestione statale venga ripartita, di regola, in cinque quote uguali per le cinque tipologie di interventi ammesse a contributo e che i beneficiari del contributo vengano individuati sulla base delle valutazioni espresse dalle cinque Commissioni tecniche, costituite per ognuna delle tipologie di intervento previste.

Per il riparto delle risorse relative all'anno 2017 sono stati presentati quattro distinti schemi di decreto, riferiti alle seguenti tipologie di interventi ammessi alla ripartizione della quota dell'otto per mille di diretta gestione statale: schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente gli interventi relativi alla fame nel mondo (Atto n. 65); schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente gli interventi relativi alle calamità naturali (Atto n. 66); schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente gli interventi relativi all'assistenza ai rifugiati (Atto n. 67); schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente gli interventi relativi alla conservazione dei beni culturali (Atto n. 68).

Segnala che non è stato, invece, presentato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di assegnazione delle risorse per la quinta categoria, relativa all'edilizia scolastica. Per quanto concerne tale fattispecie, la relazione illustrativa spiega che, analogamente allo scorso anno, per l'anno 2017 non sono state presentate istanze in quanto con l'articolo 1, commi 160 e 172, della legge n. 107 del 2015, cosiddetta «La buona scuola», le risorse per il triennio 2015-2017 sono state destinate

al piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di consentire lo svolgimento del servizio scolastico in ambienti adeguati e sicuri.

La presentazione al Parlamento dei provvedimenti è avvenuta il 9 gennaio 2019, in linea con la tempistica stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, che ne prevede la trasmissione al Parlamento entro il 12 febbraio di ogni anno e l'adozione entro il 19 marzo.

Con i quattro schemi in esame si provvede al riparto della quota dell'otto per mille IRPEF, di pertinenza statale per il 2017, nell'importo complessivo di 24.056.763 euro. Considerando anche la quota assegnata alla categoria relativa all'edilizia scolastica, pari a 6.014.190 euro, le risorse complessivamente assegnate per le finalità dell'otto per mille IRPEF di pertinenza statale raggiungono i 30.070.953 euro. Si tratta di un importo notevolmente inferiore rispetto a quanto teoricamente spettante allo Stato sulla base delle scelte dei contribuenti, pari a 181.066.782 euro. Tale differenza deriva dalla circostanza che il suddetto importo risulta decurtato da diverse disposizioni legislative vigenti, che ne hanno disposto la destinazione ad altre finalità. Sulla questione della riduzione delle risorse dell'otto per mille a gestione statale è ripetutamente intervenuta la Corte dei Conti, la quale sin dai primi anni di applicazione dell'istituto, ma sistematicamente a partire dal 2004, ha stigmatizzato la prassi della distrazione, per esigenze di bilancio, della maggior parte delle risorse che i contribuenti destinano allo Stato nella scelta effettuata in sede di dichiarazione dei redditi, verso finalità diverse da quelle tassativamente indicate dalla legge n. 222 del 1985. Questa criticità è stata peraltro risolta dalla legge 163 del 2016, di riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, la quale ha introdotto il divieto di utilizzo delle risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille di pertinenza statale per la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate. Tuttavia, come anche sottolineato dalla Corte dei conti, le disposizioni normative intervenute finora continueranno ad incidere in diminuzione e in modo continuativo sulla capienza dei fondi dell'otto per mille di competenza statale, dato il carattere permanente delle riduzioni fin qui previste. A fronte delle decurtazioni evidenziate, va peraltro considerato l'importo aggiuntivo derivante dal recupero di parte delle somme delle annualità precedenti a titolo di restituzioni per risparmi sulle somme assegnate, per lavori non fatti o per economie di attività, o per retrocessione del contributo per mancato inizio delle attività medesime, che quest'anno ammonta a 65.000 euro. Ricorda che la normativa che disciplina il riparto prevede che qualora il Consiglio dei ministri, su proposta del suo Presidente, intenda derogare al criterio della ripartizione in cinque quote uguali, il Governo è tenuto a trasmettere alla Camere una relazione che dia conto delle ragioni per cui ha derogato ai criteri suddetti. In attuazione della suddetta facoltà di deroga, il Consiglio dei ministri, con delibera 8 novembre 2018, ha disposto la riduzione del 50 per cento delle quote relative alle categorie «Fame nel mondo» e «Assistenza ai rifugiati», per un ammontare di euro 3.007.095 ciascuna, ed è stato conseguentemente disposto

l'incremento di tale somma, pari a 6.014.190 euro, alla quota della categoria «Calamità naturali», che raggiunge così un totale di euro 12.028.381.

Inoltre, con riguardo alla categoria dei beni culturali, con delibera 27 settembre 2017, il Consiglio dei ministri ha deciso di derogare al criterio concernente la distribuzione territoriale degli interventi tra le cinque aree geografiche previste dalla normativa, destinando la quota relativa a tale categoria unicamente ad interventi nelle zone colpite dal sisma verificatosi nel Centro-Italia a far data dal 24 agosto 2016. Tale scelta è volta ad anticipare agli anni 2017 e 2018 l'applicazione delle disposizioni di deroga introdotte dall'articolo 21-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, il quale prevede che la quota parte dell'otto per mille dell'IRPEF relativa alla conservazione dei beni culturali sia destinata, per dieci anni, agli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito dei suddetti eventi sismici. In relazione alle suddette deroghe, la relazione illustrativa degli schemi di riparto in esame prevede che, con successiva relazione, verrà dato conto delle motivazioni per cui il Governo ha derogato ai criteri generali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998.

Fa presente che, come indicato nel preambolo degli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'ammissione alla ripartizione della quota dell'otto per mille IRPEF di pertinenza statale per il 2017, sono pervenute 344 domande, di cui 80 per la fame nel mondo, 76 delle quali ammesse alla valutazione tecnica; 55 per calamità naturali, di cui 45 ammesse alla valutazione tecnica; 190 per conservazione beni culturali, di cui 36 ammesse alla valutazione tecnica; 19 per assistenza ai rifugiati, tutte ammesse alla valutazione tecnica.

Delle istanze pervenute, 191 sono state escluse per mancanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi. Tra queste, 144 sono relative alla categoria «Conservazione dei beni culturali», escluse in quanto riferite ad interventi in zone non rientranti nelle aree colpite dal sisma di cui al decreto-legge n. 8 del 2017. Sono stati ammessi alla valutazione delle Commissioni tecniche 153 progetti. Ai fini della ripartizione, sono state ammesse a finanziamento le istanze che hanno conseguito il punteggio più alto nella valutazione, fino a concorrenza della somma disponibile per ogni categoria. Nel complesso, le istanze ammesse al finanziamento sono risultate 37, con una percentuale di ammissione, ossia un rapporto tra domande ammesse e domande presentate, pari al 10,8 per cento. Nel dettaglio, si tratta di: 17 istanze, per un importo di 3,007 milioni di euro, per interventi relativi alla fame nel mondo, con una percentuale di ammissione (rapporto domande ammesse/domande presentate) pari al 21,3 per cento; 10 istanze, per un importo di 12,028 milioni di euro, per interventi relativi alle calamità naturali, con una percentuale di ammissione pari al 18,2 per cento; 9 istanze, per un importo di 6,014 milioni di euro, per interventi relativi alla conservazione dei beni culturali, con una percentuale di ammissione pari al 4,7 per cento; 1 istanza, per un importo di 3,007 milioni di euro, per

interventi relativi all'assistenza ai rifugiati, con una percentuale di ammissione pari al 5,3 per cento.

Infine, per il dettaglio della normativa che attualmente disciplina la materia, per gli interventi di rideterminazione della quota dell'otto per mille disposti dal legislatore nel corso del tempo a copertura di oneri derivanti da interventi legislativi, nonché per il dettaglio delle istanze presentate ed ammesse al finanziamento, rinvia alla nota del Servizio Studi.

Il senatore MARINO (*PD*) chiede chiarimenti, in primo luogo, sulle risorse destinate all'edilizia scolastica, unico settore, tra quelli stabiliti dalla legge, per cui non è stato predisposto un provvedimento di riparto. Domanda, quindi, lumi sulla differenza tra l'ammontare complessivo delle risorse derivanti dall'otto per mille di pertinenza statale per il 2017 e l'importo effettivamente oggetto di riparto, che risulta di molto inferiore. Chiede, infine, le ragioni delle deroghe apportate dal Governo ai criteri ordinari di riparto e informazioni sulla tempistica di presentazione al Parlamento della relativa relazione prevista dalla legge.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) segnala come alcune delle questioni sollevate dal senatore Marino sembrano trovare già una risposta nella documentazione predisposta dagli uffici.

Il sottosegretario Laura CASTELLI si riserva di trasmettere elementi di riscontro alle richieste avanzate dalla Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(728) VALLARDI ed altri. – Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale

(Parere alla 9^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 gennaio.

Il sottosegretario Laura CASTELLI deposita una relazione tecnica sul testo del provvedimento in titolo, negativamente verificata.

Il relatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che, nella seduta del 15 gennaio, il Governo aveva messo a disposizione della Commissione una nota tecnica recante le risposte del Ministro delle politiche agricole ai quesiti posti dalla Commissione, che sembravano idonei a superare i rilievi mossi al testo. Il deposito, nella seduta odierna, di una relazione tecnica negativamente verificata rende invece necessario lo svolgimento di un'ulteriore attività istruttoria, in raccordo con la Commissione di merito e il Governo, volta a verificare le condizioni per rendere il testo conforme alle regole di finanza pubblica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(733) SILERI ed altri. – Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, formazione e di ricerca scientifica

(Parere alla 12^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 gennaio.

La relatrice PIRRO (M5S) illustra gli ulteriori emendamenti, le riformulazioni e i subemendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 3.300 che sostituisce interamente l'articolo 3 sulla manifestazione del consenso, prevedendo che per la realizzazione della banca dati delle disposizioni *post mortem* il Ministero della salute si avvalga dell'infrastruttura implementata per la banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT). In particolare, chiede conferma della sostenibilità della clausola di copertura di cui al comma 7, secondo cui agli oneri derivanti dall'attuazione del nuovo articolo 3 si provvederà nell'ambito delle risorse dell'articolo 8, ossia a valere sul Fisper. Occorre poi acquisire conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria dell'emendamento 4.0.1 (testo 3), istitutivo dell'Elenco nazionale dei centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione delle salme. Risulta, infine, necessario valutare, in relazione al testo, l'emendamento 5.5 (testo 3) che pone espressamente a carico delle regioni e delle province autonome gli oneri per il trasporto, la tumulazione o la cremazione delle salme. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti e subemendamenti.

Il sottosegretario Laura CASTELLI si riserva di dare riscontro alle richieste di chiarimento avanzate dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(763) Bianca Laura GRANATO ed altri. – Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti

(Parere alla 7^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 gennaio.

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se sia stata predisposta e verificata la relazione tecnica sul testo del provvedimento, richiesta dalla Commissione.

Il sottosegretario Laura CASTELLI risponde che l'attività istruttoria da parte dei Dicasteri interessati risulta ancora in via di svolgimento.

La relatrice GALLICCHIO (*M5S*) riferisce che sono in corso interlocazioni con la Commissione di merito al fine di individuare, per via emendativa, gli opportuni rimedi alle criticità di carattere finanziario che appaiono emergere in relazione al testo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(881) PERILLI ed altri. – Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari

(Parere alla 1^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Ripresa e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame precedentemente sospeso.

Il PRESIDENTE chiede se vi siano ulteriori richieste di intervento, con riguardo ai profili finanziari del provvedimento in titolo.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*), considerato che dalla lettura della relazione illustrativa e della ulteriore documentazione a disposizione della Commissione emerge che la delega recata dall'articolo 3 per la determinazione dei collegi non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dichiara di non avere obiezioni a proseguire l'esame del provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la relatrice GALLICCHIO (*M5S*) propone pertanto l'espressione di un parere di nulla osta sul testo e sugli emendamenti.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani, giovedì 31 gennaio 2019, alle ore 10, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 30 gennaio 2019

Plenaria**82^a Seduta**

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.

La seduta inizia alle ore 11,10.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazione**

Il presidente BAGNAI introduce l'odierna procedura informativa e dà la parola al rappresentante del Governo per la risposta all'interrogazione n. 3-00502.

Il sottosegretario VILLAROSA precisa che la locuzione utilizzata dal legislatore «prestiti stipulati prima del 17 giugno 2016», di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 142 del 2018, va intesa come riferita a rapporti di finanziamento passivi, con scadenza definita, in essere alla data del 17 giugno 2016, da cui originano posizioni debitorie del contribuente. In tal senso è da ritenere che rientrino nell'ambito di applicazione della norma gli interessi passivi derivanti da rapporti debitori, aventi causa finanziaria, così come individuati dal previgente comma 3 dell'articolo 96 del TUIR.

Quanto ai quesiti concernenti la scadenza del ROL contabile, evidenzia che nel decreto legislativo citato non è previsto nessun limite temporale al riporto del ROL contabile pregresso, per il quale, quindi, continua ad applicarsi la disciplina contenuta nell'articolo 96 del TUIR nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate con il decreto legislativo di recepimento. In sostanza, con riferimento agli interessi pas-

sivi correlati a prestiti stipulati prima del 17 giugno 2016 è stata prevista una sorta di «ultrattività» del riporto del ROL contabile pregresso, in modo che per la loro deducibilità si possa fare affidamento anche sul *plafond* del ROL generato in vigenza della precedente disciplina. In definitiva, alla luce del quadro normativo di riferimento, si registra la sussistenza di due regimi differenziati per il ROL contabile «vecchio», che è illimitatamente riportabile, ed il ROL fiscale «nuovo», per cui è disposto invece un limite quinquennale.

La senatrice CONZATTI (*FI-BP*), intervenendo in replica, si dichiara soddisfatta, ponendo la questione di un approfondimento in merito al riporto del ROL contabile pregresso.

Il sottosegretario VILLAROSA si riserva di acquisire ulteriori informazioni al riguardo.

Il presidente BAGNAI dichiara concluso lo svolgimento della procedura informativa.

IN SEDE CONSULTIVA

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice BOTTICI (*M5S*) osserva che ai sensi dell'articolo 1 il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure, i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, nel quale sono menzionate la direttiva (UE) 2017/2455 IVA su servizi e vendite a distanza, la direttiva (UE) 2018/822 scambio informazioni fiscali sui meccanismi transfrontalieri e la direttiva (UE) 2018/843 prevenzione uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio.

L'articolo 5 è volto all'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 655/2014, sulla procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari per facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale.

L'articolo 6 reca i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti. In particolare, il comma 1, lettera *c*), delega il Governo a dare specifica attuazione al nuovo articolo 3-bis della direttiva 2007/36/CE, ai sensi del quale gli Stati membri assicurano che le società abbiano il diritto di identificare i propri azionisti.

L'articolo 7 reca i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea. Rispetto all'impianto della vigente convenzione n. 90/436/CEE, vengono introdotti i seguenti elementi di novità: ampliamento del campo di applicazione, non più limitato alla materia dei prezzi di trasferimento e di attribuzione degli utili alle stabili organizzazioni, ma esteso alle ulteriori fattispecie contemplate nei trattati bilaterali contro le doppie imposizioni; introduzione di ulteriori meccanismi di natura arbitrale e di ricorso alle competenti corti giurisdizionali nazionali attivabili dal contribuente ogni qualvolta si presenti la necessità di superare l'inerzia delle autorità competenti coinvolte, dirimere disaccordi tra le dette autorità, nonché di contrastare dinieghi di queste ultime al passaggio alle fasi successive della procedura; previsione, in caso di mancato raggiungimento dell'accordo da parte delle autorità competenti degli Stati membri coinvolti nella procedura, della possibilità per il contribuente di richiedere l'istituzione di una commissione consultiva e quindi di passare alla fase arbitrale. Il comma 1 individua i principi e i criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega.

L'articolo 8 conferisce la delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017, che stabilisce i requisiti relativi alla redazione, all'approvazione e alle modalità di diffusione del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica di titoli o la loro ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato che ha sede o opera in uno Stato membro. Il comma 3 individua i principi e i criteri direttivi specifici. In particolare, le lettere *a*) e *b*) dispongono di adottare le occorrenti modificazioni alla normativa, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, con l'obiettivo di assicurare l'integrità dei mercati finanziari e un appropriato grado di tutela degli investitori.

Nella definizione delle modifiche alla normativa primaria, ai sensi della lettera *c*) il Governo dovrà prevedere, coerentemente con quanto già stabilito dagli articoli 94 e seguenti del TUF, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla CONSOB. In particolare, ai sensi della lettera *d*) sarà attribuito alla CONSOB, in linea con le vigenti disposizioni in materia di offerta al pubblico di cui all'articolo 100 del TUF, il potere di prevedere con regolamento, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 3 del regolamento 2017/1129, l'esenzione dall'obbligo di pubblicazione del prospetto per le offerte al pubblico di titoli di ridotte dimensioni (aventi un corrispettivo totale, nell'Unione e per un periodo di dodici mesi, pari a un importo monetario compreso tra un minimo di un milione di euro e un massimo di 8 milioni di euro). Sarà altresì attribuito alla CONSOB, ai sensi della lettera *e*), il potere di esercitare la facoltà prevista dall'articolo 7, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento 2017/1129 quando l'Italia è Stato membro d'origine ai fini del predetto regolamento, secondo un criterio di proporzionalità degli oneri amministrativi a carico

degli emittenti. Tale facoltà riguarda il coordinamento fra la disciplina della nota di sintesi del prospetto e quella di cui al documento contenente le informazioni chiave (KID – *Key information document*) a norma del regolamento (UE) n. 1286/2014, relativo a talune categorie di prodotti finanziari, detti «preassemblati» in quanto il loro valore dipende dall'andamento di altri prodotti o indici connessi agli andamenti dell'economia e di specifici mercati.

La lettera *f*) dispone la necessità di prevedere l'attribuzione della responsabilità delle informazioni fornite nei documenti pubblicati ai sensi del regolamento in argomento all'emittente o ai suoi organi di amministrazione, direzione o controllo, all'offerente, al soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o al garante, a seconda dei casi. Con riguardo alle informazioni contenute nella nota di sintesi, che riprende i contenuti chiave del prospetto in un numero limitato di pagine, sarà necessario prevedere che nessun soggetto possa essere chiamato a rispondere in sede civile esclusivamente in base alla nota di sintesi, a meno che la stessa sia fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con altre parti del prospetto o non offra, se letta insieme con le altre parti del prospetto, le informazioni chiave per aiutare gli investitori al momento di valutare l'opportunità di investire nei titoli. La responsabilità dell'autorità competente resta disciplinata esclusivamente dal diritto nazionale.

La lettera *g*) individua nella CONSOB l'autorità competente, responsabile dell'espletamento dei compiti previsti dal regolamento e di assicurare l'applicazione ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2017/1129, assicurando che la citata Commissione possa esercitare tutti i poteri previsti dal regolamento stesso.

La lettera *h*) dispone l'attribuzione alla CONSOB del potere di imporre le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative per le violazioni elencate dall'articolo 38 del regolamento (UE) 2017/1129, tenendo conto delle circostanze elencate nell'articolo 39 del regolamento medesimo.

La lettera *i*) delega il Governo ad apportare le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, al fine di prevedere che le decisioni adottate in applicazione al regolamento (UE) 2017/1129 siano adeguatamente motivate e soggette a diritto di impugnazione in conformità dell'articolo 40 del medesimo regolamento.

La lettera *l*) dispone la necessità di adeguare la disciplina degli articoli 4-*undecies* e 4-*duodecies* del TUF, relativa ai sistemi interni di segnalazione delle violazioni e alle procedure di segnalazione all'autorità di vigilanza che vengono estesi alle violazioni della disciplina del prospetto in conformità a quanto previsto in tema di segnalazioni delle violazioni dall'articolo 41 del regolamento (UE) 2017/1129.

L'articolo 9 conferisce la delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131, che introduce norme comuni per aumentare la liquidità dei fondi comuni monetari (FCM) e garantire loro una struttura stabile, nonché per introdurre un livello minimo di attività liquide giornaliere e settimanali.

Il comma 3 dell'articolo individua i principi e i criteri direttivi specifici ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega. In particolare, le lettere *a)* e *b)* dispongono di adottare, in conformità alle definizioni e alla disciplina del regolamento 2017/1131, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, al fine di attuare il regolamento e realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, provvedendo ad abrogare espressamente le norme dell'ordinamento nazionale riguardanti la disciplina contenuta nel regolamento. La lettera *c)* dispone di apportare le necessarie modifiche e integrazioni alle disposizioni contenute nel TUF, sulla base di quanto previsto nel capo VIII del regolamento (UE) 2017/1131, affinché le autorità di vigilanza e di settore, secondo le rispettive competenze, dispongano dei poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni. La lettera *d)* delega al Governo di prevedere che le stesse autorità possano imporre le sanzioni e le altre misure amministrative stabilite dalla parte V, titolo II, del TUF, in materia di disciplina degli intermediari, secondo i criteri e nei limiti massimi degli importi edittali ivi previsti, nei casi di violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131.

Conclude esprimendo l'auspicio di un approfondimento con tempi adeguati, in considerazione della rilevanza delle parti di competenza.

Il senatore ROMEO (*L-SP-PSd'Az*) conviene circa l'opportunità di un esame attento del disegno di legge e chiede ragguagli riguardo i tempi a disposizione della Commissione.

Il presidente BAGNAI, svolge una serie di considerazioni circa le questioni relative ai rapporti tra gli Stati membri e l'Unione europea, osservando incidentalmente l'incongruità dell'attribuzione al Ministero degli affari esteri della competenza riguardo la rappresentanza italiana presso l'Unione europea in relazione alla natura della partecipazione all'Unione stessa; rileva poi che l'assegnazione del disegno di legge in titolo alla 14^a Commissione per l'esame in sede referente non dovrebbe essere considerata limitativa della possibilità di una trattazione esaustiva degli aspetti di competenza della Commissione Finanze e tesoro. Ritiene pertanto sia innanzitutto da valorizzare l'apporto della Commissione nella fase ascendente dei procedimenti legislativi europei, rilevando come si sia assistito a significativi ripensamenti, sulla base degli esiti dell'applicazione, di alcuni atti legislativi di particolare rilievo, quali la direttiva sulle crisi bancarie (BRRD). Osserva infine che i tempi dell'esame saranno determinati dall'andamento dei lavori presso la 14^a Commissione.

Il senatore LANNUTTI (*M5S*) condivide le considerazioni espresse dalla relatrice e dal presidente Bagnai e richiama l'attenzione sulla necessità dell'impegno a tutela del risparmio, in coerenza con il dettato costituzionale, reso attualmente particolarmente difficile a causa del depotenziamento della Consob e della disciplina recata dalla BRRD, che si iscrive

in un quadro di sostanziale sostegno al capitalismo finanziario, ormai prevalente sull'economia reale e sulla stessa politica.

Il presidente BAGNAI ribadisce l'impegno dell'attuale maggioranza nell'attuale contesto istituzionale e normativo rispetto alla più ampia tematica dei rapporti con l'Unione europea.

Il senatore D'ALFONSO (*PD*) sottolinea l'importanza di approccio critico, con particolare riguardo alla questione dell'utilità dell'appartenenza all'Unione europea percepita dai cittadini che sintetizza con l'espressione «cittadinanza europea». Segnala quindi quale tema di riflessione la possibilità di una specializzazione della magistratura nelle materie finanziaria e bancaria, anche in riferimento all'istituzione della Procura europea di cui all'articolo 4 del disegno di legge in esame. Sollecita inoltre la Commissione ad affrontare con opportuno anticipo i principali temi di competenza oggetto dell'intervento dell'Unione europea.

Il presidente BAGNAI riferisce di aver ha avviato i necessari contatti con il Ministro dell'economia e delle finanze ai fini di un intervento in Commissione riguardante gli esiti dell'ultimo Consiglio Ecofin: si tratta di una procedura informativa delineata dall'articolo 4 della legge n. 234 del 2012, in base al quale la Commissione potrebbe opportunamente instaurare un dialogo con il Ministro, sia precedentemente che successivamente ad ogni riunione del Consiglio dell'Unione europea al fine di definire con chiarezza l'orientamento su alcune questioni di rilevante interesse per la Commissione stessa.

La relatrice BOTTICI (*M5S*) considera prioritario utilizzare gli strumenti contemplati dalla legge n. 234 del 2012 allo scopo di ristabilire la centralità del Parlamento nelle questioni attinenti la partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Riferisce quindi di avere avviato le necessarie intese con la relatrice sul disegno di legge n. 944 della 14^a Commissione allo scopo di un coordinamento efficace dei tempi dell'esame. Ribadisce inoltre l'importanza degli aspetti di competenza, in particolare rispetto alla tutela del risparmio, così che appare necessario disporre di tempi congrui per l'esame, che deve essere aperto a ogni contributo.

Il presidente BAGNAI ricorda le previsioni di cui all'articolo 144-*bis* del Regolamento circa l'esame in sede consultiva del disegno di legge di delegazione europea e le forme che assume la deliberazione della Commissione.

Il senatore ROMEO (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che, tenuto conto dell'importanza della normativa proposta che rientra nell'ambito di competenza della Commissione, ribadendo l'opportunità di una tempistica adeguata ad un esame accurato, particolarmente in ragione della responsabilità po-

litica del Parlamento rispetto a scelte di notevole importanza per la collettività.

Il presidente BAGNAI esprime apprezzamento per i temi del dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,10.

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

Mercoledì 30 gennaio 2019

Plenaria

51^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Vice Presidente
MONTEVECCHI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per la SLC CGIL, la segretaria nazionale del settore produzione culturale Emanuela Bizi, la responsabile diritti lavoratori autonomi e gestione ENPALS in collaborazione con la Segreteria nazionale SLC CGIL Marilisa Monaco e il coordinatore nazionale del settore Produzione culturale per teatri, scrittori, sport, casinò Fabio Scurpa, nonché gli esperti: il Maestro Daniele Ficola, il Maestro Alberto Martini, l'avvocato Ferdinando Tozzi e il Maestro Aurelio Gatti e la dottoressa Valeria Sampaolo.

La seduta inizia alle ore 10,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CANGINI (*FI-BP*) sostiene la proposta di indagine conoscitiva in titolo, derivante da un impulso del senatore Moles, con la quale si intende approfondire un fenomeno – quello del *doping* nella pratica sportiva – che ciclicamente emerge anche sugli organi di informazione, per poi apparentemente scomparire: si tratta, egli teme, di un fenomeno mai realmente debellato, sul quale è particolarmente opportuno svolgere un'indagine, poiché afferisce allo sport, che dovrebbe costituire un modello positivo, soprattutto per i giovani.

La PRESIDENTE informa che anche la Commissione 12^a potrebbe pervenire, parallelamente, ad analogo deliberazione richiedendo al Presidente del Senato l'autorizzazione a svolgere un'indagine conoscitiva sul medesimo tema. In tal caso, la predetta indagine potrebbe essere effettuata congiuntamente; alla luce di ciò ritiene preferibile che il programma del-

l'indagine conoscitiva sia definito in un momento successivo, se del caso congiuntamente alla 12^a Commissione.

La Commissione delibera quindi di richiedere al Presidente del Senato l'autorizzazione a svolgere la predetta indagine conoscitiva, riservandosi di definirne il programma in un momento successivo.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

La PRESIDENTE avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva in materia di Fondo unico per lo spettacolo (FUS): audizione di rappresentanti della SLC CGIL e di esperti

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 24 gennaio.

La PRESIDENTE introduce l'audizione della SLC CGIL.

La segretaria nazionale BIZI svolge il suo intervento.

Intervengono per porre quesiti i senatori CANGINI (*FI-BP*), Bianca Laura GRANATO (*M5S*), VERDUCCI (*PD*), Loredana RUSSO (*M5S*), LANIÈCE (*Aut (SVP-PATT, UV)*), Orietta VANIN (*M5S*) e la presidente MONTEVECCHI (*M5S*).

Rispondono la segretaria nazionale BIZI e la responsabile diritti lavoratori autonomi e gestione Enpals in collaborazione con la Segreteria nazionale MONACO.

Interviene incidentalmente il senatore VERDUCCI (*PD*).

La PRESIDENTE, ringrazia i rappresentanti della SLC CGIL e li congeda; introduce quindi l'audizione di esperti.

Il Maestro FICOLA, il Maestro MARTINI, l'avvocato TOZZI, il Maestro GATTI e la dottoressa SAMPAOLO svolgono i loro interventi.

Intervengono per porre quesiti i senatori Loredana RUSSO (M5S), VERDUCCI (PD) e Orietta VANIN (M5S).

Rispondono il maestro MARTINI e il maestro GATTI.

La PRESIDENTE ringrazia gli esperti intervenuti e dichiara conclusa l'audizione. Comunica inoltre che le documentazioni acquisite nelle audizioni odierne saranno rese disponibili per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,35.

Plenaria

52^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PITTONI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per l'Unione italiana pedagogisti (UN.I.PED), il presidente Stefano Coquinati e il consigliere Alessandro Bozzato.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuliano.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

Il PRESIDENTE avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva per la ridefinizione dei profili e degli ambiti occupazionali delle figure di educatori e di pedagogisti: audizione di rappresentanti dell'Unione italiana pedagogisti (UN.I.PED)

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 15 gennaio.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione dell'Unione italiana pedagogisti (UN.I.PED).

Il presidente COQUINATI e il consigliere BOZZATO svolgono i loro interventi.

Interviene per porre quesiti la senatrice IORI (*PD*).

Risponde il presidente COQUINATI.

Il PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti dell'Unione italiana pedagogisti (UN.I.PED), li congeda e dichiara conclusa l'audizione.

Su proposta della senatrice IORI (*PD*) la Commissione conviene quindi di integrare il programma dell'indagine conoscitiva con ulteriori audizioni.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE propone che l'ordine del giorno delle sedute che saranno convocate la prossima settimana sia integrato con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 1018 recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni».

Concorda la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(897) Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. – *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE, su richiesta del relatore RUFA (*L-SP-PSd'Az*) e alla luce dell'andamento dell'esame in sede referente del disegno di legge in titolo, propone di rinviarne l'esame in sede consultiva alla prossima settimana.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(641) Michela MONTEVECCHI e PATUANELLI. – *Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, in materia di formazione del personale docente amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola dell'infanzia*

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 16 gennaio.

Il PRESIDENTE ricorda che la relatrice, senatrice Vanin, ha svolto la relazione introduttiva e che, nella seduta del 16 gennaio la Commissione ha convenuto di svolgere un ciclo di audizioni. Sollecita quindi i Gruppi a far pervenire proposte al riguardo.

Chiede infine se vi siano interventi in discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, il seguito della discussione è rinviato.

(763) Bianca Laura GRANATO ed altri. – *Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti*

(753) PITTONI ed altri. – *Modifiche all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, per l'abolizione della chiamata diretta dei docenti*

(880) Loredana DE PETRIS. – *Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, per l'abrogazione delle disposizioni in materia di chiamata diretta dei docenti*

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione bilancio non ha ancora espresso il parere sul disegno di legge n. 763 e sugli emendamenti ad

esso riferiti; comunica inoltre che i disegni di legge in titolo sono stati assegnati per il parere anche alla Commissione parlamentare per le questioni regionali in data 23 gennaio e che tali pareri non sono ancora pervenuti.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(992) Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri

(Esame e rinvio)

Il relatore BARBARO (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati come testo unificato derivante da distinte proposte di legge, con il quale si conferisce al Governo una delega in materia di insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, allo scopo di riservare lo stesso a insegnanti con titolo specifico, come già previsto, a legislazione vigente, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, e allo scopo di riservare un minimo di due ore settimanali di insegnamento per ciascuna classe.

Si prevede infatti che il Governo adotti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega, un decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare, a partire dal primo anno scolastico utile rispetto all'entrata in vigore del predetto decreto legislativo, l'insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria, in via sperimentale e in alcune istituzioni scolastiche, da parte di insegnanti forniti di idoneo titolo. Richiama quindi i principi e criteri direttivi, tra i quali quello che prevede il rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche con riferimento all'organizzazione delle attività e degli orari relativi all'insegnamento dell'educazione motoria, e quello che prevede che, dopo un periodo massimo di cinque anni di sperimentazione e all'esito di una positiva valutazione della stessa, con successivo provvedimento legislativo possa essere disposta la graduale estensione dell'insegnamento dell'educazione motoria ad altre istituzioni scolastiche, avendo quale obiettivo la generalizzazione del predetto insegnamento presso tutte le scuole primarie. Ricorda la procedura per l'adozione del decreto legislativo, segnalando che è previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che lo esprimono entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, trascorsi i quali il decreto legislativo può comunque essere adottato. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo possono essere apportate disposizioni correttive o integrative. Riferisce quindi in merito alla copertura finanziaria.

Sottolinea come il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati intenda avviare a soluzione un problema assai risalente dello sport in Italia: quello della sua presenza nella scuola. Egli è pienamente consapevole che tale problema non possa essere risolto con la previsione di sole due ore settimanali nella scuola primaria, ma considera di grande importanza l'affermazione del principio che potrà trovare un'evoluzione più compiuta in seguito, consentendo alla scuola di contribuire alla formazione, dal basso, dei giovani alle attività sportive che poi saranno proseguite nei gradi successivi, come avviene nella generalità dei Paesi occidentali.

Si tratta di un passaggio epocale che richiederebbe per il suo pieno compimento tempi più ampi e risorse ingenti, non solo per le connesse esigenze di personale, ma anche per la necessità di assicurare impianti adeguati: questa è la ragione per cui la disciplina recata dall'iniziativa in titolo è introdotta in via sperimentale.

Sottolinea infine la distinzione operata dal disegno di legge n. 992 tra attività motoria e attività sportiva, che giudica positivamente, ritenendo preferibile evitare di introdurre l'affermazione di principi di competitività troppo precocemente; apprezza inoltre il richiamo operato dal testo in esame all'autonomia scolastica, laddove si consente ai dirigenti scolastici di ricorrere, in assenza di risorse pubbliche, all'associazionismo sportivo.

Si apre la discussione generale.

Il senatore CANGINI (*FI-BP*) dichiara il pieno favore del suo Gruppo all'iniziativa in titolo, che deriva dall'approvazione in un testo unificato di alcuni disegni di legge presentati alla Camera dei deputati, tra cui uno della sua parte politica.

La senatrice MALPEZZI (*PD*), nel manifestare il proprio favore all'iniziativa in titolo, richiama la norma, sancita dall'articolo 1, comma 616, della legge di bilancio per il 2018, con la quale si è disposto che il 5 per cento dei posti per il potenziamento è destinato alla promozione dell'educazione motoria nella scuola primaria, chiedendo un chiarimento circa il possibile raccordo tra quella previsione e la disciplina proposta dal disegno di legge n. 992. Ritiene non convincente il principio direttivo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), mentre condivide la scelta di stabilire che l'insegnamento dell'attività motoria sia riservata a insegnanti con titolo specifico, non perché i docenti della scuola primaria non siano formati allo scopo, ma perché tale previsione garantisce l'effettivo svolgimento di quelle due ore settimanali, altrimenti suscettibili di essere sacrificate a favore di altre esigenze didattiche. Concorda, infine, con la previsione di un insegnamento non connotato da uno spirito competitivo, il quale contribuirà anche a finalità di tutela della salute, con particolare riferimento al contrasto dell'obesità.

Anche la senatrice IORI (PD) valuta positivamente l'iniziativa in titolo, sottolineando l'importanza dell'attività motoria nel contrasto all'obesità e nella riduzione della sedentarietà, spesso legata all'uso di dispositivi digitali da parte dei giovani, sin dalla più tenera età. Rammenta come l'Italia, rispetto agli altri Paesi europei, abbia un bassissimo tasso di mobilità, anche a causa – a suo giudizio – della progressiva riduzione degli spazi pubblici in cui svolgere, anche in forma di gioco, attività motoria nella quotidianità; ritiene pertanto molto condivisibile favorire tale attività nelle scuole, luogo cui tutti accedono. Particolarmente importante è il connesso aspetto educativo: lo svolgimento dell'attività motoria consentirà di insegnare il rispetto delle regole, di conoscere se stessi, di imparare a gestire sia la sconfitta sia la vittoria, qualificandosi come prezioso strumento di educazione civica e di crescita personale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per domani, giovedì 31 gennaio, alle ore 11, non avrà luogo e che l'audizione dell'Unione italiana sport per tutti (UISP) nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul FUS sarà riprogrammata, possibilmente nel corso della prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,05.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 33

*Presidenza del Presidente
PITTONI*

Orario: dalle ore 16,05 alle ore 16,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 30 gennaio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 50

Presidenza del Presidente

VALLARDI

Orario: dalle ore 11,10 alle ore 13,05

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI CONFAGRICOLTURA, COLDIRETTI, CIA, COPAGRI, ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE, UNCI AGROALIMENTARE, CONSORZIO DI TUTELA DELLA MOZZARELLA DI BUFALA CAMPANA, ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI (AIA), ASSOLATTE, ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI SPECIE BUFALINA E RIS BUFALA SULLE PROBLEMATICHE DELLA FILIERA BUFALINA

Plenaria

37^a Seduta

Presidenza del Presidente

VALLARDI

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(169) TARICCO ed altri. – *Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane*

(739) MOLLAME ed altri. – *Norme in materia di produzione e vendita del pane*

(Parere alla 10^a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

La relatrice AGOSTINELLI (M5S) riferisce alla Commissione sui disegni di legge in titolo, sui quali la Commissione è chiamata ad esprimere parere alla Commissione 10^a.

Il disegno di legge n. 169, di iniziativa dei senatori Taricco e altri, si compone di 16 articoli e ripropone il testo dell'atto Camera n. 3265, già approvato nella scorsa legislatura dall'altro ramo del Parlamento. Secondo quanto enunciato nella relazione illustrativa, i proponenti si pongono l'obiettivo di portare a compimento un progetto fondamentale per la promozione delle produzioni tipiche e dell'agroalimentare italiano, perseguendo la duplice finalità di garantire il diritto all'informazione dei consumatori e valorizzare le produzioni artigianali, evidenziandone la specificità e la tipicità. Si tratta di un patrimonio che la relazione definisce inestimabile. Il pane fresco infatti è il risultato di competenze e conoscenze, pratiche e tradizioni che costituiscono un patrimonio culturale nazionale e che si ha il dovere di preservare e valorizzare con norme specifiche, necessarie sia ad informare il consumatore sull'origine e sul processo produttivo impiegato sia a consentire ai produttori artigianali di valorizzare il frutto del proprio lavoro.

Con riferimento alle singole disposizioni, l'articolo 1 indica le finalità del provvedimento, ossia garantire il diritto all'informazione dei consumatori e valorizzare il pane fresco, che è considerato patrimonio culturale nazionale.

L'articolo 2, da una parte, fornisce la definizione dei pani e delle sue principali caratterizzazioni («pane», «pane fresco», «pane di pasta madre» e «pane con pasta madre»), dall'altra, pone una serie di divieti connessi alla definizione di «pane fresco», «pane di giornata», «pane appena sfornato» e «pane caldo», nonché di qualsiasi altra denominazione che possa indurre in inganno il consumatore e stabilisce i casi in cui è vietato utilizzare in commercio la denominazione di «pane fresco». Stabilisce poi le indicazioni da riportare in etichetta in caso di prodotto surgelato, di prodotto ottenuto da cottura parziale e di prodotto ottenuto dalla cottura di impasti preparati con farine alimentari. Individua infine le sanzioni conseguenti al mancato rispetto dei divieti indicati.

L'articolo 3 riguarda il prodotto intermedio di panificazione, definendo l'impasto, preformato o no, lievitato o no, destinato alla conservazione prolungata e alla successiva cottura per l'ottenimento di pane, ricomprendendo in tale categoria anche l'impasto sottoposto a congelamento, surgelazione o ad altri metodi di conservazione, che mantengano inalterate le caratteristiche del prodotto intermedio per prolungati periodi di tempo, determinando un'effettiva interruzione del ciclo produttivo.

L'articolo 4 concerne il pane conservato o a durabilità prolungata: ai sensi dell'articolo in questione ricade in tale categoria il pane sottoposto a trattamenti che ne aumentino la durabilità. Sono inoltre enunciate alcune indicazioni di massima circa l'etichettatura e le modalità di commercializzazione.

All'articolo 5 vengono definiti i prodotti utilizzabili per la lievitazione nella panificazione, statuendo la definizione di lievito e dei concetti ad esso correlati.

L'articolo 6 disciplina l'utilizzo delle paste acide, distinguendo tra versione essiccata, versione liquida e in pasta.

L'articolo 7 stabilisce la definizione di «panificio» e attribuisce al titolare la facoltà di vendere allo stato sfuso i prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda. Interviene anche in materia di procedure amministrative per l'avvio di un nuovo panificio e il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti, subordinandoli alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

All'articolo 8 viene introdotta la definizione di «forno di qualità» riservata in via esclusiva al panificio che produce e commercializza pane fresco e che può essere usata nella denominazione della ditta, dell'insegna o del marchio.

L'articolo 9 individua il responsabile dell'attività produttiva, che può essere il titolare dell'impresa; il collaboratore familiare del titolare; un socio o lavoratore dipendente dell'impresa di panificazione designato dal legale rappresentante dell'impresa stessa all'atto della presentazione della SCIA. Sono inoltre individuati i compiti del responsabile: assicurare l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti e garantire l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e la qualità del prodotto finito. Infine, il responsabile dell'attività produttiva ha l'obbligo di frequentare un corso di formazione professionale, salvo alcuni casi di esonero ove sia in possesso determinati requisiti.

Facendo salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, l'articolo 10 stabilisce che le disposizioni della proposta di legge non si applicano ai prodotti fabbricati o commercializzati negli altri Stati membri dell'Unione europea, in Turchia o in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

L'articolo 11 introduce il concetto di: «pane tradizionale di qualità», stabilendo che possono ottenere tale qualifica tutti i tipi di pane tradizionali tipici locali identificati dalle Regioni, che dovranno essere riportati negli elenchi regionali e inseriti nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari.

All'articolo 12 viene disposto che la vigilanza sull'attuazione della legge sia esercitata dalle aziende sanitarie locali e dai Comuni competenti per territorio, cui spettano i proventi derivanti dall'applicazione di eventuali sanzioni amministrative stabilite dalle Regioni.

L'articolo 13 reca l'adeguamento delle norme regionali e la clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 14 prevede invece l'adeguamento alle nuove disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502.

L'articolo 15 stabilisce una serie di abrogazioni normative esplicite.

L'articolo 16 reca infine l'entrata in vigore e le disposizioni transitorie.

La relatrice passa quindi ad illustrare il disegno di legge n. 739, di iniziativa dei senatori Mollame e altri, che si compone di 15 articoli e

si pone l'obiettivo di rilanciare il settore del pane fresco artigianale e di garantire il diritto dei consumatori ad una corretta informazione.

L'articolo 1 indica le finalità del provvedimento.

L'articolo 2 reca le definizioni dei termini «pane», «pane fresco», «pane di pasta madre» e «pane con pasta madre». Inoltre vieta l'impiego delle denominazioni «pane di giornata», «pane appena sfornato» e «pane caldo», nonché di qualsiasi altra denominazione che possa indurre in inganno il consumatore, e stabilisce i casi in cui è vietato utilizzare in commercio la denominazione di «pane fresco». Poi individua le indicazioni da riportare in etichetta in caso di prodotto surgelato, di prodotto ottenuto da cottura parziale e di prodotto ottenuto dalla cottura di impasti preparati con farine alimentari. Infine, prevede le sanzioni conseguenti al mancato rispetto dei divieti indicati.

L'articolo 3 definisce il «prodotto intermedio di panificazione».

L'articolo 4 reca indicazioni per l'etichettatura del pane sottoposto a trattamenti che ne aumentino la durabilità.

Gli articoli 5 e 6 disciplinano, rispettivamente, i prodotti utilizzabili per la lievitazione nella panificazione e l'impiego della pasta madre essicata.

L'articolo 7 stabilisce la definizione di «panificio» e attribuisce al titolare del panificio la facoltà di vendere allo stato sfuso i prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda. Interviene anche in materia di procedure amministrative per l'avvio di un nuovo panificio e il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti, subordinandoli alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

L'articolo 8 individua il responsabile dell'attività produttiva, che potrà essere il titolare dell'impresa ovvero un suo collaboratore familiare, socio o lavoratore dipendente dell'impresa di panificazione designato dal legale rappresentante dell'impresa stessa all'atto della presentazione della SCIA e gli attribuisce una serie di compiti, tra i quali assicurare l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti e garantire l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e la qualità del prodotto finito. Infine, prevede che tale responsabile sia tenuto a frequentare un corso di formazione professionale, salvo alcuni casi di esonero qualora già in possesso di determinati requisiti.

Facendo salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, l'articolo 9 stabilisce che le disposizioni della proposta di legge non si applicano ai prodotti fabbricati o commercializzati negli altri Stati membri dell'Unione europea, in Turchia o in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

L'articolo 10 definisce il «pane fresco tradizionale».

Secondo l'articolo 11 la vigilanza sull'attuazione della legge è esercitata dalle aziende sanitarie locali e dai Comuni competenti per territorio, cui spettano i proventi derivanti dall'applicazione di eventuali sanzioni

amministrative stabilite dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 12 prevede l'adeguamento della normativa regionale e la clausola di salvaguardia per le Regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 13 dispone in materia di adeguamento del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502.

Infine, l'articolo 14 ha ad oggetto abrogazioni normative, mentre l'articolo 15 l'entrata in vigore e le disposizioni transitorie.

La relatrice segnala, tra le questioni di competenza della Commissione agricoltura da approfondire, l'importo delle sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni previste dai due disegni di legge, a suo avviso eccessivamente basso per poter avere un reale effetto deterrente, e il tema del mutuo riconoscimento con i prodotti provenienti da altri Paesi. Si riserva comunque di valutare ulteriori aspetti, ai fini del parere da rendere alla Commissione di merito, sulla base delle indicazioni che emergeranno dal dibattito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE avverte che, nel corso dell'audizione informale svolta in Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi in data odierna, in relazione alle problematiche della filiera bufalina, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 51

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 15,45 alle ore 16

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 30 gennaio 2019

Plenaria

72^a Seduta (1^a antimeridiana)

Presidenza della Presidente
CATALFO

La seduta inizia alle ore 10,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(992) Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore AUDDINO (*M5S*) introduce il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, che reca delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria.

Passando all'esame del testo, rileva che l'articolo 1 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare, a partire dal primo anno scolastico utile rispetto all'entrata in vigore del predetto decreto legislativo, l'insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria, in via sperimentale e in alcune istituzioni scolastiche, da parte di insegnanti forniti di idoneo titolo, nel rispetto di alcuni principi e criteri direttivi, espressamente indicati. Infine, l'articolo 2 prevede la copertura finanziaria, pari a 3,34 milioni per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro annui a partire dal 2020. Conclusivamente il relatore preannuncia un orientamento favorevole sul provvedimento, riservandosi di tenere conto delle osservazioni che verranno espresse nel corso del dibattito e di eventuali altre che dovessero pervenirgli per le vie brevi.

Si apre la discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, la PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,50.

Plenaria

73^a Seduta (2^a antimeridiana)

Presidenza della Presidente
CATALFO

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Wolfgang Müller, Managing Director Europe Bundesagentur für Arbeit.

La seduta inizia alle ore 12,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente CATALFO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, nonché la trasmissione radiofonica, sul canale satellitare e su *YouTube* canale 3 e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. In assenza di osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico. Il ricorso a tale forma di pubblicità è stata autorizzato dal Presidente del Senato considerato il peculiare rilievo dell'indagine conoscitiva.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul funzionamento dei servizi pubblici per l'impiego in Italia e all'estero: audizione di un rappresentante del *Bundesagentur für Arbeit*

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta pomeridiana del 5 settembre scorso.

La presidente CATALFO introduce i temi oggetto dell'indagine conoscitiva. Ricorda che una delegazione della Commissione ha già svolto dei sopralluoghi a Berlino e Norimberga a novembre scorso, iniziando ad approfondire in tale occasione le caratteristiche delle politiche del mer-

cato del lavoro in Germania e le linee operative di intervento finalizzate a contrastare la disoccupazione nel Paese.

Il dottor MÜLLER svolge un ampio intervento, nel quale traccia un quadro del sistema di protezione sociale tedesco ed illustra i compiti ed il funzionamento del *Bundesagentur für Arbeit*, le risorse a disposizione ed i servizi offerti.

La presidente CATALFO ringrazia il dottor Müller per la ricca esposizione e ricorda che la Commissione si appresta ad esaminare il disegno di legge n. 1018, in tema di reddito di cittadinanza e di misure finalizzate a favorire l'inserimento nel mercato del lavoro e il contrasto alla disoccupazione.

Prendono la parola per porre quesiti e formulare considerazioni il senatore ROMAGNOLI (*M5S*), le senatrici TOFFANIN (*FI-BP*), MATRISCIANO (*M5S*), NOCERINO (*M5S*), BOTTO (*M5S*), i senatori DE VECCHIS (*L-SP-PSd'Az*) e AUDDINO (*M5S*), nonché la presidente CATALFO.

A tutti replica il dottor MÜLLER, che fornisce ulteriori precisazioni e chiarimenti.

La PRESIDENTE ringrazia nuovamente il dottore Müller della sua disponibilità. Dichiarando quindi conclusa l'audizione e comunica che i documenti consegnati saranno resi disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

Plenaria

74^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
CATALFO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cominardi.

La seduta inizia alle ore 16,10.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il senatore PATRIARCA (*PD*) fa presente che gli risulterebbe già stilato un calendario delle audizioni sull'Atto Senato n. 1018, senza un preventivo passaggio nell'Ufficio di Presidenza della Commissione. Esprime il proprio disappunto, ove la notizia risultasse fondata.

La PRESIDENTE chiarisce di aver contattato alcuni soggetti esclusivamente ai fini di sondarne la disponibilità a essere auditi e che tale iniziativa, che non aveva alcun intento prevaricatorio, era stata comunque informalmente comunicata ad alcuni Gruppi di opposizione, anche se, per un imprevisto, del quale si scusa, non anche ai senatori del Partito Democratico. Precisa quindi che è ovviamente suo intendimento stabilire l'eventuale programmazione delle audizioni e dei lavori complessivi della Commissione nella sede naturale dell'Ufficio di Presidenza, già convocato per oggi e nel corso del quale i senatori potranno avanzare le rispettive richieste. Arrivare in quella sede con un programma di massima aveva lo scopo di consentire di procedere rapidamente alle audizioni, così da lasciare più tempo possibile alla discussione generale sul provvedimento.

Interviene nuovamente il senatore PATRIARCA (*PD*) per invitare la Presidente a considerare con maggiore attenzione le esigenze dei senatori di opposizione. Inoltre, pur comprendendo le necessità sulla tempistica dell'esame, chiede di poter disporre di tempo adeguato prima di iniziare le audizioni, sia per un confronto all'interno del Gruppo, sia per approfondire il testo, che è disponibile da poche ore. Conclusivamente assicura che, anche al fine di sgomberare il campo da possibili sospetti di ostruzionismo, il suo Gruppo è disponibile a lavorare in maniera serrata sul provvedimento, se necessario anche in sedute notturne.

Si associa la senatrice TOFFANIN (*FI-BP*), che rileva come, in via generale, l'andamento dei lavori dell'Assemblea comprime eccessivamente lo svolgimento delle sedute di Commissione e renda più complessa l'attività delle opposizioni. Invita quindi la Presidente a farsi portavoce delle esigenze manifestate sul punto in più occasioni da vari colleghi. Si rammarica che la convocazione dell'Ufficio di presidenza non abbia preceduto quella per l'incardinamento del disegno di legge, nonostante le sue richieste, pur informali, e giudica una forzatura la previsione di un calendario di audizioni sull'Atto Senato n. 1018, senza un preventivo confronto nella sede opportuna. Preannuncia inoltre con preoccupazione che, se le audizioni dovessero avere inizio già domani, il suo Gruppo potrebbe non avere il tempo necessario per avanzare le proprie richieste.

La PRESIDENTE ribadisce di aver informato preventivamente il Gruppo di Forza Italia del suo intendimento. Assicura comunque che dell'argomento si discuterà a breve in sede di Ufficio di Presidenza.

Il senatore LAUS (*PD*) manifesta perplessità per il comportamento della Presidente, in ragione soprattutto della rilevanza del provvedimento, che richiede congrui tempi di esame e di approfondimento. L'eventuale avvio della fase delle audizioni già nella giornata di domani impedirebbe infatti ai senatori di porsi in maniera adeguatamente informata di fronte agli interlocutori, rischiando di vanificare così una preziosa opportunità di confronto.

Chiede poi la possibilità di svolgere contestualmente audizioni anche sui provvedimenti relativi all'istituzione del salario minimo orario (Atti Senato nn. 310 e 658), ritenendoli connessi con il decreto-legge in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, anche per le relative implicazioni finanziarie.

La PRESIDENTE ritiene che le diverse finalità dei provvedimenti cui fa riferimento il senatore Laus rendano preferibile un esame separato. Quanto all'eventuale calendario dei lavori, ne rinvia la definizione all'imminente seduta dell'Ufficio di Presidenza, nella quale i Gruppi potranno manifestare le loro esigenze.

Il senatore PATRIARCA (*PD*) ribadisce la necessità del suo Gruppo di disporre almeno di un paio di giorni di tempo per approfondire il testo, prima di dar luogo ad audizioni.

La PRESIDENTE conferma conclusivamente che, nel pieno rispetto di tutti, il calendario dei lavori verrà deciso a breve dall'Ufficio di Presidenza, allargato ai rappresentanti dei Gruppi.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente CATALFO informa che dal senatore Patriarca è pervenuta la richiesta della pubblicità dei lavori delle sedute della Commissione relative all'esame del disegno di legge n. 1018, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato.

Constatato l'unanime consenso della Commissione, avverte che verrà immediatamente inviata la prescritta richiesta al Presidente del Senato e che per il prosieguo dei lavori sarà attivata la diretta audiovisiva, la trasmissione radiofonica, sul canale satellitare, la *web-tv* del Senato e su *YouTube* canale 3.

IN SEDE REFERENTE

(1018) Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni

(Esame e rinvio)

La presidente CATALFO (*M5S*), in qualità di relatrice, illustra l'iniziativa in titolo, soffermandosi in particolare sugli articoli da 1 a 13 del decreto-legge che prevedono l'istituzione del reddito di cittadinanza.

In premessa chiarisce che il fine della misura è quello di realizzare l'obiettivo – più volte ribadito dall'Unione europea – di una ridefinizione del modello di benessere collettivo adottato dallo Stato italiano, abbandonando l'attuale organizzazione frammentaria e indirizzando le scelte politiche verso l'adozione di un sistema volto a garantire un livello minimo di sussistenza, a ridurre l'esclusione sociale, a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura e ad accrescere la possibilità di sviluppo di ciascun individuo nell'ambito della moderna società organizzata, anche attraverso la libera scelta del lavoro. A suo parere, l'approvazione del reddito di cittadinanza rappresenta un obbligo per l'Italia, alla luce del Pilastro europeo dei diritti sociali che, all'articolo 14, statuisce che «chiunque non disponga di risorse sufficienti ha diritto a un adeguato reddito minimo che garantisca una vita dignitosa in tutte le fasi della vita e l'accesso a beni e servizi. Per chi può lavorare, il reddito minimo dovrebbe essere combinato con incentivi alla (re)integrazione nel mercato del lavoro».

Passando all'esame del testo, osserva che l'articolo 1 prevede l'istituzione del Reddito di cittadinanza (denominato Rdc), quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro, di contrasto alla povertà, alla disegualianza e all'esclusione sociale, volta a favorire la promozione delle condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro e alla formazione, attraverso politiche dirette al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di marginalità, nella società e nel mondo del lavoro. Il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza, adeguata agli incrementi della speranza di vita, per nuclei familiari composti esclusivamente da persone di età pari o superiore a 67 anni. Per la Pensione di cittadinanza, i requisiti di accesso e le regole del beneficio economico sono le medesime del Rdc.

I successivi articoli 2 e 3 disciplinano, rispettivamente, i requisiti e la misura del beneficio, mentre l'articolo 4 stabilisce i relativi obblighi (costituiti, in via principale, da una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, dalla sottoscrizione di un Patto per il lavoro ovvero di un Patto per l'inclusione sociale e dall'attuazione di questi ultimi). Le cause di decadenza, ovvero di riduzione del beneficio, sono definite dall'articolo 7, che reca anche alcune sanzioni penali in materia e prevede obblighi di comunicazione e di controllo da parte di pubbliche amministrazioni.

L'articolo 6 prevede l'istituzione di due apposite piattaforme digitali dedicate al Rdc al fine di attivare e gestire i Patti per il lavoro e i Patti per l'inclusione sociale. Tali piattaforme rappresentano strumenti di condivisione delle informazioni sia tra le amministrazioni centrali e i servizi territoriali sia, nell'ambito dei servizi territoriali, tra i centri per l'impiego e i servizi sociali.

L'articolo 8 introduce alcuni incentivi in favore: dei datori di lavoro privati che assumano, a tempo pieno e indeterminato, soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza; degli enti di formazione accreditati, qualora essi concorrano all'assunzione dei suddetti beneficiari; dei beneficiari medesimi che avviino un'attività lavorativa autonoma o di impresa indivi-

duale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione del Reddito di cittadinanza.

L'articolo 9 prevede, fino al 31 dicembre 2021, quale strumento di inserimento lavorativo, l'assegno di ricollocazione (AdR), che si configura come una misura di politica attiva. L'articolo 10 affida al Ministero del lavoro il compito di monitorare il Rdc e di predisporre – sulla base delle informazioni fornite dall'INPS e dall'ANPAL, nonché delle altre informazioni disponibili in materia, rilevate anche dalle piattaforme digitali – il rapporto annuale sull'attuazione del Rdc, pubblicato sul sito *internet* istituzionale. L'articolo 11 prevede le modifiche al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, utili a rendere compatibili la vigenza della disciplina concernente il ReI (reddito di inclusione) e il Rdc.

L'articolo 12 prevede le disposizioni finanziarie per l'attuazione del programma del Reddito di cittadinanza nonché norme in materia di personale, mentre l'articolo 13 stabilisce che dal mese di marzo 2019 il ReI non potrà più essere richiesto e che, a decorrere dal mese di aprile dello stesso anno, non sarà più riconosciuto né rinnovato. Conclusivamente la presidente Catalfo illustra i contenuti dell'articolo 25, che prevede l'introduzione del consiglio di amministrazione tra gli organi dell'INPS e dell'INAIL, ridisegnando nuovamente i compiti e le funzioni dei vertici. L'articolo 26 provvede a prorogare di un anno (dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019) il versamento dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco (tre euro a passeggero), a favore del Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Secondo tale nuovo assetto normativo l'incremento dell'addizionale sarà destinata all'INPS dal 10 gennaio 2020. L'articolo 27 reca disposizioni in materia di giochi, mentre l'articolo 28 prevede l'incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica e reca le coperture per gli oneri di spesa concernenti il Capo I (Reddito di cittadinanza) e il Capo II (Pensioni). Infine, l'articolo 29 dispone in materia di entrata in vigore.

Ha quindi la parola la correlatrice, senatrice NISINI (*L-SP-PSd'Az*), che si sofferma sui contenuti delle disposizioni da 14 a 24 del testo. Osserva anzitutto che l'articolo 14 introduce in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, il diritto a conseguire, per alcune categorie di lavoratori, la pensione anticipata in presenza di un requisito anagrafico pari a 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni (cosiddetta quota 100).

L'articolo 15 opera invece una revisione della disciplina sui requisiti e sui termini di decorrenza della pensione anticipata rispetto al conseguimento dell'età anagrafica per il trattamento di vecchiaia. L'articolo 16 reca disposizioni concernenti l'istituto sperimentale per il pensionamento anticipato delle donne (cosiddetta opzione donna), estendendone la fruizione per le lavoratrici interessate. L'articolo 17 prevede il blocco per uno specifico periodo temporale degli incrementi dell'età pensionabile per effetto dell'aumento della speranza di vita per i cosiddetti lavoratori precoci, prevedendone altresì il diritto al pensionamento trascorsi tre mesi dalla maturazione degli specifici requisiti richiesti. L'articolo 18 proroga a

tutto il 2019 la sperimentazione della cosiddetta APE sociale, mentre l'articolo 19 dispone la non applicazione fino al 31 dicembre 2021 dei termini di prescrizione contributiva riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per i rapporti di lavoro subordinato con le amministrazioni pubbliche afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014.

La relatrice Nisini richiama quindi brevemente gli articoli da 20 a 24, sul riscatto dei periodi non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria né soggetti ad alcun obbligo contributivo e dei corsi di studio universitario; sull'esclusione dell'applicazione del limite massimo di imponibile contributivo e di base di calcolo del trattamento pensionistico; su una nuova tipologia di trattamento a carico dei fondi di solidarietà bilaterali, sulla corresponsione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, dei dipendenti pubblici che accedono al pensionamento anticipato e sull'imposta sul reddito delle persone fisiche con riferimento all'indennità di fine servizio per la cessazione dal rapporto di lavoro.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,20.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 15

*Presidenza della Presidente
CATALFO*

Orario: dalle ore 17,30 alle ore 18

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 30 gennaio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 59

Presidenza del Presidente
SILERI

indi della Vice Presidente
CANTÙ

Orario: dalle ore 9,35 alle ore 11,35

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 770 E CONNESSO (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE VACCINALE)*

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 60

Presidenza del Presidente
SILERI

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,45

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 867 (SICUREZZA ESERCENTI PROFESSIONI SANITARIE)*

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 30 gennaio 2019

Plenaria**68^a Seduta***Presidenza del Presidente*
LICHERI*La seduta inizia alle ore 15,05.**IN SEDE CONSULTIVA*

(844) Deputati Angela SALAFIA ed altri. – Disposizioni in materia di azione di classe, approvato dalla Camera dei deputati

(583) Alessandra RICCARDI. – Disposizioni in materia di azione di classe
(Parere alle Commissioni 2^a e 10^a riunite. Esame congiunto e rinvio)

La senatrice GAUDIANO (*M5S*), relatrice, introduce l'argomento in esame, ricordando anzitutto che le Commissioni di merito 2^a e 10^a hanno adottato il disegno di legge n. 844 come testo base per il prosieguo dei lavori.

Illustra quindi i contenuti di tale provvedimento, che mira a trasferire la disciplina dell'azione di classe, attualmente contenuta nel decreto legislativo n. 206 del 2005 (cosiddetto Codice del consumo), all'interno del codice di procedura civile (c.p.c.), rendendola uno strumento di più ampia applicazione, sia sotto il profilo soggettivo, attualmente circoscritto alla categoria dei consumatori e utenti, sia sotto il profilo oggettivo, ovvero delle situazioni giuridiche che possono essere fatte valere in giudizio.

L'articolo 1 del disegno di legge introduce nel codice di procedura civile un nuovo titolo VIII-*bis* «*Dei procedimenti collettivi*», composto da 15 nuovi articoli (dall'articolo 840-*bis* all'articolo 840-*sexiesdecies*). Il nuovo titolo è inserito alla fine del libro IV dedicato ai procedimenti speciali.

Nel dettaglio, l'articolo 840-*bis* del codice di procedura civile amplia l'ambito d'applicazione soggettivo e oggettivo dell'azione di classe, eliminando ogni riferimento a consumatori e utenti. L'azione sarà, quindi, espe-

ribile da tutti coloro che avanzino pretese risarcitorie in relazione a lesione di «diritti individuali omogenei» (ma non a «interessi collettivi») e sarà nella titolarità di ciascun componente della «classe», nonché delle organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro che hanno come scopo la tutela dei suddetti diritti e che sono iscritte in un elenco tenuto dal Ministero della giustizia. Viene anche ampliato l'ambito oggettivo dell'azione, che è esperibile a tutela delle situazioni soggettive maturate a fronte di condotte lesive, per l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni. Il testo individua come destinatari dell'azione di classe imprese ed enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle attività.

L'articolo 840-*ter* del codice di procedura civile disciplina la forma della domanda e del giudizio di ammissibilità. Il giudice competente a conoscere l'azione di classe è individuato nella sezione specializzata in materia di impresa del tribunale (cosiddetto tribunale delle imprese) del luogo ove ha sede la parte resistente. La domanda si propone con ricorso. Per garantire idonea pubblicità alla procedura, il ricorso deve essere pubblicato su un apposito portale del Ministero della giustizia. La riforma fissa in 30 giorni il termine entro il quale il tribunale deve decidere sull'ammissibilità dell'azione e la decisione assume la forma dell'ordinanza.

L'articolo 840-*quater* del codice di procedura civile disciplina l'eventuale pluralità di azioni di classe aventi il medesimo oggetto. La disposizione prevede che, decorsi 60 giorni dalla pubblicazione del ricorso sul portale, non possono essere presentate ulteriori azioni di classe basate sui medesimi fatti e rivolte nei confronti del medesimo resistente, pena la cancellazione dal ruolo e la non riassunzione. Nel caso di azioni di classe proposte tra la data di deposito del ricorso e il termine dei 60 giorni, queste sono riunite all'azione principale.

Gli articoli 840-*quinquies* e 840-*sexies* del codice di procedura civile disciplinano il procedimento e la sentenza che accoglie l'azione di classe. In tale ambito, assumono fondamentale rilievo le nuove modalità di adesione all'azione, che attualmente il codice del consumo prevede come possibile solo dopo l'ordinanza che ammette l'azione, ma non a seguito della sentenza di merito. La riforma prevede che l'adesione possa avvenire in due distinti momenti: nella fase immediatamente successiva all'ordinanza che ammette l'azione (articolo 840-*quinquies*) e nella fase successiva alla sentenza che definisce il giudizio (articolo 840-*sexies*). In questo caso, il tribunale, con la sentenza che accoglie l'azione, assegna un termine (non inferiore a 60 e non superiore a 150 giorni) per l'adesione. Le modalità di adesione sono indicate dal successivo articolo 840-*septies* del codice di procedura civile, che delinea una procedura informatizzata nell'ambito del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia.

L'articolo 840-*octies* dispone che il giudice delegato decida sull'accoglimento delle domande di adesione e condanni il resistente al pagamento delle somme dovute ad ogni aderente. Se il resistente decide di provvedere spontaneamente al pagamento, versa le somme dovute in un

conto corrente bancario o postale intestato alla procedura. Spetterà poi al giudice ordinare il pagamento delle somme sulla base del piano di riparto predisposto dal rappresentante comune (articolo 840-*duodecies* del codice di procedura civile). Se, al contrario, il resistente non adempie, anche la procedura di esecuzione forzata può essere esercitata in forma collettiva attraverso il rappresentante comune (ai sensi dell'articolo 840-*terdecies* del codice di procedura civile). La chiusura della procedura di adesione all'azione avviene quando le ripartizioni agli aderenti effettuate dal rappresentante comune raggiungono l'intero ammontare dei crediti dei medesimi aderenti, oppure quando nel corso della procedura risulta che non è possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese degli aderenti, anche tenuto conto dei costi che è necessario sostenere (articolo 840-*quinquiesdecies* del codice di procedura civile).

L'articolo 840-*novies* disciplina il compenso derivante dalla cosiddetta quota lite, cioè una somma che, a seguito del decreto del giudice delegato, il resistente deve corrispondere al rappresentante comune degli aderenti e al difensore del ricorrente. Si tratta di un compenso ulteriore, quindi, rispetto alla somma che il resistente dovrà pagare a ciascun aderente come risarcimento.

Gli articoli 840-*decies* e 840-*undecies* del codice di procedura civile riguardano le impugnazioni, rispettivamente, della sentenza che decide sull'azione di classe e del decreto che liquida le somme dovute agli aderenti all'azione.

L'articolo 840-*quaterdecies* interviene su un altro aspetto non trattato dal codice del consumo, disciplinando gli accordi transattivi tra le parti.

Infine, l'articolo 840-*sexiesdecies* del codice di procedura civile disciplina l'azione inibitoria collettiva (con conseguente abrogazione degli articoli 139 e 140 del codice del consumo, che ne dettano oggi la procedura). In base alla riforma, con l'azione inibitoria collettiva «chiunque abbia interesse» (nonché le organizzazioni e le associazioni iscritte nell'elenco del Ministero della giustizia) può chiedere al giudice di ordinare a imprese o enti gestori di servizi di pubblica utilità: la cessazione di un comportamento lesivo di una pluralità di individui ed enti commesso nello svolgimento delle rispettive attività; o il divieto di reiterare una condotta commissiva o omissiva.

L'articolo 2 del disegno di legge interviene sulle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile introducendovi un apposito titolo *V-bis*, formato dagli articoli 196-*bis* e 196-*ter*.

L'articolo 3 modifica il Testo unico in materia di documentazione amministrativa (DPR n. 445 del 2000) per applicare le norme del codice penale anche alle attestazioni false rese nell'ambito della procedura di adesione all'azione di classe.

L'articolo 4 concerne la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 5 provvede, per coordinamento, all'abrogazione della disciplina dell'azione di classe attualmente contenuta nell'articolo 140-*bis* del codice del consumo, unitamente alle procedure per la tutela inibitoria collettiva previste dagli articoli 139 e 140 dello stesso Codice.

L'articolo 6 reca disposizioni di coordinamento.

La senatrice GINETTI (*PD*) si riserva di intervenire dopo gli opportuni approfondimenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 30 gennaio 2019

Plenaria

10ª Seduta

Presidenza del Presidente

BARACHINI

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori, con riferimento all'audizione all'ordine del giorno, sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Avverte che della audizione odierna verrà redatto anche il resoconto stenografico.

Audizione del Direttore del TG2, Gennaro Sangiuliano

Il PRESIDENTE dichiara aperta l'audizione in titolo, ringraziando il direttore Sangiuliano per la disponibilità. Comunica che il Direttore è accompagnato dai dottori Fabrizio Ferragni e Stefano Luppi, rispettivamente Direttore e Vice Direttore delle Relazioni istituzionali della RAI e dalla dottoressa Claudia Mazzola, Capo Ufficio stampa della RAI.

Il direttore del TG2, Gennaro SANGIULIANO, svolge una relazione introduttiva.

Intervengono quindi per svolgere considerazioni e formulare quesiti il deputato MOLLICONE (*FDI*) il senatore FARAONE (*PD*), i deputati CA-

PITANIO (*Lega*) e Carla CANTONE (*PD*), il senatore GASPARRI (*FI-BP*), i deputati PICCOLI NARDELLI (*PD*), MULÈ (*FI*) e ANZALDI (*PD*), la senatrice L'ABBATE (*M5S*), i senatori MARGIOTTA (*PD*), VERDUCCI (*PD*), PARAGONE (*M5S*), DI NICOLA (*M5S*) e PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*).

Il direttore SANGIULIANO replica ai quesiti.

Il PRESIDENTE ringrazia il direttore Sangiuliano e dichiara chiusa l'audizione.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE, come già convenuto nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi del 16 gennaio scorso, comunica che è prevista l'audizione della Direttrice di RAI Uno, Teresa De Santis, mercoledì 13 febbraio alle ore 14, mentre nelle settimane successive saranno programmate anche le audizioni dei Direttori del TG3 e della TGR. La Commissione sarà altresì convocata per l'esame delle disposizioni in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione nella regione Basilicata indette per il giorno 24 marzo 2019.

Comunica inoltre che potrà essere altresì prevista l'audizione del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), anche ai fini della predisposizione delle disposizioni in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, prevista per la fine del mese di maggio.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il deputato MULÈ (*FI*) richiama l'attenzione della Commissione sull'oggettivo squilibrio nelle presenze televisive a discapito di alcune forze politiche, con particolare riferimento a Forza Italia. Infatti, emergono in diverse circostanze, interventi di rappresentanti di forze politiche, appartenenti alla maggioranza e al Governo, che beneficiano di grande visibilità, senza alcun contraddittorio.

Tali considerazioni, unite al fatto che la campagna elettorale per le elezioni del Parlamento Europeo è già di per sé cominciata ben prima della fase temporale in cui tecnicamente operano le disposizioni sulla *par condicio*, nonché alla difficoltà di interlocuzione che si riscontra tra reti e testate della RAI, induce a chiedere sollecitamente un'audizione del Presidente e dell'Amministratore delegato del CdA RAI in tema di maggior rispetto del pluralismo.

Il senatore GASPARRI (*FI-BP*), nell'associarsi alle considerazioni svolte, rileva che lo squilibrio nelle presenze televisive a discapito della propria parte politica è ormai evidente anche per effetto di una sorta di sudditanza psicologica di alcuni conduttori che non si oppongono a veti e preclusioni riguardanti la possibilità di ospitare esponenti di Forza Italia.

Il deputato MOLLICONE (*FDI*) condivide l'esigenza di un'iniziativa per tutelare il pluralismo di tutte le forze politiche, con particolare riferimento a Fratelli d'Italia che risulta sottorappresentato.

Il deputato CAPITANIO (*Lega*) condivide in via di principio qualsiasi intervento volto a garantire e rafforzare il pluralismo, sebbene, soprattutto rispetto al passato, non si possano accettare lezioni sull'equa distribuzione dei tempi televisivi tra le forze politiche.

Il PRESIDENTE , nel prendere atto di quanto emerso negli interventi, ritiene che le problematiche evidenziate potrebbero essere affrontate tramite una risoluzione condivisa che fissi criteri e parametri per la tutela del pluralismo, anche tramite le audizioni del Presidente e dell'Amministratore delegato del CdA RAI.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI QUESITI

Il PRESIDENTE comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, i quesiti dal numero 41/282 al numero 48/304 per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

La seduta termina alle ore 15.40.

ALLEGATO

*QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA
PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE
(dal n. 41/282 al n. 48/304)*

DI LAURO. – *Al Presidente e all'Amministratore Delegato della Rai.* – Premesso che:

Rai Parlamento è la testata giornalistica del gruppo RAI dedicata all'informazione parlamentare e delle istituzioni repubblicane;

tramite questa testata vengono veicolate informazioni dettagliate sull'attività parlamentare che altrimenti non troverebbero altro sbocco, quanto meno nell'ambito televisivo;

è dunque ovvio che Rai Parlamento assolva un'importante funzione all'interno del nostro sistema democratico;

tuttavia, gli orari in cui i servizi di Rai parlamento vengono messi in onda sui tre principali canali Rai, Rai1, Rai2 e Rai3, risultano essere quelli di minor punte di ascolto mentre sono pressoché assenti negli orari di picco, oltre al fatto che sono in numero particolarmente ridotto e di durata piuttosto bassa;

secondo l'interrogante, è importante, al fine di dare voce ai lavori della principale istituzione democratica del nostro Paese, nonché dei vari gruppi politici ivi presenti, riorganizzare il palinsesto dei canali Rai1, Rai2 e Rai3, al fine di garantire maggiori spazi ai servizi di Rai Parlamento e in orari in cui vi siano maggiori ascolti:

quali sono attualmente gli spazi garantiti ai servizi di Rai Parlamento sui canali Rai1, Rai2 e Rai3;

se non si intenda riorganizzare il palinsesto dei canali Rai1, Rai2 e Rai3, al fine di garantire maggiori spazi ai servizi di Rai Parlamento e in orari in cui vi siano maggiori percentuali di ascolto.

(41/282)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

All'interno della struttura di palinsesto dei canali generalisti Rai sono presenti diversi appuntamenti fissi che descrivono puntualmente e con cadenza giornaliera l'attività delle aule parlamentari.

Sin dall'inizio della stagione televisiva hanno trovato infatti conferma 3 edizioni giornaliere del «Tg Parlamento» (tutti i giorni feriali), dislocate in diverse fasce orarie e su tutti i 3 canali generalisti del gruppo:

– la mattina su Rai 1 alle ore 9.35 (in precedenza la collocazione era alle 6.55; tale spostamento è stato effettuato con l'obiettivo di aumentarne la visibilità);

– il pomeriggio su Rai 2 (alle ore 18.00);

– la terza serata su Rai 3 (alle ore 1.10, a «traino» dell'appuntamento con l'approfondimento informativo del Tg3 «Linea notte») che prende il nome di «Rai Parlamento Magazine».

Tali collocazioni sono declinate in momenti diversi della giornata allo scopo non solo di aggiornare costantemente il pubblico sulle attività di Camera e Senato, ma anche per raggiungere più target possibili di pubblico (alcuni dei quali elettivamente presenti davanti al mezzo televisivo in alcune fasce orarie e non in altre).

Gli spazi curati da Rai Parlamento sono stati arricchiti – a partire da lunedì 21 gennaio – con un quarto appuntamento giornaliero alle ore 15.15 su Rai 3.

Sempre in un'ottica di informazione, vanno ricordate poi le dirette da Camera e Senato dei c.d. «question time» che trovano spazio, secondo esigenza, alternativamente nella programmazione pomeridiana di Rai 2 e di Rai 3.

Inoltre, nel week end, i lavori parlamentari dell'intera settimana vengono riepilogati e descritti nelle rubriche settimanali «Settegiorni» (nella sua collocazione consolidata del sabato alle ore 7.05, e per la durata di 50') e, insieme ad una rassegna delle attività anche del Parlamento Europeo, «Punto Europa» (in prima emissione su Rai 2 il sabato alle 9.10 circa, ed in replica il lunedì mattina su Rai 1 alle ore 6.00, per una durata di 30').

ANZALDI. – Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.
– Premesso che.

Con la conduzione di Elisa Isoardi, un marchio storico e di successo di Rai1 come «La Prova del cuoco» ha avuto un pesante calo di ascolti, nell'ordine di 4-5 punti di share;

Secondo indiscrezioni giornalistiche non smentite, Isoardi potrebbe lasciare «La Prova del cuoco» ed approdare alla conduzione de «La Vita in diretta», il contenitore pomeridiano di informazione di Rai1;

Elisa Isoardi ha avuto a lungo una relazione con l'attuale vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, relazione ampiamente resa pubblica dai diretti interessati e che secondo il sito Dagaospia continuerebbe tuttora;

«La Vita in diretta», a differenza de «La Prova del cuoco», è un programma di informazione che si occupa anche dei temi della politica, di cui la conduttrice Isoardi non si occupa da tempo;

A «La Vita in diretta» è appena stato assegnato come capoprogetto Casimiro Lieto, storico autore di Isoardi nelle sue trasmissioni del mattino, che secondo indiscrezioni anticiperebbe proprio l'arrivo di Isoardi;

Lieto, stando a quanto ha riportato la stampa non smentita, sarebbe stato il candidato preferito da Salvini per la direzione di Rai1, poi assegnata a Teresa De Santis che a Dagozia ha precisato di non essere direttrice «in quota Isoardi»;

Un'eventuale promozione di Isoardi a conduttrice de «La Vita in diretta» sarebbe incomprensibile, alla luce del flop de «La Prova del cuoco», e anche inopportuna, alla luce della relazione con il ministro Salvini;

si chiede di sapere:

se corrispondono al vero le indiscrezioni secondo cui Elisa Isoardi, dopo aver portato al flop la nuova edizione de «La Prova del cuoco», verrebbe promossa alla conduzione de «La Vita in diretta»;

quale sia il senso di promuovere una conduttrice che viene da un clamoroso calo di ascolti e se questa scelta non possa diventare un danno per la rete, nonché possa nascondere profili di conflitti di interessi e di pressioni di carattere politico;

se i vertici Rai e la direttrice di Rai1 De Santis, già finita in polemiche per aver criticato il conduttore di Sanremo Claudio Baglioni per una battuta sui migranti che ha indispettito il ministro Salvini, non valutino inopportuno l'eventuale presenza di Isoardi in una trasmissione di informazione che si occupa anche di politica.

(42/289)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si segnala che la stessa è basata su indiscrezioni di stampa ad oggi prive di fondamento.

GALLONE, FANTETTI, UNGARO. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.* – Premesso che:

in data 15 gennaio 2019, alla Camera dei Comuni del Regno Unito è stato sottoposto al voto l'accordo sulla cosiddetta «BREXIT» dall'Unione Europea;

l'argomento è di vitale importanza per la stessa esistenza dell'Unione Europea, di come l'abbiamo conosciuta sino ad oggi, ma soprattutto risulta di speciale interesse per la vasta comunità di italiani che vivono e risiedono nel Regno Unito (stimata in circa 600.000 persone);

il dibattito all'indomani del referendum che ha deciso l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea ed il voto negativo del 15 gennaio u.s., alla Camera dei Comuni sono al centro dell'attenzione di diversi media, sia a livello nazionale che internazionale;

nonostante tale eccezionale importanza ed attualità, il tema non risulta trattato con gli opportuni approfondimenti dal servizio pubblico: non sembra essercene traccia nei palinsesti delle reti RAI;

nelle prossime settimane sono previste ulteriori iniziative del Parlamento Britannico sul tema,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Presidente e l'Amministratore delegato RAI intendano intervenire – in particolare presso il C.d.A – al fine di poter venire a conoscenza delle motivazioni che sono alla base di una lacuna così importante nell'informazione da parte dell'emittente pubblica, con particolare riferimento agli effetti diretti sulla vita dei nostri connazionali ivi residenti;

se intendano, altresì, prevedere la predisposizione di idonei servizi di informazione ed approfondimento:

(43/295)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.

In primo luogo si segnala che sulla questione della «Brexit» sono stati già realizzati da parte delle testate e delle reti diversi approfondimenti e che l'argomento – di evidente attualità – sarà ancora diffusamente trattato nelle settimane a venire.

In ogni caso, il tema è stato portato all'attenzione delle competenti strutture editoriali per le relative valutazioni di competenza.

CANTONE, PRESTIPINO, FIANO, SCALFAROTTO. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai. – Per sapere – premesso che:*

a partire dal 12 novembre 2018 va in onda sul canale Rai Tre il programma intitolato «Alla lavagna», con lo scopo di trattare temi di grande importanza sociale e durante il quale ragazzi dai 9 ai 12 anni hanno la possibilità di fare domande ad esponenti, tra l'altro, del mondo della politica e del giornalismo su argomenti di rilievo per i giovani;

il programma si pone come fine quello di trattare le tematiche più varie dal punto di vista di bambini e adolescenti, nell'ambito di un confronto diretto con personalità impegnate in diversi settori;

veniva registrata, quindi programmata, la puntata in cui ad essere in cattedra di fronte ai ragazzi per rispondere alle loro domande, così come previsto dal format del programma, doveva essere Vladimir Luxuria, al fine di parlare di omofobia e bullismo. Temi quanto mai attuali e che richiedono una giusta informazione, soprattutto tra i giovani e giovanissimi;

tale puntata subiva però vari slittamenti, sino a portare alle comprensibili proteste anche da parte di varie associazioni ed organizzazioni, poiché il rinvio non ha trovato giustificazioni;

il 10 dicembre 2018, erano riportate dagli organi di stampa le dichiarazioni di Vladimir Luxuria, nelle quali la medesima si chiedeva se i temi trattati in quella puntata fossero forse troppo scomodi;

a seguito di tali dichiarazioni, Rai Tre, riportano alcune agenzie stampa, ha spostato la puntata di «Alla lavagna», che tratta dei temi dell'omofobia e del bullismo insieme all'ospite Vladimir Luxuria, al mese di gennaio. Quindi solo dopo aver terminato la trasmissione di alcune serie

in onda sullo stesso canale e senza precisare il momento esatto in cui andrà realmente in onda.

Al momento non ci sono ancora spiegazioni precise, ufficiali e specifiche da parte dell'emittente in merito al motivo dell'interruzione del programma, nonostante il grande rilievo sociale e civile degli argomenti trattati durante la suddetta puntata:

se fossero a conoscenza di quanto accaduto e sopra descritto;

come, per quanto di competenza, non intendano intervenire per porre rimedio alla situazione venutasi a creare a seguito dell'accaduto e per tutelare la parità di trattamento dei temi trattati in tutte le forme di comunicazione, anche alla luce dell'alto valore civile e sociale dei temi in discussione.

(44/296)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

La puntata della trasmissione «Alla lavagna» che vedeva come ospite Vladimir Luxuria è andata regolarmente in onda il 19 gennaio su Raitre alle 22.30; tale slittamento rientra nell'ambito dei frequenti interventi di carattere ordinario sull'impaginazione del palinsesto; interventi di questo tipo, con riferimento al programma «Alla lavagna», hanno riguardato tutte le puntate dello stesso che inizialmente erano state programmate a partire dal 12 gennaio.

MULÈ, GASPARRI, MARROCCO, GALLONE, RUGGERI, SCHIFANI. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.* – *Premesso che:*

nella puntata di domenica 20 gennaio 2019 del programma «Che tempo che fa», in onda in prima serata su Rai Uno, è stato ospite Alessandro Di Battista, esponente del Movimento 5 Stelle, che ha avuto modo di esprimersi in assoluta libertà non essendo previsto dalla trasmissione alcun contraddittorio;

in tale occasione Alessandro Di Battista ha affermato che «la Tav è la più grossa sciocchezza che possa fare questo Paese cioè spendere 20 miliardi di euro quando occorrono infrastrutture (...)» annunciando una serie di opere sulle quali il Governo sarebbe già dovuto intervenire e specificando altresì che «portare una mozzarella a velocità supersonica per risparmiare oltretutto venti minuti da Torino a Lione bucando una montagna piena di amianto è una stronzata»;

il noto esponente del Movimento 5 Stelle ha dunque trattato liberamente – senza alcun contraddittorio – il tema della realizzazione della Tav per svolgere l'ennesima propaganda a favore unicamente della posizione dello stesso Movimento, senza alcun rispetto dei principi del pluralismo, della completezza e della imparzialità dell'informazione, divulgando peraltro notizie false;

come stabilito dal protocollo addizionale all'accordo del 24 febbraio 2015 per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino Lione, tra Italia e Francia, il costo convenuto dell'opera è di 8,3 miliardi di euro: in valore assoluto, l'Europa coprirà il 40% dei costi previsti, pari a 3,3 miliardi di euro, la restante parte sarà in capo all'Italia per 2,9 miliardi e alla Francia per 2,1 miliardi di euro. Ai costi citati (2,9 miliardi di euro per l'Italia) si aggiungono quelli relativi all'ammodernamento della linea tra Susa e Torino che ammontano a 1,7 miliardi di euro per un costo complessivo, dunque, di circa 4,6 miliardi di euro per l'Italia (delibera CIPE n. 57 del 3 agosto 2011);

a ciò si aggiunge che come richiamato dal Commissario straordinario uscente del Governo per l'asse ferroviario Torino – Lione, Paolo Foietta, audito lo scorso 16 gennaio in Commissione trasporti alla Camera dei deputati, risultano già spesi 1 miliardo e 462 milioni per la realizzazione dei lavori preliminari (in base agli accordi 2001 e 2012) la metà dei quali a carico dell'Unione europea (circa 750 milioni di euro) e l'altra metà a carico di Italia e Francia in parti uguali (circa 325 milioni di euro);

il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», all'articolo 3, indica quali principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia delle libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione;

il Testo Unico, inoltre, ferma restando la superiorità gerarchica delle norme costituzionali, in particolare all'articolo 7, comma 2, ribadisce la «presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo da favorire la libera formazione delle opinioni» e la garanzia dell'accesso «di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità»;

la Rai deve garantire il rispetto delle regole minime di equilibrio nei propri programmi, tanto più in un ambito così delicato quale è quello dell'informazione senza ingannare i cittadini e, soprattutto, senza divulgare *fake news*, garantendo altresì una presenza adeguata agli esponenti politici per il rispetto che si deve alla pluralità del pubblico televisivo e, nel caso specifico, dei telespettatori che contribuiscono al mantenimento della Rai attraverso il pagamento del canone:

per sapere:

quali iniziative tempestive intendono adottare i vertici Rai al fine di smentire quanto affermato dall'esponente del Movimento 5 Stelle per garantire il diritto alla completa e obiettiva informazione dei cittadini e il rispetto del pluralismo nell'informazione all'interno dei programmi del servizio pubblico radiotelevisivo;

se non si ritiene doveroso contemplare nella trasmissione «Che tempo che fa» un contraddittorio tra gli ospiti al fine di garantire il rispetto di un'informazione libera, completa ed imparziale.

(45/301)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

L'intervista a Di Battista va inquadrata nell'ambito del format del programma «Che tempo che fa», che non prevede il dibattito tra gli ospiti ma interviste one to one; il tema dell'esposizione delle diverse posizioni in campo, pertanto, è da valutare nell'ambito del complessivo ciclo di trasmissioni del programma.

In ogni caso, tenuto conto di quanto emerso in relazione alla puntata di «Che tempo che fa» del 20 gennaio, il Direttore di Rai 1 ha richiesto ai dirigenti responsabili (ma anche allo stesso conduttore Fazio) un'analisi puntuale sulla dinamica dell'intervista in questione al fine di poter disporre dei necessari elementi di valutazione su quanto accaduto per eventuali interventi correttivi.

TIRAMANI. - *Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.*
– Premesso che:

durante la conferenza stampa del 3 gennaio 2019 il direttore di Rai 2 Carlo Freccero ha espresso l'intenzione di realizzare una nuova trasmissione di informazione per la seconda serata di Rai 2 avente ad oggetto temi che solitamente non vengono trattati dai media. Nello specifico, secondo quanto riportato da più quotidiani, il direttore Freccero ha dichiarato: «vorrei fare un altro programma, L'ottavo blog, una rassegna stampa settimanale di notizie importanti che non devono essere divulgate, ma non so se ci riuscirò subito»;

in un secondo momento, fonti giornalistiche (cfr. La Repubblica del 16 gennaio 2019, articolo a firma di Giovanna Vitale dal titolo «Rai, spazio all'allievo di Foa e Maglie »nuova Biagi«: idee per la tv sovranaista») indicano in Sebastiano Caputo il conduttore/autore prossimo ad essere contrattualizzato dal direttore Freccero per il nuovo programma di informazione di Rai 2;

considerato che:

ad oggi non risulta mutata la politica aziendale che fa espresso divieto dei c.d. «primi utilizzi» e dell'alto numero di giornalisti professionisti a tempo indeterminato o sotto contratto di collaborazione;

il vincolo della c.d. «chiara fama» non sembra potersi applicarsi al caso del signor Caputo, che risulta essere direttore responsabile di un sito «L'intellettuale dissidente», di un canale *Youtube* con 2800 iscritti e una media di visualizzazioni di cento utenti per filmato, di un account *Twitter* con 5893 *follower* e di una pagina con centomila *follower* con una media però di 10 commenti e 8 condivisioni per post che mal si sposa con il numero di *follower* (detto altrimenti: il numero di interazioni reali non corrisponde a quello dei *follower*). Nel curriculum vitae del Caputo non risultano peraltro significative esperienze tali da giustificare un primo utilizzo con un ruolo di primo piano nella più importante azienda culturale italiana;

in ragione di quanto sopra esposto, allo scrivente appare lecito chiedere per quale ragione il direttore Freccero sia intenzionato a scegliere Sebastiano Caputo come autore/conduuttore del programma in oggetto.

(46/302)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si segnala che la stessa è basata su indiscrezioni di stampa ad oggi prive di fondamento.

GARNERO SANTANCHÈ, CIRIANI. – Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai. – Premesso che:

nella puntata della trasmissione televisiva «Alla Lavagna», andata in onda ieri sera su Rai Tre, è intervenuta Vladimir Luxuria che ha avuto la possibilità e l'opportunità, inoltre in piena fascia protetta, di affrontare i temi del transgender, facendone però un'indegna propaganda. Il tutto senza contraddittorio, ma piuttosto davanti ad una classe di bambini;

rilevato che:

la solita *intelligenza* di sinistra aveva denunciato che il 'nuovo corso' in Rai sarebbe stato improntato ai valori del sovranismo, della xenofobia e dell'intolleranza;

considerato che:

nella suddetta puntata, con l'intervento di Vladimir Luxuria, si è assistito ad un utilizzo indecente del Servizio pubblico che mai era stato piegato in maniera così spudorata ad interessi di parte;

si chiede:

che siano accertate le responsabilità per quanto accaduto;

di conoscere secondo quali modalità le famiglie erano state informate che un tale argomento sarebbe stato trattato all'interno di quella puntata della trasmissione.

(47/304)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.

La puntata della trasmissione «Alla Lavagna» che ha visto come protagonista Vladimir Luxuria non era dedicata a «omofobia e bullismo» dal momento che il meccanismo del programma non prevede un tema specifico ma si basa sull'incontro tra un personaggio e la classe che pone le domande più varie.

Le famiglie degli alunni erano state informate della presenza di Vladimir Luxuria alla puntata in questione e tutte hanno sottoscritto la relativa liberatoria.

TIRAMANI, PILLON, BERGESIO, CAPITANIO, COIN, FUSCO, IEZZI, PERGREFFI. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.* – Premesso che:

la puntata di sabato 19 gennaio del programma «Alla Lavagna!», trasmesso su Rai 3, ha visto come ospite-protagonista l'ex parlamentare di Rifondazione Comunista, Vladimir Luxuria (all'anagrafe Wladimiro Guadagno), transessuale e attivista dei diritti LGBT (lesbiche, gay, bisessuali e transgender);

nel corso di tale puntata, Vladimir Luxuria ha raccontato il percorso che l'ha portata a mutare la sua identità sessuale, dinanzi agli sguardi piuttosto attoniti di bambini di 13 anni;

considerato l'uditorio all'interno del programma nonché il pubblico a casa, costituito in entrambi i casi da giovanissimi, e considerata altresì la delicatezza dei temi trattati, alla Società Concessionaria si chiede di sapere:

quale sia la valutazione compiuta in merito all'opportunità di invitare come ospite Vladimir Luxuria in ragione di quanto esposto in premessa, pur nell'ambito della libertà editoriale garantita a ciascuna trasmissione;

se non condivida con gli interroganti l'inopportunità della scelta di invitare il citato ospite per parlare dei temi di cui sopra, in una trasmissione con dei minori giovanissimi quali protagonisti e spettatori della stessa;

se la sig.ra Vladimir Luxuria, per la sua partecipazione al programma «Alla Lavagna!», abbia percepito un compenso, anche sotto forma di rimborso spese.

(48/304)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

In merito all'interrogazione in oggetto, si riportano di seguito gli elementi predisposti dalla Direzione di Rai 3.

Il format del programma «Alla Lavagna», mutuato dal francese «Au Tableau», e proposto a Raitre da Endemol Shine si basa sull'incontro tra una classe di ragazzini creata ad hoc e un personaggio celebre nel mondo della politica, del giornalismo e dello spettacolo. Luxuria, infatti, nel corso degli anni si è imposta come «personaggio televisivo» ospite in tanti programmi delle reti generaliste anche in fascia protetta e abbia avuto modo di raccontarsi ed esprimersi liberamente circa le sue scelte di vita. È del tutto evidente che Luxuria appartiene a quest'ultima categoria e come tale è stata scelta. Così come è del tutto evidente che il suo «personaggio» porta con sé anche la tematica che riguarda il suo dato esperienziale e di vita che è stato chiamato in causa dalle domande semplici e dirette dei ragazzini.

La classe de «Alla lavagna!» ha potuto comprendere cosa succede nella vita di un «bambino» che si sentiva a disagio nella sua identità e

tutte le difficoltà che ha dovuto superare nella scuola e nella famiglia. Questo racconto è stato fatto con assoluta delicatezza e senza presunzione ma semplicemente facendo capire ciò che era stato vissuto e come si è poi evoluto in un cammino di accettazione per diventare una persona adulta e matura. Lo scopo era circoscritto all'esperienza dell'intervistato, senza altri fini e senza l'intenzione di mancare di rispetto al pubblico che su un tema delicato come questo presenta opinioni e sensibilità diverse.

Dalla non accettazione della propria immagine corporea agli atti di bullismo a scuola, dalla sofferenza e dalla solitudine alla rivelazione in famiglia, da un'aggressione subita all'indifferenza delle persone, dal desiderio di genitorialità al valore della diversità come ricchezza per tutti, sono stati questi i passaggi fondamentali di un confronto sicuramente di conoscenza dell'«altro».

Nessuna teoria imposta, nessuna esaltazione della propria condizione, nessun elemento turbativo ma il sincero e, a tratti, commosso racconto che ha spiegato ai più piccoli, a casa e in aula, cosa c'era dietro la sua celebrità mediatica mettendosi in gioco col solo scopo di farsi capire e di far capire il senso di una condizione vissuta sin dall'infanzia.

La prova alla lavagna che è consistita nello spiegare la parola «diversità» non si è tradotta in un appello ideologico aprioristico ma in un invito a considerare le differenze non come un motivo per generare pregiudizio ed esclusione ma come un'occasione per capire come ognuno è ricchezza per l'altro pur conservando la sua identità e la sua particolarità. In questo risiede un valore formativo che a prescindere dalle simpatie o antipatie per il «personaggio» Luxuria dovrebbe essere alla base di modelli educativi ispirati alla tolleranza e alla convivenza. I bambini che hanno partecipato alla puntata proprio nei commenti finali hanno testimoniato di essere stati colpiti proprio dagli episodi più eclatanti di discriminazione e violenza a prova del fatto che il miglior deterrente educativo contro questi fenomeni è parlarne apertamente e senza paludamenti ipocriti.

Le stesse famiglie dei ragazzi partecipanti cui era stata chiesto il consenso per realizzare tale puntata hanno espresso tutte parere favorevole perché hanno considerato questa una importante occasione per i loro figli.

Raitre assolve ad un compito che si ispira fortemente all'art.3 della Carta Costituzionale che indica con chiarezza l'ispirazione di fondo del progetto di coesione democratica del nostro Paese e della nostra società laddove si dice: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali». Ma anche tra i principi generali elencati dal Contratto di servizio 2018-2022, che all'art. 2 punto b) impegna Rai a: «veicolare informazioni volte a formare una cultura della legalità, del rispetto della diversità di genere e di orientamento sessuale, nonché di promozione della famiglia, delle pari opportunità, del rispetto della persona, della convivenza civile, del contrasto ad ogni forma di violenza»

Quanto alla specifica richiesta se Luxuria abbia percepito un compenso, si mette in evidenza che la Rai ha acquisito il programma da Endemol Shine, che gestisce – tra l'altro – i rapporti contrattuali con gli ospiti.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Mercoledì 30 gennaio 2019

Plenaria

Presidenza del Presidente
Stefano VIGNAROLI

La seduta inizia alle ore 8,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione *streaming* sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone.

Raffaele CANTONE, *Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Antonio DEL MONACO (*M5S*), Alberto ZOLEZZI (*M5S*), Manfredi POTENTI (*Lega*), Giovanni VIANELLO (*M5S*), Chiara BRAGA (*PD*), Marzia FERRAIOLI (*FI*), Tullio PATASSINI (*Lega*), il senatore Vincenzo D'ARIENZO (*PD*), nonché Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Raffaele CANTONE, *Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione*, risponde ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia il presidente Cantone per il contributo fornito e dichiara conclusa l’audizione. Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 9,45, è ripresa alle ore 14,15.

Audizione del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale, Giuseppe Vadalà

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l’audizione del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale, generale Giuseppe Vadalà.

Giuseppe VADALÀ, *Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Antonio DEL MONACO (*M5S*), Marzia FERRAIOLI (*FI*), i senatori Vincenzo D’ARIENZO (*PD*), TRENTACOSTE Fabrizio (*M5S*), nonché Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Giuseppe VADALÀ, *Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale*, risponde ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 15,25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 15,25 alle ore 15,30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

COMITATO PARLAMENTARE per la sicurezza della Repubblica

Mercoledì 30 gennaio 2019

Plenaria

Presidenza del Presidente
Lorenzo GUERINI

La seduta inizia alle ore 10,15.

AUDIZIONI

Audizione del Direttore Generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS), generale Gennaro VECCHIONE

(Svolgimento e conclusione)

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione del Direttore Generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza, generale Gennaro Vecchione, accompagnato dal maggiore Gianluigi Nanni, capo della segreteria.

Gennaro VECCHIONE, *Direttore Generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Lorenzo GUERINI, *presidente*, il senatore Adolfo URSO (*FdI*), il deputato Elio VITO (*FI*), i senatori Francesco CASTIELLO (*M5S*) e Paolo ARRIGONI (*Lega*), e il deputato Antonio ZENNARO (*M5S*), ai quali risponde Gennaro VECCHIONE, *Direttore Generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS)*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sull'organizzazione dei lavori e, dopo aver ringraziato il generale Vecchione, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 12,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'attuazione del federalismo fiscale

Mercoledì 30 gennaio 2019

Plenaria

Presidenza del Presidente
Cristian INVERNIZZI

La seduta inizia alle ore 8,40.

ELEZIONE DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, indice la votazione per l'elezione di due vicepresidenti e di due segretari.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei vicepresidenti:

Presenti e votanti	26
--------------------------	----

Hanno riportato voti:

Vincenzo Presutto	16
Paolo Russo	8
Marco Osnato	1
Schede nulle	1

Proclama eletti vicepresidenti il senatore Vincenzo Presutto e il deputato Paolo Russo.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei segretari:

Presenti e votanti	26
--------------------------	----

Hanno riportato voti:

Angela Raffa	16
Marco Osnato	8
Paolo Russo	1
Schede nulle	1

Proclama eletti segretari i deputati Angela Raffa e Marco Osnato.

Hanno preso parte alla votazione per l'elezione dei vicepresidenti e dei segretari i deputati: Cattaneo, De Menech, Fragomeli, Giglio Vigna, Grimaldi, Ianaro, Invernizzi, Lovecchio, Martinciglio, Navarra, Osnato, Raffa, Ruggiero, Paolo Russo, Turri.

Hanno preso parte alla votazione per l'elezione dei vicepresidenti e dei segretari i senatori: Di Girolamo, Ferrero, Modena, Giuseppe Pisani, Presutto, Saviane, Sbrana, Serafini, Stefano, Vaccaro, Vono.

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, invita i gruppi a designare tempestivamente i rispettivi rappresentanti in seno alla Commissione.

La seduta termina alle ore 9,10.

ERRATA CORRIGE

Nel resoconto sommario delle Giunte e Commissioni parlamentari 111° (supplemento) di mercoledì 12 dicembre 2018, 4ª seduta (2ª pomeridiana) della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, sostituire le seguenti parole:

a pagina 90, 3° capoverso, 3ª riga, eliminare le parole: «Si riprende, dunque, con la votazione sull'articolo 11 che risulta approvato.»;

a pagina 92, al primo capoverso, 2ª riga, sostituire le parole: «gli emendamenti 20.1 e 20.2», con le seguenti: «gli emendamenti 21.1 e 21.2»;

a pagina 92, al sesto capoverso, quarta riga, sostituire la parola: «GRASSO (Misto-LeU)», con la seguente: «URRARO (M5S)».

